

PIANO TERRITORIALE REGIONALE REVISIONE 2022

Controdeduzione alle osservazioni pervenute in merito alla Revisione generale del Piano Territoriale Regionale – Adottata con D.C.R. n. XI/2137 del 2 dicembre 2021

Elenco delle Osservazioni

ID	numero protocollo	data di arrivo	osservante	pagina
1	Z1.2021.0051156	30/12/2021	Ecomuseo del paesaggio Parabiago	5
2	Z1.2022.0001111	14/01/2022	Provincia di Bergamo	5
3	Z1.2022.0001603	19/01/2022	Consorzio della Bonifica Burana	9
4	Z1.2022.0004275	08/02/2022	Comune di Varese	10
5	Z1.2022.0004529	09/02/2022	Comune di Sesto San Giovanni	10
6	Z1.2022.0004555	09/02/2022	Comunità Montana Valle Sabbia	12
7	Z1.2022.0004900	14/02/2022	Provincia di Brescia	12
8	Z1.2022.0004907	14/02/2022	Comune di Pozzolengo	19
9	Z1.2022.0004917	14/02/2022	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia	19
10	Z1.2022.0004926	14/02/2022	Associazioni AICAP ed ANACS	19
11	Z1.2022.0004927	14/02/2022	Italia Nostra Lombardia	21
12	Z1.2022.0004932	14/02/2022	Consorzio di Bonifica Territori del Mincio	21
13	Z1.2022.0004938	14/02/2022	Parco Lombardo della Valle del Ticino	22
14	Z1.2022.0005027 e Z1.2022.0005062	14/02/2022	Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori Provincia di Milano	24
15	Z1.2022.0004945	14/02/2022	Autodemolizioni Mauro S.r.l.	25
16	Z1.2022.0004970	14/02/2022	Comunità Montana Valle Brembana	26
17	Z1.2022.0004971	14/02/2022	Società Treviza s.a.s. di Deponti Dario	27
18	Z1.2022.0004998	14/02/2022	Associazione ASPESI	27
19	Z1.2022.0005002	14/02/2022	Società C.R. Sviluppo S.r.l.	30
20	Z1.2022.0005090	14/02/2022	Cantoni S.r.l.	31
21	Z1.2022.0005037	14/02/2022	Provincia di Lodi	31
22	Z1.2022.0005060	14/02/2022	Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori Provincia di Varese	34
23	Z1.2022.0005064 e Z1.2022.0005067	14/02/2022	Comune di Mozzo	34
24	Z1.2022.0005068	14/02/2022	Provincia di Lecco	34
25	Z1.2022.0005101	14/02/2022	Comune di Mantova	43
26	Z1.2022.0005138	15/02/2022	Ministero della Cultura	50
27	Z1.2022.0005142	15/02/2022	Provincia di Varese	55
28	Z1.2022.0005144	15/02/2022	Est Ticino Villoresi Consorzio di Bonifica	55
29	Z1.2022.0005145	15/02/2022	Comune di Lecco	55
30	Z1.2022.0005146	15/02/2022	Comune di Segrate	56
31	Z1.2022.0005147	15/02/2022	Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi	56
32	Z1.2022.0005148	15/02/2022	Autobrill S.n.c.	61

33	Z1.2022.0005151	15/02/2022	Comune di Treviglio	61
34	Z1.2022.0005155	15/02/2022	AIAPP Lombardia	62
35	Z1.2022.0005160	15/02/2022	Alsea	62
36	Z1.2022.0005166	15/02/2022	Oleificio Zucchi Spa	63
37	Z1.2022.0005171	15/02/2022	Confetra Lombardia	64
38	Z1.2022.0005172	15/02/2022	Wwf Italia Nostra	64
39	Z1.2022.0005173	15/02/2022	Co.r.met. Srl, AmbecoSrl, Nuova Cartaria Natale Srl, ACM Srl, Novelli G., MagnaCartaSnc	64
40	Z1.2022.0005175	15/02/2022	Sezione Valtellina e Valchiavenna dell'Associazione Transdolomites	65
41	Z1.2022.0005176	15/02/2022	Cormet S.r.l., Ambeco S.r.l.	66
42	Z1.2022.0005192	15/02/2022	Comune di Albano Sant'Alessandro	67
43	Z1.2022.0005205	15/02/2022	Confagricoltura Lombardia	67
44	Z1.2022.0005218	15/02/2022	Confindustria Lombardia	68
45	Z1.2022.0005254	15/02/2022	Comune di Brugherio	71
46	Z1.2022.0005255	15/02/2022	Comune di Rescaldina	71
47	Z1.2022.0005258	15/02/2022	Provincia di Mantova e dei Comuni di Curtatone, Borgo Virgilio e Bagnolo San Vito	72
48	Z1.2022.0005272	15/02/2022	Comune di Peschiera Borromeo	74
49	Z1.2022.0005279	15/02/2022	Comunità Montana Triangolo Lariano	74
50	Z1.2022.0005284	15/02/2022	Collegio Geometri Provincia di Mantova	74
51	Z1.2022.0005307	15/02/2022	ATS Città Metropolitana di Milano	74
52	Z1.2022.0005315	15/02/2022	Comunità Montana Alta Valtellina	75
53	Z1.2022.0005330	16/02/2022	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio	82
54	Z1.2022.0005333	16/02/2022	Società Impianti Bormio SpA	83
55	Z1.2022.0005334	16/02/2022	Provincia di Sondrio	85
56	Z1.2022.0005335	16/02/2022	Società S.C.I. - Santa Caterina Impianti - S.P.A.	87
57	Z1.2022.0005336	16/02/2022	Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia - C.R.O.I.L.	89
58	Z1.2022.0005337	16/02/2022	Comune di Livigno	97
59	Z1.2022.0005338	16/02/2022	Collegio Agrotecnici di Milano Lodi Monza e Brianza	99
60	Z1.2022.0005341	16/02/2022	ANCE Lombardia	99
61	Z1.2022.0005340	16/02/2022	Comune di Robecchetto con Induno	100
62	Z1.2022.0005342	16/02/2022	Federazione Agrotecnici Lombardia	100
63	Z1.2022.0005343	16/02/2022	Comunità Montana della Valchiavenna	101
64	Z1.2022.0005345	16/02/2022	Comune di Morbegno	102
65	Z1.2022.0005346	16/02/2022	Provincia di Como	103
66	Z1.2022.0005347	16/02/2022	SILVAL SPA - Società Impianti Valdidentro	105
67	Z1.2022.0005348	16/02/2022	Città Metropolitana di Milano	107
68	Z1.2022.0005349	16/02/2022	Legambiente Lombardia	110
69	Z1.2022.0005350	16/02/2022	Mottolino S.P.A.	115
70	Z1.2022.0005355	16/02/2022	Provincia di Sondrio	117
71	Z1.2022.0005426	16/02/2022	Comune di Pero	122

72	Z1.2022.0005517	17/02/2022	Città Metropolitana di Milano - Parco Agricolo Sud Milano	122
73	Z1.2022.0005601	17/02/2022	Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale	123
74	Z1.2022.0005868 e Z1.2022.0005887	21/02/2022	Comune di Azzone	123
75	Z1.2022.0006144	22/02/2022	Agenzia di Tutela della Salute di Brescia	123
76	Z1.2022.0006710 e Z1.2022.0006715	25/02/2022	Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico (APRODUC)	123
	Z1.2022.0008537	09/03/2022		
77	Z1.2022.0009601	16/03/2022	Ministero della Transizione Ecologica	124
78	Z1.2022.0009740	16/03/2022	Legambiente Lombardia	129
79	Z1.2022.0015394 e Z1.2022.0015422	26/04/2022	Comune di Milano	130

ID	osservante	sub ID	elaborato osservato	sintesi	esito	controdeduzione
1	ECOMUSEO DEL PAESAGGIO PARABIAGO (CON CONSULTA REGIONALE DEGLI ECOMUSEI E RETE DEGLI ECOMUSEI LOMBARDI)	1.1	PVP - Disciplina	Vengono presentate le seguenti osservazioni: 1) si chiede il riconoscimento nella Disciplina del piano dei paesaggi antropici ed industriali 2) si chiede l'introduzione di un nuovo articolo dedicato agli "Scenari lacuali dei Laghi Minori"; 3) la modifica puntuale della lettera a) all'art. 39 "Ecomusei" della Disciplina; 4) l'introduzione di un articolo per la tutela dell'"Ambito paesaggistico dei fiumi lombardi".	parzialmente accolta	Si rileva che le osservazioni presentate sono riferite a una versione differente (superata) del documento adottato. 1) non accolta, il PVP identifica nella tavola PR1 le principali fasce di paesaggio che caratterizzano la Lombardia ed associa ad esse obiettivi che vengono puntualmente definiti nelle Schede degli AGP. La descrizione ed eventuali indirizzi relativi ai paesaggi antropici ed industriali sono rilevabili puntualmente a scala di dettaglio nelle suddette schede. 2) parzialmente accolta, la Disciplina è stata rivisitata riprendendo i contenuti del PPR vigente che prevedono forme di tutela per gli scenari di tutti i laghi 3) accolta, si modifica l'art 38 (erroneamente indicato come art. 39 dall'osservante) nel senso richiesto. 4) parzialmente accolta, la Disciplina è stata rivista riprendendo contenuti del PPR vigente e riconoscendo il valore paesaggistico dell'idrografia naturale quale struttura fondamentale del paesaggio lombardo.
2	PROVINCIA DI BERGAMO	2.1	PVP - Schede aggregazioni	Si segnala che la parte generale delle Schede aggregazioni presenta inquadramenti poco leggibili.	non accolta	Gli elaborati cartografici progettuali saranno resi disponibili in formato shapefile sul Geoportale di Regione Lombardia.
2	PROVINCIA DI BERGAMO	2.2	PTR - Analisi	1) Viene ribadito quanto già espresso in sede di VAS, ossia che nel documento di Analisi sono presenti ancora dati non aggiornati (riferimento al DUSAF 2012). 2) Non si ritrova una sezione dedicata al progetto "Indagine Offerta PGT".	parzialmente accolta	1) In merito ai contenuti del documento di analisi, si specifica che i dati relativi al DUSAF 2012 a cui fa riferimento l'osservazione sono, principalmente, quelli riferibili alle analisi sulla superficie urbanizzata restituita dall'Integrazione del PTR alla l.r. 31/14 approvata con DCR 411 del 19 dicembre 2018. Sul punto si evidenzia che tale analisi restituisce con il miglior grado di approssimazione possibile alla scala regionale la superficie urbanizzata al 2014, che costituisce il momento iniziale della politica di riduzione del consumo di suolo del PTR 31/14. In tal senso essa continua a costituire un riferimento necessario in quanto "fotografia" il momento iniziale della politica di riduzione del consumo di suolo regionale a cui

					<p>riferire poi tutte le eventuali misurazioni.</p> <p>L'aggiornamento con nuove basi disponibili (ad esempio DUSAF 2018) produrrebbe un evidente errore di lettura nella restituzione del dato di consumo di suolo alla data iniziale del 2 dicembre 2014. Tale aggiornamento sarà implementabile con maggiore precisione solo parallelamente alla progressiva redazione delle Carte del Consumo di suolo (al 2 dicembre 2014 e alla data di adeguamento dei PGT) da parte dei Comuni. Si ritiene pertanto opportuno rimandare eventuali successivi aggiornamenti delle analisi del PTR (sulla superficie urbanizzata) solo quando l'insieme delle informazioni fornite dai Comuni con la consegna digitale delle Carte del CdS consentirà una copertura territoriale del dato sufficientemente estesa.</p> <p>2) Per quanto riguarda l'aggiornamento delle analisi sull'offerta insediativa, sulla base dell'"Indagine offerta PGT", si evidenzia che l'elaborazione di tali dati (comunque da verificare e omogeneizzare rispetto ad alcune letture) è stata completata solo successivamente alla predisposizione degli elaborati della Revisione generale del PTR (ed infatti, sono confluiti nell'aggiornamento annuale 2021 dell'Integrazione del PTR alla l.r. 31/14). L'esito dell'elaborazione di tali dati, ora disponibile, viene pertanto inserito nelle analisi della Revisione generale del PTR per la sua approvazione finale, come richiesto dall'osservazione, che sul punto viene quindi accolta;</p> <p>Sempre in relazione all'aggiornamento dei dati di analisi si evidenzia che, così come già avvenuto per l'aggiornamento annuale dell'Integrazione del PTR alla l.r. 31/14, sono ora disponibili anche nuove elaborazioni dell'Indagine CRESME/Polis Lombardia sull'andamento demografico (popolazione e famiglie) che, come già avvenuto per l'aggiornamento annuale 2021 dell'Integrazione del PTR 31/14, vengono introdotte anche nelle analisi della revisione generale, rispondendo positivamente alla richiesta di aggiornamento dei dati richiesta, in linea generale, dall'osservazione.</p>
--	--	--	--	--	---

2	PROVINCIA DI BERGAMO	2.3	PVP - Tavole	<p>Si segnalano le seguenti osservazioni alla Tavola PR2:</p> <p>1) i confini provinciali, seppur presenti in legenda, non sono leggibili;</p> <p>2) sono rappresentati soltanto i domini sciabili ricadenti nella Provincia di Sondrio, mentre non sono considerati i domini proposti da alcune Comunità Montane e quelli inseriti in alcuni PGT già approvati e pubblicati sul BURL.</p>	parzialmente accolta	<p>1) Si segnala che nelle tavole PR2 i confini provinciali sono in gran parte coincidenti con i perimetri degli AGP. Al fine di rendere maggiormente chiara la lettura della cartografia, tali confini sono stati resi maggiormente visibili. Si ricorda comunque che per facilitare la lettura degli elaborati verranno messi a disposizione, dopo l'approvazione del piano, gli shapefile dei relativi contenuti cartografici.</p> <p>2) non accolta, le cartografie sono state aggiornate inserendo la perimetrazione dei domini sciabili solo qualora individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi).</p>
2	PROVINCIA DI BERGAMO	2.4	PVP - Disciplina	<p>Viene richiesto un chiarimento in merito all'art. 15 bis, c. 8, lett. c (domini sciabili): nella attuale versione, si deduce che per i nuovi demani eventualmente ricadenti nelle aree ex art. 17 del PPR, le Province debbano adeguare la loro cartografia di PTCP inserendo i perimetri definitivi con rettifiche successive all'approvazione regionale.</p>	parzialmente accolta	<p>La disciplina è stata riformulata e viene integrata introducendo la definizione di dominio sciabile (art. 15 comma 4).</p> <p>Come sopra espresso le cartografie sono state aggiornate inserendo la perimetrazione dei domini sciabili individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi).</p> <p>Per la provincia di Bergamo non risultano attualmente presenti nel PTCP vigente perimetrazioni dei domini sciabili. Il PTR/PPR potrà pertanto introdurre tali perimetrazioni solo laddove eventualmente identificate in strumenti di programmazione regionale o, in futuro, nel PTCP stesso.</p>
2	PROVINCIA DI BERGAMO	2.5	PVP - Repertori	<p>1) Viene richiesto di includere la Val Vertova fra i beni da tutelare.</p> <p>2) Si segnalano alcuni errori nei repertori: nei "Siti natura 2000" l'indicazione della provincia di appartenenza delle ZPS "Resegone" e "Boschi di Giovetto di Palline"; nelle "Cascate" la località Pedrengo; nelle "Architetture rurali" la tipologia assegnata al museo del Presepio a Dalmine; nei "Siti unesco" l'assenza delle Mura venete di Bergamo.</p>	parzialmente accolta	<p>1) In riferimento alla Val Vertova, si evidenzia che il PVP non ha facoltà di introdurre nuove aree assoggettate a tutela, tale compito è demandato all'attività di co-pianificazione con il MiC del Piano Paesaggistico regionale. Gli elementi individuati sono quelli presenti sul Geoportale di Regione Lombardia, spetta agli enti territoriali subordinati l'individuazione, nei propri piani, di ulteriori elementi di rilievo a scala locale, che potranno essere a tal fine tutelati dagli stessi.</p> <p>2) Per quanto riguarda gli errori segnalati, si procede ad aggiornare i Repertori come di seguito descritto: l'elenco "Siti natura 2000" riporta l'indicazione delle ZPS nella provincia territorialmente prevalente. Si mantiene quindi l'indicazione della ZPS "Monte Resegone" in</p>

						<p>provincia di Bergamo e si modifica l'indicazione della ZPS "Boschi di Giovetto di Palline" da provincia di Brescia a quella di Bergamo.</p> <p>Si elimina l'indicazione delle "Cascate".</p> <p>Le tipologie assegnate alle "Architetture rurali" derivano dalla catalogazione della banca dati SirBEC realizzata in collaborazione con le province, che si ritiene coerente.</p> <p>Si integra l'elenco dei "Siti unesco" inserendo le mura venete.</p>
2	PROVINCIA DI BERGAMO	2.6	PVP - Tavole	Si risegna l'opportunità di riportare nelle tavole il perimetro dei limiti amministrativi provinciali	accolta	<p>Si segnala che nelle tavole PR2 i confini provinciali sono in gran parte coincidenti con i perimetri degli AGP. Al fine di rendere maggiormente chiara la lettura della cartografia, tali confini sono stati resi maggiormente visibili. Analogamente, i confini provinciali sono stati aggiunti nelle tavole PR3.</p> <p>Si ricorda comunque che per facilitare la lettura degli elaborati verranno messi a disposizione, dopo l'approvazione del piano, gli shapefile dei relativi contenuti cartografici.</p>
2	PROVINCIA DI BERGAMO	2.7	PTR - Criteri	Si chiede, sul tema Polarità di scala provinciale e poli di sviluppo, se l'individuazione di poli di scala provinciale all'interno del PTCP (Epicentri) e il loro riconoscimento quale "poli di sviluppo regionale di scala provinciale" debba essere in qualche modo formalizzato dalle Province alla Regione.	non accolta	<p>Il punto 3.1.1 – Criteri generali per i poli - prevede che il riconoscimento delle polarità da parte della Revisione generale del PTR omissis.... <i>non esaurisce, alla scala più fine, la descrizione della struttura gerarchica del territorio. Province e Città Metropolitana, nei loro atti di pianificazione (PTCP/PTM), possono pertanto procedere all'individuazione di ulteriori elementi di polarità del territorio. A tali ulteriori polarità di scala inferiore possono essere applicati i criteri dettati nel presente paragrafo, nella misura in cui essi risultino declinabili a tale scala. L'ulteriore riconoscimento di scala Provinciale/CM deve comunque considerare gli stessi presupposti metodologici (elementi dimensionali delle gravitazioni, elementi dimensionali assoluti, ruolo rispetto al territorio e alle sue vocazioni, ruolo rispetto alle sue infrastrutture) utilizzati dal PTR per l'individuazione dei poli di sviluppo regionale;</i> Fatto salvo quindi che la Revisione generale del PTR riconosce sul tema il ruolo delle Province/CM, auspicando l'ulteriore affinamento della lettura territoriale, si evidenzia che il riconoscimento di ulteriori polarità o ulteriori ruoli alla scala</p>

						<p>Provinciale/CM costituisce prerogativa esclusiva delle stesse Province/CM.</p> <p>Al fine di mantenere l'omogeneità di lettura su tutto il territorio regionale del sistema di polarità nei territori delle Province/CM, non si ritiene di dover introdurre per diversa via ulteriori poli di interesse regionale.</p> <p>Pertanto, eventuali diverse polarità individuate dagli atti di pianificazione subordinati non saranno recepiti, in quanto tali, dal PTR, e non occorre quindi alcuna formalizzazione di riconoscimento da parte di Province/CM. Ciò fatti salvi eventuali casi specifici che potrebbero essere segnalati dalle Province/CM e che, opportunamente valutati dalla regione, potranno eventualmente essere riconosciuti in sede di successivi aggiornamenti annuali del PTR.</p>
2	PROVINCIA DI BERGAMO	2.8	PTR - Criteri	<p>Per il tema della Logistica si segnala un'incongruenza fra i criteri localizzativi individuati dal PTR (rispetto al criterio di privilegiare il riuso di edifici o la rigenerazione di aree degradate, sottoutilizzate o dismesse, all'interno di ambiti edificati esistenti) e le reali esigenze degli operatori, che rendono poco praticabile la strada del riuso dello stock immobiliare esistente.</p>	non accolta	<p>I criteri localizzativi del PTR per la logistica costituiscono un riferimento per la pianificazione subordinata che dovrà essere opportunamente declinato alla scala locale in base alle reali esigenze localizzative. La declinazione dei Criteri del PTR, comunque, evidenzia la necessità di considerare tra gli altri criteri localizzativi la centralità della componente consumo di suolo. Indicazione, peraltro, necessariamente conforme a quanto indicato dalla l.r. 12/05 (art. 8, comma 2 lett. e) sexies - <i>il DdP individua le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla lettera e-quinquies) come modificata dalla l.r. 18/19.</i></p> <p>Tale criterio, comunque, rappresenta un'indicazione di priorità che non esclude altre scelte. La formulazione attuale è da ritenersi un giusto compromesso tra istanze contrapposte.</p>
3	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	3.1	PTR - Criteri	<p>In riferimento al Piano comprensoriale redatto dal Consorzio nel 2018, si evidenziano alcune linee programmatiche che determinerebbero ricadute importanti sul territorio di pianura (es. azioni volte a valorizzare le vie d'acqua naturali e artificiali, a preservare le risorse idriche superficiali e sotterranee, azioni volte a ridurre il consumo di suolo)</p>	non accolta	<p>Le linee programmatiche indicate dall'Osservazione corrispondono in linea generale a quanto già indicato, sui temi segnalati, dal PTR. Non si ritiene pertanto necessario procedere a specifiche integrazioni/modifiche.</p>

4	COMUNE DI VARESE	4	PVP - Disciplina	Viene presentato un excursus sulla pianificazione paesaggistica regionale e sull'evoluzione della normativa nazionale orientata alla semplificazione dei titoli abilitativi, con particolare riferimento alle modifiche intervenute al DPR 380/2001, viene ribadito quanto già presentato in sede di VAS circa la criticità di applicare l'esame paesistico a "tutti i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici". Si evidenzia la tendenziale distorsione condotta dai comuni nella definizione delle classi di sensibilità paesistica e l'eccessivo ricorso alle commissioni paesaggio. Viene proposta la modifica dell'art. 41 inserendo l'elenco di interventi da sottoporre all'esame paesistico. Viene evidenziata la necessità di un'estrema prudenza nell'estendere ai procedimenti di sanatoria (normativa nazionale) la valutazione di impatto paesistico (disposizione regionale applicata solo in Lombardia), si ritiene che la disciplina del PVP non debba trovare applicazione, se non in situazioni eccezionali, nel rilascio del permesso di costruire in sanatoria.	non accolta	L'articolo è già stato rivisto rispetto al PPR vigente nella proposta adottata, introducendo alcune semplificazioni in relazione ad alcune tipologie di opere. Non vengono pertanto introdotte ulteriori semplificazioni. Si ricorda che l'esame paesistico dei progetti è disciplinato dal PVP ma è normato nel dettaglio dalla D.G.R. 11045 del 8/11/2002 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti". La nuova formulazione dell'art. 41 prevede anche l'aggiornamento della suddetta delibera che verrà definito in raccordo con gli enti locali.
5	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	5.1	PTR - Documento di Piano	Con riferimento alla descrizione del progetto Strategico "Riqualificazione territoriale e ambientale delle aree ex Falck" a pag. 97 del Documento di Piano, si precisa che la localizzazione di nuove strutture ospedaliere e di ricerca non è ancora stata ufficializzata, ma è ad oggi contenuta in una procedura di Variante al PII solo depositata e in corso di istruttoria.	accolta	L'osservazione è condivisibile: nel vigente PII Falck l'unica struttura ospedaliera prevista è la Città della Salute e della Ricerca (CdSR) e al momento non sono previste altre strutture ospedaliere e/o di ricerca. Si modifica, pertanto, il testo descrittivo del Progetto Strategico riportato nel Documento di Piano.
5	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	5.2	PTR - Documento di Piano	Con riferimento agli Aree di programmazione della rigenerazione territoriale - Areale 1: Ambito di Milano e cintura metropolitana (pag. 117 del Documento di Piano), si segnala che le aree ex Falck non possono ricondursi alla fattispecie della rigenerazione di cui alla L.R. 18/2019 e non sono state inserite negli ambiti della rigenerazione urbana nella Variante Generale al PGT, in quanto con l'attuazione del PII delle Aree ex Falck e dello Scalo Ferroviario sono stati adottati i criteri di incentivazione ammessi all'art. 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i. ancor prima delle modifiche introdotte dalla L.R. 18/2019, che hanno portato	non accolta	La l.r. 31/14 definisce la Rigenerazione urbana in senso ampio, come <i>...l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse...</i> Tale definizione di senso generale continua a valere a prescindere che le aree (come nel caso in esame) siano state individuate dai Comuni quali ambiti della rigenerazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett e quinquies o art. 8 bis l.r. 12/05 (come modificati dalla l.r. 18/19). E, in effetti, l'individuazione degli

				al limite della sostenibilità ambientale tutte le iniziative immobiliari.		areali della rigenerazione da parte dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 risponde all'obiettivo di individuare, all'interno del territorio regionale, gli "ambiti" in cui il contributo della Rigenerazione (in senso ampio) alla riduzione del consumo di suolo o alla riorganizzazione della città è più elevato rispetto ai fenomeni di dismissione e alla densità della popolazione insediata. Si ritiene, sul punto, di poter confermare la correttezza di tale lettura.
5	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	5.3	PTR - Tavole	Vengono rilevate alcune incongruenze negli elaborati C1 - Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile e C2 - Caratterizzazione degli ambiti di trasformazione, probabilmente dovuti a dati territoriali non aggiornati. Ad es. nell'elaborato C2 alcuni sub comparti del PII Aree Falck e Scalo ferroviario ("Transider" e "Triangolo") sono erroneamente indicati come "ambiti di trasformazione su superficie non urbanizzata", invece sono "brown field" in quanto sedimi di comparti industriali dismessi. Viene segnalato che con l'approvazione della Variante Generale al PGT (dicembre 2021) si è proceduto con l'aggiornamento di tutte le banche dati territoriali, comprese quelle funzionali alla redazione della carta di consumo di suolo.	accolta	Le indicazioni delle tavole C.1 e C.2 adottate sono quelle che derivano dalle informazioni a suo tempo trasmesse dal Comune in sede di consegna digitale del PGT. Tali informazioni, comunque, vengono sostituite in fase di approvazione finale del PTR con le più aggiornate informazioni fornite dal Comune in sede di Indagine offerta PGT (che dovrebbero corrispondere a quelle contenute nella carta del CdS approvata nel 2021 e richiamata dal Comune), essendo confluite nell'Aggiornamento PTR 2021 già approvato. Pertanto, si ritiene che le nuove informazioni inserite negli elaborati modificati per l'approvazione sulla base dell'Indagine Offerta PGT del 2020 debbano considerarsi corrette e coerenti con quanto segnalato, e in tal senso l'osservazione può considerarsi accolta. Si ricorda, comunque, che la natura delle tavole C.1 e C.2 è ricognitiva e non conformativa, restando la definizione di superficie urbanizzabile e superficie urbanizzata in capo ai Comuni, con la redazione della carta del Consumo di suolo ai sensi dell'art 10 comma 1 lett e-bis) l.r. 12/05 e dei Criteri del PTR ivi richiamati.
5	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	5.4	PTR - Tavole	In riferimento alla Tavola PT5 si rilevano alcune incoerenze tra le legende e le rappresentazioni cartografiche, in particolare per quanto riguarda i tratti di riqualificazione della linea metro-tramviaria Milano-Seregno. In riferimento alla Tavola PT6 si riscontrano carenze nella legenda, in particolare relativamente ai corridoi rappresentati con bordo marrone e arancione e alle linee viola, forse imputabili ai progetti di prolungamento delle linee metropolitane.	accolta	Nella tavola PT5 viene eliminata la rappresentazione delle metrotramvie, erroneamente inserite in origine. Nella Tavola PT6 vengono corrette le incoerenze nella legenda.

5	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	5.5	PVP - Tavole	In riferimento alla Tavola PR2 C in zona c.na Gatti all'interno del territorio del Comune si segnala che alcuni ambiti sono stati individuati erroneamente come "praterie stabili, prati stabili", invece sono delle aree incolte residuali. In riferimento alla Tavola PR3 C sempre in riferimento agli ambiti erroneamente individuati come "praterie stabili, prati stabili" nella tavola PR2 C, si ritiene incongrua l'attribuzione di "Ambiti di manutenzione e valorizzazione paesaggistica" della RVR a prevalente caratterizzazione rurale, poiché non sussistono i presupposti di ruralità.	non accolta	L'individuazione degli areali di interesse tematico, così come le elaborazioni per l'attribuzione di valori territoriali, si sono basate prioritariamente su banche dati a scala regionale (DUSAF), applicando un metodo scientifico per l'intero territorio lombardo. L'area in questione è stata verificata rispetto alla versione più aggiornata del DUSAF (6) e risulta ancora a destinazione agricola (parte prati permanenti, parte seminativi). Pertanto, pur riconoscendo come gli ambiti segnalati siano parzialmente inclusi nell'urbano, non si ritiene di escluderli dalle tavole PR2C e PR3C. Si fa inoltre notare come la vicinanza delle aree in questione ad alcuni parchi urbani le rende potenzialmente adatte all'inserimento in reti verdi locali. Si segnala inoltre che, in sede di maggior definizione e sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi, gli enti territoriali con competenza di governo del territorio possono definire, con maggiore precisione, gli elementi qualificanti del paesaggio identificati nella tavola PR2.
5	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	5.6	PVP - Repertori	Viene segnalato il mancato aggiornamento dei comuni interessati dal PLIS Parco della Media Valle del Lambro (n. 51) che ora ricomprende anche i comuni di Milano e Monza.	accolta	La mappatura dei PLIS è oggetto di aggiornamento cartografico sulla base del dato più recente disponibile sul Geoportale regionale (dicembre 2021), che è stato elaborato a partire dai dati forniti dalle Province, a seguito di specifica e formale richiesta della Regione, con cadenza annuale. Si provvede inoltre ad aggiornare i repertori correggendo l'errore segnalato.
6	COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA	6.1	PVP - Tavole	Viene segnalato che nelle Tavole PR2 e PR2 D non risulta individuato il dominio sciabile dell'area Maniva	accolta	Le cartografie sono aggiornate inserendo la perimetrazione dei domini sciabili individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi). Riguardo i domini sciabili in esame, verificata la disponibilità del dato presente nel PTCP di Brescia, si provvede ad aggiornare la cartografia.
7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.1	PTR - Tavole	Vengono segnalate per la Tavola C1 "Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile" incongruenze nella definizione degli areali della superficie urbanizzata e urbanizzabile (in relazione a casi specifici, ad es. aeroporto di Ghedi, aree militari, ecc....). Si chiede inoltre di	parzialmente accolta	Le classificazioni delle tavole C.1 e C.2 adottate derivano dalle informazioni a suo tempo trasmesse dal Comune in sede di consegna digitale del PGT, integrate da altre banche dati (DUSAF, DbT, ecc...). Tali classificazioni vengono comunque integrate/aggiornate in fase di approvazione del

				<p>valutare l'opportunità di aggiornare, oltre alla Tav. C1, anche le tavole ad essa correlate con priorità alle tavole PT10.1 Suolo utile netto (ex 05.D1), PT10.4 Strategie e sistemi della rigenerazione (ex 05.D4), C3 Incidenza della rigenerazione sul suolo urbanizzato (ex 04.C3). Segue un elenco puntuale per le anomalie riscontrate.</p>		<p>PTR con le più aggiornate informazioni fornite dai Comuni in sede di "Indagine offerta PGT" nel 2020. In tal senso l'osservazione trova un suo parziale accoglimento.</p> <p>Resta comunque da evidenziare che rispetto a particolari fattispecie (ad esempio aree militari), non è possibile discriminare caso per caso l'effettiva condizione (suolo libero, superficie urbanizzabile o urbanizzata) la cui individuazione deve essere fatta da ogni singolo Comune all'atto della redazione della carta del consumo di suolo, seguendo i criteri dettati dal PTR. Deve anche evidenziarsi che i casi riferibili ad alcune particolari destinazioni (nel caso aree militari o aeroporti), in quanto derivanti dalla programmazione sovraordinata, non sono coinvolte dalla soglia di riduzione del Consumo di suolo.</p> <p>In ogni caso, come già ripetutamente indicato in sede di controdeduzione all'Integrazione del PTR alla l.r. 31/14, ogni contenuto del PTR relativo alle variabili di riferimento per la riduzione del CdS (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) ha unicamente un valore ricognitivo (non conformativo), utile alla comprensione dei fenomeni di area vasta e alla declinazione della pianificazione di scala regionale. L'esatta individuazione di ogni variabile connessa alle azioni di riduzione del CdS (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) e l'assunzione di un suo effettivo profilo tecnico/giuridico (anche conformativo) sono assegnati dalla legge (art. 10, comma 1 lett. e bis) l.r. 12/05) unicamente alla Carta del Consumo di suolo, che deve essere redatta dai Comuni (sulla base dei Criteri dettati dal PTR) alla data del 2 dicembre 2014 e alla data di ogni successiva Variante.</p>
7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.2	PVP - Tavole	<p>Viene segnalato che nelle tavole PR2 e QC.5.1, gli areali che identificano i domini sciabili non sono coerenti con quelli individuati nel PTCP, sia per numero che per collocazione geografica. Si chiede di coerenzare le informazioni</p>	accolta	<p>Vengono aggiornate le tavole PR 2 inserendo la perimetrazione dei domini sciabili individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTR, PTCP e PTC dei Parchi).</p>

7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.3	PTR - Tavole	In riferimento alla Tavola A2 "Elementi di Valore Emergenti" si segnala che non sono stati riportati i seguenti PLIS: ampliamento del Parco delle Colline di Brescia; Parco delle Cave di Buffalora e S.Polo; il PLIS del fiume Ogliolo (Edolo)	parzialmente accolta	La mappatura dei PLIS è oggetto di aggiornamento cartografico sulla base del dato più recente disponibile sul Geoportale regionale (dicembre 2021), che è stato elaborato a partire dai dati forniti dalle Province, a seguito di specifica e formale richiesta della Regione, con cadenza annuale.
7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.4	PVP - Tavole	In riferimento a quanto segnalato per le Tavole PR 3.1 Rete Verde Regionale e PR3.2 Fogli B, D, F si segnala che non sono stati riportati i seguenti PLIS: ampliamento del Parco delle Colline di Brescia; Parco delle Cave di Buffalora e S.Polo; il PLIS del fiume Ogliolo (Edolo)	parzialmente accolta	Si veda controdeduzione al sub ID 7.3.
7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.5	PVP - Disciplina	Si chiede la riformulazione dell'art. 40 co. 3 lett. a) della Disciplina del PVP, affinché gli interventi di compensazione ricadano prioritariamente in ambiti degradati da riqualificare e non in aree agricole o già naturalizzate, si ritiene invece opportuno che si tenga conto della differenza di qualità ecologica e paesaggistica delle aree agricole. In particolare, le aree interessate dall'agricoltura intensiva della Pianura irrigua avrebbero necessità di essere coinvolte da interventi di compensazione e mitigazione (ad esempio filari interpoderali, boschi di pianura, vegetazione ripariale ecc.)	non accolta	L'osservazione riguarda le aree agricole individuate all'interno della RVR e che, pertanto, hanno già avuto una valutazione a monte rispetto al loro valore ecosistemico e paesaggistico. Non possono quindi essere considerate alla stregua delle aree agricole " interessate dall'agricoltura intensiva della Pianura irrigua ". La RVR a prevalente caratterizzazione rurale, si legge nella relazione al PVP, " <i>mette a sistema le aree coltivate che per la loro diversità culturale e per la presenza o prossimità di elementi paesaggistici identitari (quali ad esempio filari, siepi, fontanili, cascine) possono fungere da base per la valorizzazione, il potenziamento e la ricostituzione di una rete di connessioni fruttive che attraversi il paesaggio agricolo lombardo.</i> " Inoltre, la norma si riferisce a "compensazioni" ambientali che, per loro definizione, devono portare a "risarcire" il consumo di suolo, la perdita di biodiversità e delle proprie funzionalità, mediante la rigenerazione altrove delle funzioni perse. Quindi, a prescindere dal valore paesaggistico delle aree agricole, si ritiene che le compensazioni debbano essere indirizzate prioritariamente al recupero di aree impermeabilizzate o degradate da restituire ad un uso naturale, agricolo e/o agro-silvo-pastorale. Si rimanda altresì agli obiettivi di cui all'art. 39.2 "Rete verde a prevalente caratterizzazione rurale".

						In conclusione, si evidenzia che nella Disciplina vengono individuati obiettivi specifici relativi alle Rete Verde collocata nella fascia della bassa pianura.
7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.6	Altro	<p>Vengono segnalate alcune indicazioni di carattere generale:</p> <p>1) si chiede di specificare come rapportare la normativa regionale inerente la tutela della RER ad altri Piani/Programmi che ad essa si riferiscono, una volta che le infrastrutture prioritarie di RER e RVR sono state riviste e riportate a scala di maggior dettaglio e pertanto, verosimilmente, anche modificate nei perimetri dei loro elementi (ad esempio aree Buffer);</p> <p>2) per la parte di territorio non urbanizzata, per lo più interessata da agricoltura e allevamento intensivi, si chiede di rendere comunicanti ed interrelati PTR e PSR, citando nel PSR gli obiettivi del PTR e viceversa per rendere più decise e facilmente attuabili, nonché verificabili, mitigazioni e compensazioni agroambientali;</p> <p>3) per la parte di territorio urbanizzata o urbanizzabile, si chiede che siano maggiormente evidenziate la necessità di aumentare la dotazione di spazi verdi urbani e suburbani. Inoltre, in relazione ai progetti di compensazione, si segnala la difficoltà a predisporre un metodo che possa agevolmente orientare tutti gli operatori coinvolti; potrebbe essere questa sia l'occasione affinché il PTR indichi, oltre allo STRAIN, altri metodi più speditivi e di più facile applicazione per la determinazione e quantificazione di azioni di compensazione ecologica, derivanti anche da eventuali elaborazioni del metodo di compensazione previsto per il PIF ad esempio.</p>	non accolta	<p>1) si ritiene di aver già accolto l'osservazione in fase pre-adozione, integrando i Criteri e Indirizzi per la pianificazione (Pilastro 3 "Resilienza e Governo integrato delle risorse") con un paragrafo dedicato all'Implementazione della rete ecologica alla scala locale, che - peraltro - rimanda a quanto già disposto dalla DGR n. 8515/2008 e dalla DGR 10962/2009, richiamate anche negli Strumenti Operativi.</p> <p>Nello specifico, la DGR n. 10092/2009 "Rete ecologica regionale" (rif. "Capitolo 4 - Le reti ecologiche provinciali (REP)" esplicita come, all'interno del PTCP, <i>"la provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale, compresi quindi quelli attinenti all'assetto dell'ecosistema ed alla tutela della biodiversità"</i>.</p> <p>In tale ottica, il PTCP è chiamato a <i>"fornire alle pianificazioni comunali un quadro di riferimento spazializzato per le scelte localizzative e le eventuali decisioni compensative; a tale riguardo è già previsto che l'Amministrazione Provinciale, con il parere di conformità, verifichi la rispondenza delle proposte di P.G.T. (e varianti/piani attuativi/programmi integrati di intervento) agli obiettivi generali identificati e in funzione della coerenza delle eventuali proposte di mitigazione e compensazione rispetto al disegno di Rete Verde Regionale e di Rete Ecologica Regionale e, in attesa di un disegno compiuto per le suddette, della Rete prevista nei P.T.C.P. provinciali vigenti"</i>.</p> <p>In tale ottica, le Province nell'ambito della definizione della propria REP, a partire dal disegno della RER, ne dettagliano la copertura spaziale sul territorio, raffinandola, integrandola e anche modificandola in un'ottica esclusiva di maggior definizione e contestualizzazione.</p>

					<p>Tale disegno deve quindi essere supportato dalle definizioni di relative discipline specifiche per singolo elemento costituente (in coerenza ed attuazione degli elementi della RER connessi).</p> <p>2) In riferimento alle possibili sinergie tra RER/REP e Piano di Sviluppo rurale, si specifica che già nel 2009 con DGR n. 10092 (Par. 6.1 Il Piano di Sviluppo Rurale) erano state individuate alcune misure agroambientali funzionali a rafforzare il disegno di rete ecologica.</p> <p>Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, attualmente vigente, persegue di fatto tre obiettivi trasversali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innovazione - Ambiente - Mitigazione e Adattamento climatico <p>declinati in 6 Priorità d'Azione (formazione e innovazione; competitività e reddito; filiera agroalimentare e gestione del rischio; ecosistemi; uso efficiente risorse e cambiamenti climatici; sviluppo economico e sociale delle zone rurali), temi che risultano peraltro sinergici agli obiettivi definiti nella revisione generale del PTR/PVP.</p> <p>Ad oggi sono stati approvati i regolamenti (Reg. UE 2021/2115, 2021/2116 e 2021/2117), della Politica agricola comunitaria (PAC 2023-2027), mentre il relativo Piano Strategico Nazionale (PSN), che include anche gli interventi afferenti allo sviluppo rurale e alla cosiddetta "architettura verde", non risulta ancora consolidato ed approvato, così come pure a cascata neppure le declinazioni regionali di tali interventi che, con il nuovo periodo di programmazione 2023-2027, sono definiti a livello nazionale e non più a livello regionale. Pertanto, eventuali elementi di raccordo e sinergia tra PTR/PVP e i suddetti interventi dello sviluppo rurale definiti nel PSN potranno essere verificati e definiti solo a seguito dell'approvazione del PSN e dei conseguenti documenti programmatori regionali, fermo restando che le finalità di PSR e PTR sono definite a livelli differenti (comunitario e regionale).</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>3) In relazione alla richiesta di definizione di una nuova metodologia per la definizione delle misure di compensazione che possa agevolmente orientare tutti gli operatori coinvolti, la stessa potrà essere valutata nelle successive fasi di attuazione e aggiornamento del Piano.</p> <p>Si segnala, a tal proposito, che il progetto di rete verde costituisce uno dei progetti strategici per la ricomposizione e valorizzazione paesaggistica tale per cui, al di là delle misure di mitigazione e compensazione ambientale previste nel sito-specifico oggetto di trasformazione urbanistico-territoriale, ulteriori misure di compensazione possono essere funzionali alla costruzione della stessa rete verde. Nello specifico, si richiama quanto definito nella Disciplina aggiornata (iniziale art. 40, ora modificato in art. 39.5 "Modalità di attuazione e rafforzamento della RVR") laddove si esplicita che gli Enti Territoriali sono chiamati ad assumere la RVR come "<i>ambito di ricaduta di interventi di riqualificazione e compensazione ambientale degli impatti connessi a piani, programmi e progetti di trasformazione del suolo</i>". Gli EELL sono tenuti altresì ad evidenziare "<i>la rilevanza sovracomunale delle trasformazioni alle quali possono essere associate misure di perequazione territoriale o compensazione a scala sovracomunale utili all'attuazione della RVR</i>".</p>
7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.4	PTR - Tavole	Vengono segnalate per la Tavola A7 "Sistema Infrastrutturale Esistente e di Progetto" a seguito della disamina svolta dal Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia, alcune precisazioni in merito alle opere in progetto.	parzialmente accolta	Si procede all'adeguamento dei contenuti grafici della tavola con riferimento agli interventi di interesse regionale richiamati nel PTR, a seguito di verifica con la DG competente.
7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.5	PTR - Strumenti operativi	Viene segnalata una opportuna coerenza, nel documento "Strumenti Operativi", al paragrafo 1.2 "Quadro di analisi", pag. 17, in merito alle modalità di individuazione della superficie urbanizzata, con quanto riportato nell'Aggiornamento dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14-anno 2021 (ex art. 22 l.r. 12/2005), nel quale viene specificato che la superficie urbanizzata e urbanizzabile è stata aggiornata sulla base delle risultanze dell'indagine "offerta PGT 2020-2021", presupponendo che tale aggiornamento verrà	accolta	L'aggiornamento richiesto, già introdotto nel PTR con l'Aggiornamento dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 - Anno 2021 (ex art. 22 l.r. 12/2005) approvato con D.C.R. n. XI/2064 del 24/11/2021, verrà recepito nel PTR adottato in fase di approvazione.

				recepito nel PTR adottato in fase di approvazione.		
7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.6	PTR - Tavole	Per la Tavola PT 10.1. "Suolo Utile Netto" si chiede la correzione della tavola e degli indici ad essa correlati sulla base della rielaborazione effettuata dalla Provincia di Brescia utilizzando gli shp file forniti da Regione Lombardia.	accolta	Si procede nel senso richiesto dall'osservazione utilizzando gli shape file forniti dalla Provincia di Brescia.
7	PROVINCIA DI BRESCIA	7.7	PTR - Tavole	Per le Tavole PT 10.1, PT 10.4, C3: nel documento Allegato 6 Aggiornamento dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 – Anno 2021 (ex art. 22 l.r. 12/2005) sono elencate le tavole del PTR integrato interessate da aggiornamenti/modifiche fra cui la Tavola 04.C1 Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile. Posto che tale tavola non è stata recepita nella Revisione del PTR adottato, ma si presume che verrà inserita insieme alle altre oggetto di modifiche/aggiornamento in sede di approvazione della revisione del PTR, si auspica la conseguente coerenza di tutte le tavole e indici ad essa correlati, dando priorità alle tavole/dati che hanno una diretta influenza nella determinazione della soglia di riduzione del consumo di suolo, vale a dire le tavole PT10.1 Suolo utile netto (ex 05.D1), PT10.4 Strategie e sistemi della rigenerazione (ex 05.D4), C3 Incidenza della rigenerazione sul suolo urbanizzato (ex 04.C3).	parzialmente accolta	La tavola PT 10.1 (ex D1) viene modificata con i perimetri aggiornati di superficie urbanizzata e urbanizzabile. Per i temi connessi alla rigenerazione (tavole C3 e PT10.4), l'eventuale aggiornamento dovrebbe riferirsi, oltre che alla superficie urbanizzata, alle aree della rigenerazione individuate nelle Carte del Consumo di Suolo (che i Comuni devono ancora per la gran parte predisporre) o, eventualmente, agli ambiti di rigenerazione individuati dai Comuni ai sensi dell'art. 8 bis l.r. 12/05. Allo stato attuale la copertura territoriale di tali dati è ancora insufficiente per poter procedere ad un complessivo aggiornamento delle tavole e degli indici connessi. Si ritiene quindi di non procedere a tale ricalcolo. In linea generale si evidenzia, comunque, che il ricalcolo degli indici del PTR è elemento complesso che, opportunamente, si ritiene di demandare ad una fase successiva (di aggiornamento) quando i dati restituiti dai Comuni (sulla base delle attività di adeguamento alla l.r. 31/14 e in particolare quelli delle Carte del Consumo di suolo) avranno raggiunto una sufficiente copertura territoriale a scala regionale. Ciò anche considerando il fatto che il ricalcolo a campione di tali indici ha dimostrato che di norma non vi sono variazioni apprezzabili alle scale regionale e provinciale/CM. Si sottolinea comunque che il tema del ricalcolo degli indici non incide sulle attività di adeguamento di Province/CM e Comuni, né sul regime giuridico delle aree interessate. Infatti l'esatta individuazione di ogni variabile connessa alle azioni di riduzione del CdS (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) e l'assunzione di un suo

						effettivo profilo tecnico/giuridico (anche conformativo) sono assegnati dalla legge (art. 10, comma 1 lett. e bis) l.r. 12/05) unicamente alla Carta del Consumo di suolo redatta dai Comuni (sulla base dei Criteri dettati dal PTR). Pertanto, ogni contenuto del PTR relativo a queste variabili (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) ha unicamente un valore ricognitivo (non conformativo), utile alla comprensione dei fenomeni di area vasta e alla declinazione della pianificazione di scala regionale.
7	COMUNE DI POZZOLENGO	8.1	PTR - Tavole	Si chiede, per le Tavole PT 10.3 Qualità Agricola del Suolo Utile Netto e PT 10.1 Suolo Utile Netto, di escludere il terreno identificato al Fg. 13 map. 8 di superficie 1040 mq dal conteggio del suolo utile netto in quanto area compromessa all'uso agricolo. Estratto di mappa allegato.	non accolta	Come già indicato in sede di controdeduzione all'Integrazione del PTR alla l.r. 31/14, ogni contenuto del PTR relativo alle variabili di riferimento per la riduzione del CdS (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) ha unicamente un valore ricognitivo (non conformativo), utile alla comprensione dei fenomeni di area vasta e alla declinazione della pianificazione di scala regionale. L'esatta individuazione di ogni variabile connessa alle azioni di riduzione del CdS (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) e l'assunzione di un suo effettivo profilo tecnico/giuridico (anche conformativo) sono assegnati dalla legge (art. 10, comma 1 lett. e bis) l.r. 12/05) unicamente alla Carta del Consumo di suolo redatta dai Comuni sulla base dei Criteri dettati dal PTR. Pertanto si rimanda ai Criteri del PTR per l'esatta classificazione del terreno all'interno della Carta del Consumo di suolo comunale.
9	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	9.1	Altro	Nessuna osservazione presentata		si prende atto
10	ASSOCIAZIONI AICAP ed ANACS	10.1	PVP	Le osservazioni presentate riguardano elaborati grafici (Tavola E - Strade panoramiche) e articoli della Normativa del PPR vigente (PTR 2010), ovvero l'Art.16 bis, comma 4, lett. V. Segnalano che l'art. del PPR vigente si pone in contrasto con quanto disposto dall'art.153 del Codice	parzialmente accolta	L'osservazione fa riferimento erroneamente ad alcuni articoli della normativa del PPR vigente (artt. 16 bis e 26) interessando in particolare la collocazione della cartellonistica pubblicitaria. Ciò premesso si precisa che la Disciplina relativa alle aree tutelate per legge ai sensi degli artt. 136

			<p>(D.Lgs.42/2004) e con il DPR 31/2017, che non pongono un divieto assoluto di posa in opera di cartellonistica pubblicitaria.</p> <p>Propone pertanto di integrare l'art.16 bis, comma V: <i>"la collocazione di cartellonistica ed altri mezzi pubblicitari può essere consentita a condizione che sia autorizzata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del Sovrintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela"</i>.</p> <p>Propongono inoltre la seguente modifica all'art.26, comma 17 (eliminando il divieto all'esterno dei centri abitati):</p> <p><i>"Le province ed i comuni nonché gli enti interessati alla gestione della viabilità, assumono ogni iniziativa per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici, fatte comunque salve le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché, negli ambiti oggetto di specifica tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, dei disposti degli articoli 153, 162 e 168 dello stesso D. Lgs. 42/2004; lungo i tratti stradali indicati nella tavola E del presente piano come "strade panoramiche" è consentita l'installazione di nuova cartellonistica pubblicitaria all'interno dei centri abitati e all'esterno dei centri abitati è sottoposta al previo parere favorevole dell'amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela"</i></p> <p>Infine si richiede che i mezzi pubblicitari di cui all'allegato B.36 del D.P.R. 31/2017 possano essere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, come prevede la norma, individuando all'uopo specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico, dimensionali e costruttive, suggerendo di realizzare un documento integrativo da definire mediante un confronto con le associazioni di categoria.</p>		<p>e 142 del D.Lgs. 42/2004 è stata rivista integrando i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale vigente (2010).</p> <p>Nello specifico:</p> <p>l'art. 22 "Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico" viene aggiornato riprendendo puntualmente quanto riportato nel PPR 2010;</p> <p>l'art.35.1 "Tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico" viene aggiornato come segue:</p> <p><i>Le province ed i comuni nonché gli enti interessati alla gestione della viabilità, assumono ogni iniziativa per ridurre la presenza della cartellonistica lungo i tracciati viabilistici di interesse storico-culturale e paesaggistico, fatte comunque salve le disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché negli ambiti oggetto di specifica tutela ai sensi della Parte III del DLGS 42/2004, dei disposti degli artt. 49, 153,162,168 dello stesso DLGS 42/2004; fino all'adeguamento di cui al primo periodo, lungo i tratti viabilistici indicati nella tavola PR2 del presente piano come "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo" come tracciati guida-paesaggistici e strade panoramiche (meglio identificate nel documento Repertori) è fatto comunque divieto di installare nuova cartellonistica pubblicitaria all'esterno dei centri abitati. Gli enti competenti provvedono inoltre alla graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei contratti in essere.</i></p>
--	--	--	--	--	--

11	ITALIA NOSTRA LOMBARDIA	11.1	Altro	Vengono ribadite le considerazioni fatte nella precedente fase di VAS, affermando che il PVP non può surrogare in alcun modo il Piano paesaggistico vigente e nemmeno rappresentare l'anticipazione (peraltro condizione giuridica inesistente) di un futuro strumento co-pianificato con il Ministero, in quanto è strumento atipico non legittimabile ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e neanche ai sensi della legge 12/2005. Si ritiene altresì che il PVP sia uno strumento ambiguo suscettibile di ingenerare comportamenti successivi impropri e di indurre incertezza e confusione applicativa ad alto rischio di contenzioso	accolta	<p>Nella Disciplina viene puntualmente precisata la natura e gli effetti giuridici della revisione del Piano in corso e che il presente Piano non ha validità di Piano co-pianificato con il Ministero della Cultura ai sensi del D.Lgs. 42/2004. All'art. 3 si specifica inoltre che: <i>“Le attività di co-pianificazione sono attualmente in corso nel rispetto dei contenuti del “Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ministero della Cultura per l'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio” e che il PPR 2022 in esame costituisce la componente paesaggistica del PTR e sostituisce, a tutti gli effetti, il Piano Paesaggistico Regionale 2010.”</i></p> <p>La Disciplina è stata integrata con i contenuti della normativa del PPR vigente (DCR n.951/2010) per quanto riguarda le aree tutelate per legge ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.</p> <p>Sono inoltre introdotte alcune puntuali integrazioni nelle schede degli Ambiti geografici di paesaggio (AGP) volte a rafforzare la tutela della componente storico culturale dei territori.</p>
12	CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO	12.1	PTR - Strumenti operativi	Si chiede di valutare la possibilità di introdurre nell'elenco delle opere che attengono agli obiettivi prioritari della Variante al PTR gli interventi programmati dal “Piano Comprensoriale di Bonifica di Irrigazione e Tutela del territorio rurale”, così da fornire loro immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT e altri strumenti di settore, comportando ogni conseguente effetto e vincolo conformativo della proprietà.	non accolta	La richiesta al momento non può essere accolta. Gli interventi citati potranno, tuttavia, essere proposti per l'inserimento fra le misure del PGRA e, solo in questo caso e se soddisfano le condizioni necessarie, potranno rientrare fra gli obiettivi prioritari del PTR attraverso gli aggiornamenti annuali.

12	CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO	12.2	PTR - Documento di Piano	Nella descrizione del Progetto strategico denominato "PGRA 2021-2027: attuazione e realizzazione delle misure di prevenzione del rischio idraulico nella ARS del Fiume Po – revisione, adeguamento e potenziamento del sistema arginale e valorizzazione del Fiume Po" si ritiene utile specificare, come riportato nella l.r. 31/2008, che la previsione del Piano Comprensoriale "ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste".	non accolta	La precisazione richiesta non si ritiene necessaria, trattandosi di un disposto di legge e quindi comunque valido. Precisazioni analoghe andrebbero, altrimenti, fatte anche per tutti gli altri strumenti di pianificazione citati nel testo.
13	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	13.1	Altro	Viene auspicata una rapida attuazione del protocollo di intesa con il Ministero della cultura per l'adeguamento del PVP al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Viene inoltre auspicato un maggior coinvolgimento degli Enti Parco con ruoli consultivi e collaborativi all'interno di tavoli di lavoro, Osservatorio del paesaggio e altri elementi individuati da Regione.	accolta	Si prende atto e si richiama la disponibilità di Regione Lombardia ad avviare il protocollo di intesa e a interloquire con gli Enti Parco.
13	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	13.2	PVP - Schede AGP	Viene evidenziato che il territorio del Parco ricade in 8 diversi AGP e ciò potrebbe creare difficoltà di gestione, nonché una proliferazione di norme specifiche nella fase di adeguamento del PTC del Parco alle previsioni del PTR/PVP, pertanto, si ritiene necessario un lavoro di sintesi/semplificazione e omogeneizzazione delle norme e dei criteri.	non accolta	Gli Ambiti Geografici di Paesaggio sono delineati in coerenza con gli Ambiti Territoriali Omogenei di cui alla L.r. 31/2014. Si riconosce la difficoltà di consultazione di molteplici Schede ma, allo stato attuale non è prevista l'elaborazione di una scheda di sintesi specifica per il Parco Lombardo Valle del Ticino o di altre situazioni territoriali analoghe. Si rimanda all'Ente Parco il lavoro di sintesi e di omogeneizzazione di norme e criteri in sede di coerenza del PTC del Parco con il PVP, confermando la piena disponibilità di collaborazione e supporto da parte di Regione Lombardia.
13	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	13.3	PVP - Tavole	In relazione alla Tavola PR2 Elementi Qualificanti il Paesaggio Lombardo, si chiede che siano individuate come elementi qualificanti le ultime aree a brughiera presenti sul territorio regionale, di cui quella di Tornavento a Lonate Pozzolo risulta una delle più ampie e significative. Conseguentemente occorre inserire un apposito articolo nella Disciplina.	non accolta	Il tema della brughiera di Tornavento è già stato affrontato in sede di VAS in relazione alla richiesta, accolta, di integrazione della scheda 30.2 degli AGP (Oss. n. 101), nella sezione "Ecosistemi, ambiente e natura". Il DUSAF non rappresenta specificamente le brughiere, includendole all'interno dei cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive. Pertanto, non è possibile identificare le sole brughiere.

13	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	13.4	PVP - Disciplina	<p>In relazione all'Art. 41 - si chiedono le seguenti modifiche:</p> <p>1) al comma 2 (esame paesistico per interventi di trasformazione dell'assetto vegetazionale su parchi, giardini e viali di interesse storico) che venga stralciato il riferimento ai Parchi in quanto, trattandosi di aree tutelate per legge, ad esse si applica la disciplina ex art. 146 del Codice;</p> <p>2) al comma 3 (non sono soggetti a esame paesistico i progetti soggetti ad autorizzazione paesaggistica) si ritiene opportuno riformulare il periodo in quanto, così espresso, fa intendere che i progetti esclusi da autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 debbano invece essere sottoposti a esame paesistico.</p>	parzialmente accolta	<p>1) accolta, si stralcia la parola "Parchi";</p> <p>2) non accolta: si richiama il comunicato regionale del 22 ottobre 2018 n. 145 "Esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica (ex DPR 31/2017) ed esame paesistico ex art. 35 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale" – BURL Serie Ordinaria 29/10/2018.</p>
13	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	13.5	PTR - Criteri	<p>Vengono formulate le seguenti richieste:</p> <p>a) che per gli insediamenti logistici si inserisca il riutilizzo e il recupero di aree già impermeabilizzate e degradate in modo esplicito nei criteri per i Comuni e le Province;</p> <p>b) che laddove si prevede il consumo di suolo libero sia richiesta a titolo compensativo, la decostruzione e de-impermeabilizzazione di ambiti urbanizzati;</p> <p>c) nella sezione dove si afferma che i Parchi "sono inadatti all'insediamento di nuove strutture di logistica ad eccezione delle porzioni di competenza comunale e di eventuali attività di supporto ai terminal intermodali...", andrebbe specificato che l'ammissibilità dovrà tenere comunque conto della conformità agli strumenti pianificatori dei Parchi;</p> <p>d) che i Parchi siano inseriti tra i soggetti con cui operare un confronto nella fase di individuazione, da parte di Province e CM, degli insediamenti di logistica di portata sovracomunale.</p>	parzialmente accolta	<p>a) La l.r. 12/05, così come modificata e integrata dalla l.r. 18/19 sulla rigenerazione urbana e territoriale prevede già che il documento di piano del PGT individui le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree della rigenerazione (cfr. art. 8, comma 2, lettera e sexies). Allo stesso modo sono orientati i Criteri del PTR al cap. 3.1.5 "Insediamenti Logistici".</p> <p>b) La possibilità di decostruzione e de-impermeabilizzazione, pur condivisibile quale principio generale, non può prescindere dalle potenzialità e possibilità effettivamente disponibili caso per caso. Il rimando all'insediamento di attività logistiche unicamente su aree già impermeabilizzate o con compensazioni ambientali appare eccessivamente vincolante per un settore comunque determinante per l'economia lombarda e che ha assunto un ruolo ancor più strategico durante l'emergenza pandemica. Non si ritiene pertanto opportuno introdurre tale principio in via generale.</p> <p>c) A prescindere dai Criteri dettati dal PTR per la compatibilità degli interventi di logistica restano ovviamente salve le indicazioni dei PTC dei Parchi, che, fondandosi su presupposti di legge, non necessitano di ulteriori specificazioni atte a garantirne l'applicazione e la vigenza. Ad ogni modo, in accoglimento di questo punto e del successivo punto d), si aggiunge una precisazione</p>

						nei Criteri e indirizzi per la pianificazione locale, al paragrafo Insediamenti logistici.
13	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	13.6	PTR - Analisi	Si chiede di rettificare il riferimento ai SIC con le ZSC e inserire come elementi di valore emergenti anche i riconoscimenti UNESCO di Riserva della Biosfera	accolta	Si procede con l'aggiornamento del Documento Analisi sulla base di quanto richiesto
13	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	13.7	PTR - Strumenti operativi	In merito al Paragrafo 3.2.2 Zone di Salvaguardia Ambientale, occorre un richiamo alle Riserve della Biosfera in coerenza con quanto riportato nella Tavola PT7. Si segnala che nel medesimo paragrafo si fa riferimento solo alla Riserva MAB Valle Camonica. Nella tabella di cui al paragrafo 6, sarebbe utile aggiungere le indicazioni dirette, se esplicitate nei diversi strumenti normativi, da recepire nei PTC dei Parchi.	accolta	Si procede con l'integrazione dell'area Riserva della Biosfera "Ticino Valle Grande Verbanò" al Cap. 3.2.2
14	ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI PROVINCIA DI MILANO	14.1	Altro	Vengono formulate alcune considerazioni di carattere generale: 1) occorre un processo di accompagnamento all'attuazione del Piano che supporti la trascrizione dei contenuti paesaggistici dalla scala regionale a quella comunale, e gli ordini professionali e le associazioni culturali che si occupano di paesaggio possono contribuire efficacemente alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie (attualmente carenti) e alla diffusione della cultura del paesaggio; 2) si evidenzia la difficoltà nell'orientarsi e "navigare" all'interno dei contenuti del Piano: si segnala l'opportunità di ipotizzare un supporto per la 'navigazione' schematizzando e sintetizzando i temi di approfondimento che è necessario articolare a livello locale e dando dei supporti sia concettuali sia operativi. 3) si evidenzia come, la mancata copianificazione Stato-Regioni, prevista dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, di fatto inficia il valore normativo del PVP e lo riduce a grande quadro di riferimento conoscitivo senza assicurare effettiva coerenza alle sue disposizioni. Ciò ha ricadute sul piano operativo per Enti e professionisti impegnati nella revisione dei PGT, nell'approntamento di Piani attuativi o di singole trasformazioni, i cui contenuti paesaggistici si trovano a dover essere discussi caso per caso in	non accolta	1) si prende atto; i suggerimenti verranno considerati nella fase attuativa a seguito della approvazione del piano. 2) Si evidenzia che, a seguito della pubblicazione per la Vas, è stato implementato nel documento di piano il capitolo "Guida alla lettura". Inoltre, analogamente a quanto fatto per il PTR/PPR vigente, verrà elaborato un documento di sintesi per agevolare la conoscenza dei contenuti specifici del Piano. 3) Il PVP è parte integrante del PTR in attuazione della l.r. 12/2005, ricordando che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l.r. 12/2005, il PTR costituisce "atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province". Il PTR-PVP è un'importantissima occasione per mettere, in attesa del completamento della co-pianificazione, il paesaggio al centro della pianificazione territoriale ed urbanistica, per la relativa tutela e valorizzazione, nonché quale volano per l'incremento dell'attrattività del territorio regionale. Obiettivo fondamentale della presente revisione del PTR è quello di conseguire una maggiore integrazione tra piano territoriale regionale e la componente paesaggistica, che si arricchisce di strumenti operativi e di cartografia di dettaglio rivolti agli Enti Locali per orientare e migliorare la

				manca di una normativa condivisa e avallata oltre che da Regione da Ministero dei Beni Culturali.		pianificazione del paesaggio. In tal senso il PVP anticipa parte dei contenuti che saranno opportunamente sviluppati nel percorso di copianificazione con il MIC in corso.
14	ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI PROVINCIA DI MILANO	14.2	PVP - Schede aggregazioni	Si esprime apprezzamento circa le aggregazioni di vincolo riconoscendo che può rappresentare un utile strumento di supporto alle valutazioni delle Commissioni locali del paesaggio, ma sarebbe opportuno che Regione avvii un processo di attuazione del Piano, indicando, ad esempio, l'obbligatorietà di assumere tali quadri conoscitivi di scala sovralocale alla base delle singole valutazioni di compatibilità paesaggistica che, altrimenti, rischiano di rimanere altamente discrezionali e, soprattutto, di non considerare aspetti paesaggistici dettati da ambiti omogenei e che vanno al di là dei singoli confini amministrativi.	non accolta	L'osservazione risulta pertinente ma non accoglibile in quanto, come stabilito nelle Direttive di cui all'art. 23 della Disciplina, il contenuto delle Schede delle aggregazioni è da considerarsi uno strumento di orientamento per la pianificazione urbanistico territoriale e paesaggistica degli enti territoriali e per le attività delle Commissioni paesaggistiche locali. La componente prescrittiva e l'obbligatorietà sarà valutata ed approfondita in sede di co-pianificazione con il competente MIC.
14	ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI PROVINCIA DI MILANO	14.3	PVP - Tavole	Si valuta opportuno dare più peso alla Carta Condivisa del Paesaggio per garantire continuità nei diversi livelli di pianificazione in quanto si riconosce che occorre un ulteriore passaggio di scala e una traduzione efficace, alla scala locale, dei contenuti paesaggistici delineati alla scala degli Ambiti Geografici di Paesaggio e delle aggregazioni di vincolo	non accolta	La redazione della Carta Condivisa del Paesaggio, come elaborato del PGT, è regolata dalla D.g.r. 1681/2005 "Modalità per la pianificazione comunale".
14	ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI PROVINCIA DI MILANO	14.4	Altro	Si denuncia un impoverimento generale nel trattamento del tema del degrado paesistico rispetto al PPR vigente che, nell'indicazione tanto dei fenomeni che delle sue cause, indirizza più efficacemente le strategie di riqualificazione e programmazione volte a prevenire i fenomeni di degrado. Pertanto, si richiede la reintegrazione della ricchezza delle elaborazioni precedenti nei documenti del PVP e l'indicazione di un ulteriore sviluppo del tema a scala comunale.	accolta	Si integra la Disciplina con un nuovo articolo (40) relativo alle aree e agli ambiti degradati. La presente Revisione del Piano affronta il tema del degrado, soprattutto di origine antropica, all'interno del PTR ed anche in modo puntuale e di dettaglio nelle schede degli AGP del PVP. Data la complessità dell'argomento, ci si propone di affrontare anche a livello paesaggistico le tematiche del degrado in sede di co-pianificazione con il Ministero della Cultura nell'ambito dell'adeguamento del Piano ai disposti del DLgs. 42/2004.
15	AUTODEMOLIZIONI MAURO S.R.L.		PTR - Tavole	Lo scrivente è titolare di attività di autodemolizione sita in via San Maurizio al Lambro nel Comune di Sesto San Giovanni. In considerazione degli accordi con il Comune per il trasferimento dell'attività in altra sede più adeguata unitamente alla cessione in permuta dell'area ed immobili siti in via San Maurizio al Lambro nonché dell'area ubicata a sud	non accolta	L'indicazione dell'osservante riguardo il documento osservato è erronea, in quanto la tavola in questione, di cui viene anche riportato uno stralcio, appartiene al PVP. L'osservazione non è comunque pertinente in quanto nella Tavola PR2 sono riportati i confini dei Parchi regionali, che, ai sensi del D.Lgs 42/2004 lettera f), sono assoggettati a tutela paesaggistica. Si rimanda

				dell'autodemolizione (mapp. 181), si chiede che Regione Lombardia individui nella Tavola PR2_C l'area di via Manin (mappale 138 Foglio 12 Catasto dei terreni del Comune di Sesto San Giovanni), con destinazione ad "ambito produttivo", come ambito di ricollocazione dell'attività dell'Autodemolizioni Mauro. Di conseguenza, si chiede anche l'aggiornamento del Documento di Piano e dei Criteri e indirizzi per la pianificazione		pertanto al livello di pianificazione del Parco stesso e dello strumento comunale l'individuazione delle destinazioni urbanistiche e/o funzionali.
16	COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA	16.1	PVP - Tavole	Si segnala che nelle tavole PR2 A, B, C, D non compare il dominio sciabile interno alla Comunità Montana Val Brembana nonostante le aree sono state cartografate nei Piani di Indirizzo Forestale vigenti e i relativi poligoni sono stati trasmessi a Regione Lombardia e a Provincia di Bergamo per l'adeguamento dei rispettivi piani territoriali	non accolta	Le cartografie sono state aggiornate inserendo la perimetrazione dei domini sciabili qualora individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi).
16	COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA	16.2	PVP - Disciplina	1) In relazione all'Art. 15 bis Perimetrazione Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle Aree alpine ed appenniniche, si segnala che viene perimetrata un'estesa area che include anche nuclei abitati e comprensori sciistici che mal si adattano alla definizione di "elevata naturalità". 2) In relazione all'Art. 15 bis, la seguente prescrizione: "è comunque vietata la riduzione di superfici boscate di conifere o faggete" risulta in contrasto con i Piani di Indirizzo Forestale ai sensi LR 31/08, di cui la Comunità Montana si è dotata e che hanno previsto la trasformabilità delle aree boscate per le diverse fattispecie di intervento, definendo specifici indici di compensazione, anche in ambiti di elevata naturalità.	parzialmente accolta	1. Gli ambiti di cui all'Art. 15bis, come rappresentati nelle tavole PR2, escludono le superfici urbanizzate esistenti, le superfici urbanizzabili vigenti all'entrata in vigore della L.r. 31/14 e le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dai PTCP, PTC dei parchi o eventuali PTRA. In sede di maggior definizione e sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi, gli enti territoriali con competenza di governo del territorio possono definire, con maggiore precisione e in coerenza con l'effettiva realtà dei luoghi, i perimetri degli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità. Il processo di maggior definizione dovrà escludere da tali ambiti: a) la superficie urbanizzata esistente; b) la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14, ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dai PGT a superficie agricola o naturale, per effetto dell'adeguamento dei piani alla l.r. 31/14, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo (di cui all'art. 2 della l.r. 31/2014); c) le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di governo del territorio (PTCP, PTC dei Parchi o da eventuali

						<p>PTRA) alla data di adozione del PPR come definiti al comma 4 dell'art. 15. Fino all'avvenuto adeguamento di cui sopra, continua a trovare applicazione il contenuto dell'ex art. 17 del PPR 2010.</p> <p>2) Si elimina il riferimento a "conifere e faggete" in quanto non coerente con la normativa nazionale in materia. L'art. 15 bis comma 5 lett. b) è stato aggiornato specificando che "La trasformazione di aree boscate è ammessa ove previsto dai Piani di Indirizzo Forestale (PIF) redatti ai sensi dell'art. 43, c. 4, della l.r. 31/2008;"</p>
17	SOCIETÀ TREVIZA S.A.S. di DEPONTI DARIO	17.1	PTR - Tavole	<p>Si chiede di classificare l'area di proprietà denominata "Laghetto Treviza", utilizzata per attività di ristorazione, sport e tempo libero fin dalla dismissione dell'attività estrattiva, come superficie urbanizzata nelle tavole PT10.1 - PT10.2 - A4 - A5 - A7 - B - C1 - C2 del PTR e PR2C - PR3.1 - PR3.2C - QC2.1 - QC4.1 del PVP.</p> <p>L'area in oggetto risulta destinata nel PGT vigente come "Servizi prevalentemente ineditificati".</p>	non accolta	<p>Come già indicato per altre controdeduzioni, ogni contenuto del PTR (in questo caso le tavole PT10.1 - PT10.2 - A4 - A5 - A7 - B - C1 - C2) relativo alle variabili di riferimento per la riduzione del Consumo di Suolo (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) ha unicamente un valore ricognitivo (non conformativo), utile alla comprensione dei fenomeni di area vasta e alla declinazione della pianificazione di scala regionale. Il tutto sulla base di quanto possibile dalle letture e dalle interpretazioni di scala regionale.</p> <p>L'esatta individuazione di ogni variabile o classificazione connessa alle azioni di riduzione del Consumo di Suolo (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) e l'assunzione di un loro effettivo profilo tecnico/giuridico (anche conformativo) sono invece assegnati dalla legge (art. 10, comma 1 lett. e bis) l.r. 12/05) unicamente alla Carta del Consumo di suolo redatta dai Comuni sulla base dei Criteri dettati dal PTR. Ad essa deve riferirsi l'osservante.</p>
17	SOCIETÀ TREVIZA S.A.S. di DEPONTI DARIO	17.2	PVP - Tavole	<p>Si chiede di eliminare la rappresentazione della fascia di tutela di 300 m dei laghi prevista all'art. 142, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 nella QC7.1C, come stabilito all'art. 13 della Disciplina del PVP che esclude gli specchi d'acqua derivanti da attività estrattive.</p>	accolta	<p>Errore materiale si provvede alla modifica.</p>
18	ASSOCIAZIONE ASPESI	18.1	PTR - Criteri	<p>In riferimento al paragrafo 4.2 Glossario del fascicolo Criteri:</p>	non accolta	<p>Si premette che l'osservazione chiede la modifica radicale di un insieme di contenuti dell'Integrazione</p>

			<p>1) si segnala una differenza tra le definizioni di superficie agricola (punto 1.1) e quella di superficie agricola o naturale (punto 1.3) contenute nel Glossario (paragrafo 4.2). Al fine di evitare equivoci chiede di uniformarle secondo la definizione proposta dall'osservazione;</p> <p>2) Si chiede che dalla definizione di suolo libero, punto 4) del Glossario, siano escluse le superfici urbanizzabili e le "aree della rigenerazione punto 5 del Glossario;</p> <p>3) Si argomenta che la soglia di riduzione del consumo di suolo non può che riferirsi esclusivamente al suolo agricolo e non al suolo libero. In alternativa propone altre modalità di computo della soglia di riduzione del Consumo di suolo;</p> <p>4) Si chiede di eliminare la definizione per l'Indice di urbanizzazione Territoriale per semplificare l'attuazione delle previsioni di Piano, in quanto tale indice non ha alcuna concreta utilità;</p> <p>5) Si propone di eliminare, dalla definizione di "Indice di suolo utile netto", il fatto che tale indice sia considerato dalle Province/CM anche "per gruppi di comuni o singoli comuni" ai fini della definizione della soglia di riduzione del consumo di suolo per Ato.</p> <p>6) Con riferimento al paragrafo 4.2.2 Soglia di Riduzione del fascicolo Criteri, dopo disamina delle soglie di riduzione previste dal PTR, si argomenta che l'individuazione delle soglie regionali di consumo di suolo, riferendosi al suolo libero, oltre che in frontale contrasto con gli obiettivi stessi del Piano e, prima ancora, della l.r. 31/2014, è illogica e irrazionale; si chiede quindi l'eliminazione della parte del PTR che indica le soglie di riduzione del Consumo di suolo per le diverse Province e per le diverse destinazioni funzionali.</p> <p>7) In riferimento al paragrafo 4.2.3. Stima dei fabbisogni, chiede che venga integralmente eliminato.</p> <p>8) In riferimento al paragrafo 4.3.3 Criteri insediativi, si ritiene opportuno eliminare dal criterio l'obiettivo di compattezza delle forme urbane;</p>	<p>del PTR alla l.r. 31/14, da tempo approvata (DCR 411 del 19 dicembre 2018) ed efficace (BURL n. 11 Serie Avvisi e concorsi del 13 marzo 2019) ed integralmente e identicamente confluita all'interno della Revisione Generale del PTR.</p> <p>L'accoglimento di tali richieste comporterebbe la pressoché completa disarticolazione dei criteri del PTR per la riduzione del consumo di suolo vigenti da tempo, inficiando di conseguenza anche il copioso lavoro di adeguamento della pianificazione sotto-ordinata ormai compiuto da centinaia di Comuni, da diverse Province e dalla Città Metropolitana di Milano.</p> <p>Infatti le richieste di modifica delle definizioni del Glossario, formulate con carattere assertivo, non sembrano valutare le ricadute d'insieme che l'eventuale accoglimento determinerebbe sull'operatività del PTR rispetto all'obiettivo di riduzione del Consumo di suolo fissate dalla l.r. 31/14. Peraltro alcune di tali richieste (vedasi tra le altre l'eliminazione della stima dei fabbisogni) sembrano porsi in aperto contrasto con gli stessi contenuti della l.r. 31/14.</p> <p>Questi problemi non sono risolvibili con le proposte di diversa declinazione del Piano formulate dall'osservazione.</p> <p>Tra l'altro si evidenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che le definizioni ritenute inutili (vedasi l'Indice di Urbanizzazione territoriale) hanno sempre specifiche ricadute sulle azioni di riduzione del Consumo di suolo da parte dei Comuni; - che il principio di compattezza della forma urbana è obiettivo di sostenibilità ambientale da anni consolidato in qualsiasi livello di pianificazione territoriale o urbanistica; - che la definizione di interventi "approvati" trova nel diritto urbanistico precisi riferimenti (a seconda del titolo autorizzativo sotteso alla trasformazione) che non necessitano di ulteriori chiarimenti. <p>Si ricorda, infine, che la maggior parte delle osservazioni erano già state presentate in fase di pubblicazione dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, e in quella sede già contro dedotte.</p>
--	--	--	--	--

				9) in riferimento al paragrafo 4.4.2 Carta del consumo di suolo, elementi dello stato di fatto e di diritto, si chiede che nella definizione di "Superficie urbanizzata" sia definito in modo molto più preciso cosa si intenda per "interventi di trasformazione approvati".		
18	ASSOCIAZIONE ASPESI	18.2	PVP - Disciplina	<p>Vengono segnalate alcune osservazioni in merito agli articoli della Disciplina.</p> <p>1) viene richiesto di integrare l'articolo 13 Bis "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi", permettendo gli interventi di nuova costruzione previo parere della commissione per il paesaggio;</p> <p>2) art. 15.1 "Aree Alpine", viene richiesto di integrare l'articolo permettendo gli interventi di nuova costruzione previo parere della commissione per il paesaggio;</p> <p>3) art.15bis "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle Aree alpine ed appenniniche", viene richiesto di integrare l'articolo permettendo gli interventi di nuova costruzione previo parere della commissione per il paesaggio;</p> <p>4) art. 32 "Marcite, fontanili e sistemazioni irrigue tradizionali", permettendo anche gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con vincolo di mantenimento del sedime.</p>	parzialmente accolta	<p>1) parzialmente accolta, gli enti locali, in sede di adeguamento dei propri strumenti territoriali, sulla base del principio di maggior definizione, possono rivedere le superfici urbanizzabili vigenti alla data di entrata in vigore della l.r.31/14, nel rispetto del "bilancio ecologico del suolo" di cui all'art.2 della l.r. 31/14</p> <p>2) parzialmente accolta, la norma è stata integrata prevedendo delle deroghe fra cui la possibilità di realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi relativi al completamento della superficie urbanizzata, come definita dall'integrazione del PTR ai sensi della l.r.31/2014 per la riduzione del consumo di suolo (D.C.R 411 del 19/12/2018), e all'ampliamento delle costruzioni esistenti; - interventi ricadenti nella superficie urbanizzabile presente all'entrata in vigore della l.r. 31/2014 (compresi gli interventi di cui alle lett. e) ed f) del comma 1, articolo 3, del DPR n. 380) ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dal PGT a superficie agricola o naturale per effetto dell'adeguamento dei Piani alla l.r. 31/2014, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo. <p>Resta comunque possibile la revisione delle superfici urbanizzabili vigenti alla data di entrata in vigore della l.r.31/14, nel rispetto del "bilancio ecologico del suolo" di cui all'art.2 della l.r. 31/14.</p> <p>3) parzialmente accolta, la norma è stata integrata facendo salvi gli interventi di cui all'art.15 comma 9 lettere a),b),c),d),e) e comma 13.</p> <p>4) Art. 32: non accolta; le prescrizioni contenute nella Disciplina si applicano solo alle porzioni che</p>

						hanno mantenuto un'effettiva naturalità e che non sono state oggetto di antropizzazione.
19	SOCIETÀ C. R. SVILUPPO S.R.L.	19.1	PTR - Tavole	<p>Si chiede di classificare l'area di proprietà come "Superficie urbanizzabile" nelle tavole C1 del PTR e PR2C del PVP e come "Ambito di trasformazione su superficie non urbanizzata" nella tavola C2 del PTR.</p> <p>Nel PGT vigente del Comune di Cerro Maggiore l'area in oggetto risulta da sottoporre ad Accordo di Programma, individuata nelle "schede delle aree di trasformazione" come Ambito A, sotto-ambito A1 destinato all'insediamento di funzioni di eccellenza ed elevata attrattività di utenza.</p>	accolta	<p>Le varie classificazioni delle tavole C.1 e C.2 (riportate nelle Tavole PR2) adottate derivano dai dati trasmessi dai Comuni in sede di consegna digitale del PGT.</p> <p>Tali dati sono stati aggiornati dai Comuni in sede della cosiddetta "Indagine offerta PGT" realizzata da Regione Lombardia, in collaborazione con province/CM e Comuni nel 2020.</p> <p>In sede di approvazione della Revisione Generale del PTR le tavole C1 e C2 vengono aggiornate sulla base di questa nuove informazioni.</p> <p>Da quanto risulta dai dati trasmessi da Cerro Maggiore in sede di Indagine Offerta PGT l'area oggetto di osservazione è classificabile come "Ambito di trasformazione su superficie non urbanizzata" e, conseguentemente come "Superficie urbanizzabile".</p> <p>Pertanto, le tavole C1 e C2 aggiornate della revisione del PTR riportano correttamente tale indicazione. Sulla base delle nuove informazioni fornite dal Comune l'osservazione può quindi considerarsi accolta.</p> <p>In ogni caso, a prescindere da quanto sopra, si ricorda che ogni contenuto del PTR (in questo caso le tavole PT10.1 - PT10.2 - A4 - A5 - A7 - B - C1 - C2) relativo alle variabili di riferimento per la riduzione del CdS (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) ha unicamente un valore ricognitivo (non conformativo), utile alla comprensione dei fenomeni di area vasta e alla declinazione della pianificazione di scala regionale. Il tutto sulla base di quanto possibile dalle letture e dalle interpretazioni di scala regionale e dai materiali trasmessi da Comuni.</p> <p>L'esatta individuazione di ogni variabile o classificazione connessa alle azioni di riduzione del CdS (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) e l'assunzione di un loro effettivo profilo tecnico/giuridico (anche conformativo) sono invece assegnati dalla legge</p>

						(art. 10, comma 1 lett. e bis) l.r. 12/05) unicamente alla Carta del Consumo di suolo redatta dai Comuni sulla base dei Criteri dettati dal PTR. Ad essa deve quindi riferirsi l'osservante per ogni profilo giuridicamente rilevante, a prescindere dagli eventuali difformi contenuti delle tavole della Revisione Generale del PTR.
20	CANTONI S.R.L.	20.1	PVP - Tavole	Lo scrivente è titolare di attività di autodemolizione sita in Via Chiesa Rossa 57 a Milano e ricadente all'interno del perimetro del Parco Sud di Milano. Tuttavia, si dichiara che l'area non è assoggettata a vincolo paesaggistico derivante dal Parco in quanto la stessa è inserita in zona B1 dal PGT vigente alla data del 6/9/1985. Pertanto, si chiede che venga modificata la Tavola PR2 C stralciando l'area in oggetto dal vincolo paesaggistico.	non accolta	L'osservazione non è pertinente in quanto nella Tavola PR2 sono riportati i confini dei Parchi regionali, che, ai sensi del D.Lgs 42/2004 lettera f), sono assoggettati a tutela paesaggistica. Si rimanda al livello di pianificazione del Parco e/o dello strumento comunale l'individuazione delle destinazioni urbanistiche e/o funzionali.
21	PROVINCIA DI LODI	21.1	PTR – Criteri e Analisi	Vengono segnalate alcune imprecisioni nei documenti: a pag. 184 del documento Criteri è presente un refuso riferito a Cremona; a pagina 119 dell'elaborato Analisi è presente un riferimento errato alla presenza del Fiume Po. Si ritiene inoltre che alle pagine 118-121 delle Analisi non sia pienamente colta la differenza tra i due ATO della Provincia di Lodi.	accolta	Si prende atto del refuso segnalato a pag. 184 dei Criteri, che viene corretto. Si correggono gli errori contenuti nell'elaborato di Analisi a pag. 119 (Fiume Po). Anche in riferimento a quanto segnalato al successivo punto, vengono integrati, per quanto ritenuto necessario, i contenuti delle pagine 118-121 delle Analisi, riferiti alla descrizione dei due ATO, nonché i Criteri per ATO.
21	PROVINCIA DI LODI	21.2	PTR	L'osservazione rileva che al Cap. 1.1 Quadri di Progetto dell'elaborato Strumenti Operativi, nella sezione, che illustra il significato della Tavola PT3, il Territorio lodigiano sia inquadrato nella funzione strategica di connessione logistica tra Milano e Piacenza lungo le dorsali infrastrutturali. Tale rappresentazione non trova però riscontro, in primis, nella stessa Tavola PT3. Rileva inoltre che nella descrizione degli Ato della Provincia di Lodi, nell'elaborato Criteri e Indirizzi per la Pianificazione (pag. 183 e segg.) e nell'elaborato Analisi (pag. 118 e segg.), non si fa cenno della tensione logistica che caratterizza questi territori. Chiede pertanto: - di coerenza gli elaborati Criteri e Indirizzi per la Pianificazione (pag. 183 e segg.), Analisi pag. (118 e segg.) e la Tavola PT3, con il riconoscimento della natura e della vocazione	parzialmente accolta	Si evidenzia che la Tavola PT3 indica gli elementi infrastrutturali strategici della Regione, tra cui i principali nodi di intermodalità della logistica (riconosciuti come elementi di sostenibilità della stessa), nonché i terminal intermodali e le zone logistiche semplificate. Tale lettura sintetica consente di restituire i punti di forza del sistema regionale attorno a cui organizzare scelte strategiche per le diverse politiche infrastrutturali, ivi compresa quella per la logistica. I territori della Provincia di confine con Piacenza non sono classificabili in queste categorie di lettura in quanto tutti attestati unicamente (o prevalentemente) sul sistema autostradale. Non si riscontrano, pertanto, incoerenze tra la tavola PT3 e il capitolo 1.1 Quadri di progetto degli strumenti operativi e, così come per altre zone interessate da tensioni territoriali connesse alla logistica (ad esempio i territori di confine con la Provincia di Novara e con

				<p>logistica del territorio lodigiano soprattutto, attraverso le polarità in corrispondenza dei caselli autostradali lodigiani (Basso Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Lodi) lungo l'Autostrada A1;</p> <p>- di riconoscere questi territori anche quale "ambito commerciale/logistico/distributivo metropolitano";</p> <p>- di articolare, conseguentemente, una connessa ed efficace ridefinizione delle misure di indirizzo e di valutazione delle istanze.</p>		<p>la Provincia di Verona) non si ritiene di dover modificare la tavola PT3. Quanto indicato dalla Provincia di Lodi è invece ripetutamente descritto, pur in forma sintetica, dal capitolo 5.2 dedicato al quadro di lettura del sistema della logistica (ora confluito nell'elaborato di Analisi). Inoltre, la richiesta di riconoscere le tensioni insediative logistiche che interessano questi territori ha già trovato risposta positiva per effetto dell'accoglimento del precedente punto, con l'introduzione del tema nelle Analisi e nei Criteri per gli ATO della Provincia di Lodi.</p> <p>Infine, non si ritiene di dover modificare i criteri localizzativi per la logistica con specifico riferimento alle aree del lodigiano, considerando che tali criteri hanno carattere generale e sono da applicare a tutto il territorio regionale.</p>
21	PROVINCIA DI LODI	21.3	PTR - Criteri	<p>In merito al tema della logistica chiede di demandare alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, la redazione di una specifica "Tavola di assetto strategico degli insediamenti logistici", di "natura strutturale", che possa definire gli ambiti vocati a questa funzione e valuti, in via preliminare, la sostenibilità di massima degli insediamenti, in ordine agli impatti viabilistico, paesaggistico, ambientale e sociale, da prevedere nei rispettivi TCP/PTM.</p>	non accolta	<p>Al paragrafo Criteri per le Province/CM - Insediamenti logistici di portata sovracomunale e/o aree inidonee dell'elaborato "Criteri e Indirizzi per la pianificazione" viene meglio esplicitato che "Ai sensi dell'Art. 15, c. 1, della l.r. 12/05 il PTCP (come anche il PTM) è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia (Città Metropolitana). Pertanto, con riferimento ai commi 2 e 7 bis) dello stesso articolo 15, le Province e la Città Metropolitana possono individuare ambiti idonei a interventi di logistica di portata sovracomunale, anche ai fini della definizione di azioni di coordinamento per la loro attuazione."</p>
21	PROVINCIA DI LODI	21.4	PVP - Disciplina	<p>Si chiede di prevedere nella disciplina del PVP uno specifico capitolo che governi e gestisca il "Paesaggio di tutti i giorni", evidenziando come la relazione del PVP enunci una marcata attenzione nei confronti di tale paesaggio.</p>	non accolta	<p>Il tema dei "Paesaggi di tutti i giorni", affrontato nella Relazione del PVP, è un principio generale che già permea tutta la Disciplina, considerato che la finalità dello stesso PVP è la tutela e la valorizzazione del paesaggio dell'intero territorio regionale (art. 3 comma 2 della Disciplina).</p> <p>Si sottolinea, inoltre, che uno degli obiettivi del progetto di rete verde regionale, di cui alle tavole PR 3.1 e PR 3.2, attiene alla qualificazione del paesaggio in senso lato, anche in relazione al "paesaggio di tutti i giorni" richiamato nell'osservazione.</p> <p>Il progetto di RVR, esteso a tutto il territorio regionale quale infrastruttura finalizzata alla</p>

						<p>ricomposizione e valorizzazione del paesaggio lombardo, si pone come obiettivo il garantire e rafforzare le condizioni di godimento, tutela e fruizione dei paesaggi rurali, naturalistici e storico culturali. A tal fine, riconosce e comprende sia contesti paesaggistici caratterizzati dalla presenza di elevati valori naturalistico/ambientali, rurali e storico/identitari, sia contesti territoriali connotati da situazioni di degrado, tra cui anche i siti contaminati, o di pressione trasformativa del paesaggio, da includere nel progetto di ricomposizione e riqualificazione paesaggistica.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ripristino e il rafforzamento del valore ecologico e delle condizioni di biodiversità del paesaggio agricolo anche attraverso il mantenimento e la deframmentazione dei varchi; - lo sviluppo di progetti connessi alla ricomposizione, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio antropico e naturale e delle sue risorse; - la tutela e l'incremento degli elementi connettivi primari del paesaggio lombardo nonché la realizzazione di nuove connessioni multifunzionali tra gli elementi della Rete sono alcuni degli obiettivi della RVR esplicitati nella Disciplina.
21	PROVINCIA DI LODI	21.5	PTR – Criteri	Prendendo atto con soddisfazione dell'introduzione del concetto di perequazione territoriale nell'articolazione del PTR, si chiede comunque di ridefinire il concetto di perequazione territoriale delle esternalità positive e negative derivanti dall'insediamento, sotto forma di compensazioni e opere connesse, su più piani: ambientale, sociale ed economico.	non accolta	<p>Concordando in linea di principio con gli obiettivi indicati, si evidenzia che il capitolo 3.1.2 - Perequazione territoriale dell'elaborato "Criteri e indirizzi per la pianificazione" indica possibili linee di azione per l'applicazione del principio di perequazione territoriale, che però dovranno essere declinati caso per caso, rispetto ai contenuti dei singoli interventi. Gli esiti delle sperimentazioni innovative promosse da Regione Lombardia (vedasi in particolare il caso delle Aree delocalizzate di Malpensa e l'Accordo Territoriale approvato con DGR 5651 del 30/11/2021) hanno infatti evidenziato come ogni intervento si caratterizzi, ineludibilmente, con elementi di specificità e singolarità che non consentono di generalizzare l'approccio di perequazione territoriale.</p>

21	PROVINCIA DI LODI	21.6	PTR - Documento di Piano	Si propone di inserire tra le progettualità strategiche, riportate a pag. 90, lo sviluppo del Concept progettuale IMPOLLINA_LO, di cui si evidenziano alcune coordinate strutturanti e innovative, perfettamente allineate con le strategie del PTR – PVP.	parzialmente accolta	Il progetto – peraltro ancora in fase di definizione - non presenta i requisiti caratteristici dei Progetti strategici, così come definiti e individuati dal Piano. Tuttavia, condividendo in linea generale la validità della strategia territoriale proposta, essa potrà essere inclusa, una volta approvata, tra gli elementi di “Opportunità” e/o tra gli “elementi strategici presenti” nel Sistema Territoriale della Pianura irrigua.
22	ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI PROVINCIA DI VARESE	22.1	Altro	Le osservazioni sono state elaborate in modo congiunto con l'Ordine degli Architetti di Milano e AIAPP Lombardia. Si rinvia all'ID n° 14	non accolta	Si rinvia all'ID n° 14
23	COMUNE DI MOZZO	23.1	Altro	Si sollecita una esplicita pianificazione del sistema ferroviario, compreso tra Milano e Bergamo, nella direzione di un servizio metropolitano con idonee fermate e sistemi di sicurezza.	non accolta	La pianificazione e programmazione del sistema ferroviario non è competenza del PTR.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.1	PTR - Criteri	Vengono formulate alcune richieste di seguito elencate: 1) Parte 4 Si segnala la necessità di aggiornare nell'intero testo i riferimenti alle tavole con la nuova numerazione assegnata (es. tavola 06, ora PT10.5) 2) Par. 4.4.2 Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto. Evidenziando possibili differenze tra le aree di rigenerazione da inserire nella Carta del Consumo di suolo (ai sensi dell'art 3 l.r. 31/14 e dei Criteri del PTR per la costruzione della carta del Consumo di suolo) e gli areali della rigenerazione di cui agli articoli 8, c.2, lett. e quinquies) e art. 8bis l.r. 18/19, suggerisce di prevedere nello schema fisico per la consegna digitale del PGT, apposito strato informativo che riguardi esclusivamente gli “ambiti di rigenerazione” ai sensi dell'art. 8 della l.r. 12/2005. 3) si segnalano errori puntuali nel testo dei criteri e si propongono, in alcuni casi, modifiche puntuali del testo, al fine di una piena coerenza dello stesso.	parzialmente accolta	1) Viene accolta la richiesta di aggiornare nell'intero testo la numerazione delle Tavole; 2) Pur concordando che non vi sia un'automatica corrispondenza tra le aree della rigenerazione di cui ai Criteri del PTR per la Carta del Consumo di suolo, da individuare in attuazione all'art. 10, comma 1 lett. e)bis l.r. 12/05, e gli ambiti della rigenerazione di cui agli articoli 8, comma 2 lett. e quinquies o art. 8 bis della l.r. 12/05, si segnala che la definizione dello schema fisico per la consegna digitale degli atti di PGT è atto di natura tecnico/regolamentare estraneo alle competenze del PTR. 3) Viene accolta la richiesta di modifiche puntuali del testo puntualmente indicate nell'osservazione.

24	PROVINCIA DI LECCO	24.2	PTR - Analisi	Nel Documento Analisi si chiede di aggiornare l'indicazione dei PLIS nel paragrafo 9.1.5 "Caratterizzazione degli Ambiti della Provincia di Lecco": nell'ATO "Lecchese" a pagina 115 inserire il "PLIS di Barzio dal fondovalle alle orobie" e il "PLIS del Monte di Brianza", nell'ATO "Brianza Orientale" inserire il "PLIS Colli brianteri" e correggere il "PLIS del Rio Vallone" ora denominato "PLIS Parco agricolo nord est".	accolta	La mappatura dei PLIS è oggetto di aggiornamento cartografico sulla base del dato più recente disponibile sul Geoportale regionale (dicembre 2021), che è stato elaborato a partire dai dati forniti dalle Province, a seguito di specifica e formale richiesta della Regione, con cadenza annuale.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.3	PTR - Tavole	1) Nella Tavola A7 "Il sistema infrastrutturale esistente e di progetto" non risulta individuato l'intervento identificato come "V23.6 Collegamento Olgiate Molgora - Ponte di Brivio - Pontida in variante a S.S. 342" nel PRMT approvato con d.c.r. n. 1245 il 20/09/16. 2) Nella Tavola PT 10.1 Suolo utile netto, nel cartiglio è indicato erroneamente come titolo della tavola "Elementi di valore emergenti". 3) Nella Tavola PT 10.4 Strategie e sistemi della rigenerazione, nella banda grigia in alto è indicato erroneamente come titolo della tavola "Incidenza della rigenerazione su suolo urbanizzato".	parzialmente accolta	1) L'osservazione concerne l'opportunità di riportare nella cartografia di Piano un intervento inserito nel PRMT (Azione V.23.6) ma allo stato privo di definizione progettuale e localizzativa. Non sussistono pertanto, allo stato, le condizioni per il recepimento della proposta. 2) e 3) Si correggono gli elaborati PT10.1 e PT10.4
24	PROVINCIA DI LECCO	24.4	PVP - Disciplina	Si segnalano le seguenti osservazioni: 1) in merito alla cartellonistica pubblicitaria la Normativa presente nel PPR, quale riferimento per le istruttorie paesaggistiche, viene richiamata nel solo art.18 del PVP. Si ritiene che tale tematica incida su tutto quello che è paesaggio e sia opportuno inserire riferimenti negli articoli presenti nel PVP (es. art. 35) o aggiungere un articolo dedicato. Si fa notare che il tema viene affrontato anche nelle "Schede di indirizzo per la tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico". 2) in merito al "Contrasto ai cambiamenti climatici", il concetto viene introdotto nel solo art.18, si ritiene svolgano tale ruolo anche altri elementi appartenenti alla Rete Ecologica, quali ad esempio i laghi e i parchi. Si ritiene opportuno inserire esplicito e generale richiamo all'art.9 facendo anche riferimento alla RER o aggiungere un articolo dedicato.	accolta	1) vedi risposta SUB ID 10.1. Si specifica che sono stati integrati gli artt. 22 e 35 della Disciplina 2) la Disciplina viene integrata negli art. 6 Tutela paesaggistica e sostenibilità energetica e art. 39 "Rete verde regionale".
24	PROVINCIA DI LECCO	24.5	PVP - Disciplina	In merito all'Art 13 - Territori Contermini ai laghi,	parzialmente accolta	1) parzialmente accolta. La Disciplina è stata riformulata riprendendo i contenuti del PPR vigente

			<p>1) al comma 3 lettera b) si evidenzia la difficoltà nel concretizzare un “coordinamento a livello sovracomunale” degli elementi progettuali indicati. Si suggerisce di riferirsi, in generale, a criteri di omogeneità oppure di introdurre nel testo un inciso che specifichi “per quanto possibile”;</p> <p>2) al comma 3 lettera j) si evidenzia che i “parcheggi” e le “zone di sosta pedonali” sono stati impropriamente annoverati (non essendo comprese nell’art.18 della l.r. n. 27/2015) tra le strutture ricettive per la fruizione e la balneazione. Si ritiene opportuno inserire, in specifica successiva lettera, indicazioni inerenti il corretto inserimento paesaggistico di parcheggi e aree di sosta; al comma 4, facendo anche i laghi parte dell’idrografia naturale, si chiede di inserire a cappello delle direttive, il testo del comma 5 dell’art. 14;</p> <p>3) Al comma 4 lettera a) si chiede di spostare la lett. a), che tratta specificatamente della “preservazione dell’elevato grado di naturalità”, nell’art. 15bis;</p> <p>4) al comma 4 lettera b) e comma 6 lettera b), al fine di riconoscere la presenza e la valenza testimoniale di svariati manufatti, tra cui scale di discesa a lago, mantellate, fontane, ecc. aggiungere anche il riferimento al “sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo e testimoniale che connotano quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati” citato all’art. 14, c. 5, lett d), con riferimento ai laghi e ai territori contermini.</p> <p>5) Si chiede se i “laghi di cava” per i quali vengono definite specifiche direttive al comma 4 lettera d) possano essere disciplinati in tale articolo 13 visto che lo stesso al comma 1 esclude gli “specchi d’acqua derivanti da attività estrattive” dalla definizione dei “laghi”. In generale, per quanto attiene le cave, appare opportuno fare un richiamo alla Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2013 - n. X/495 “Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in</p>	<p>(art.13 comma 8: <i>la valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale costituito da accessi a lago e da percorsi e punti panoramici a lago, correlata all'estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a traffico limitato, con previsione di adeguate strutture di sosta a basso impatto visivo, escludendo di massima il lungolago. Particolare cautela dovrà essere posta nell'inserimento degli elementi di arredo urbano, di pavimentazioni e di eventuali piantumazioni che sono preferibilmente da coordinare a livello sovracomunale per valorizzare il sistema lungolago nella sua organicità).</i></p> <p>2) parzialmente accolta. Si elimina la fattispecie parcheggi; per quanto concerne l’inserimento del nuovo comma si richiama che la disciplina demanda agli EELL l’individuazione di forme di tutela e valorizzazione del paesaggio.</p> <p>3) parzialmente accolta. Il comma 4 lett. a) si riferisce a tutti i laghi alpini presenti sul territorio lombardo. L’art. 15 bis identifica al contrario delle specifiche porzioni di territorio che, per i caratteri naturali del soprassuolo, sono considerate di rilievo per l’erogazione di servizi ecosistemici connessi al paesaggio e al sistema ambientale la disciplina è stata riformulata riprendendo i contenuti del PPR vigente, la preservazione del grado di naturalità è obiettivo prioritario per i laghi alpini ma viene poi opportunamente richiamata anche al comma 4 a dell’art.13 bis.</p> <p>4) parzialmente accolta. La Disciplina è stata riformulata riprendendo i contenuti del PPR vigente che individua obiettivi direttive ed indirizzi generali e specifici volti alla tutela del sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo.</p> <p>5) In merito ai laghi di cava la Disciplina è stata integrata specificando che sebbene gli stessi non siano assoggettati a tutela si ritiene opportuno indicare obiettivi per il loro recupero funzionale e paesaggistico richiamando anche i contenuti della DGR 25 luglio 2013 - n. X/495 “Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale”.</p>
--	--	--	--	--

				aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale		
24	PROVINCIA DI LECCO	24.6	PVP - Disciplina	In merito all'Art. 13 – Territori contermini ai laghi si chiede al comma 5 di estendere il concetto di "impatto cumulativo in termini percettivi" anche alle strutture fisse, integrando nel seguente modo: "impatto cumulativo in termini percettivi delle eventuali strutture sia mobili (es. pontili galleggianti) che fisse". Declinando tale aspetto nelle prescrizioni del comma 6 lett. e) nel seguente modo: "e) salvaguardino lo specchio lacuale, contenendo al massimo le opere e i manufatti che insistono sullo stesso - in considerazione anche del loro impatto cumulativo in termini percettivi - che dovranno essere a basso impatto ambientale e facilmente rimovibili, fatte salve le opere per la messa in sicurezza".	accolta	L'art. 13 viene riformulato sulla base del corrispondente articolo del PPR vigente, che si ritiene già comprensivo di quanto richiesto, senza la necessità di ulteriori precisazioni.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.7	PVP - Disciplina	In merito all'art. 14 Corsi d'acqua, si chiede di inserire il primo paragrafo del comma 6 relativo alla sicurezza idraulica negli articoli dedicati ai laghi, essendo la Direttiva Alluvioni valida non solo per i corsi d'acqua. In alternativa inserire un richiamo generale negli articoli iniziali della disciplina.	accolta	L'art. 13 relativo ai Laghi viene riformulato riprendendo i contenuti del PPR vigente e introducendo indirizzi coerenti con quanto previsto dal PAI e dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.8	PVP - Disciplina	In merito all'art. 15-bis Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle aree alpine si chiede, al di fuori del processo di maggior definizione, se sia compatibile l'esistenza all'interno degli ambiti individuati dall'art. 15 bis di ambiti/domini sciabili non presenti nella cartografia del PVP ma individuati nei PTCP vigenti. Si segnala di correggere l'errata numerazione dei commi successivi al comma 3.	parzialmente accolta	Nella cartografia del PTR/PVP adottato sono stati riportati i dati disponibili sul Geoportale di Regione Lombardia. Si evidenzia che, a seguito di specifica richiesta alle Province, le cartografie sono ora aggiornate inserendo le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTR, PTCP, PTC dei Parchi regionali). La Carta PR2 esclude dagli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle Aree alpine ed appenniniche" la superficie urbanizzata esistente e la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14 (ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dai PGT a superficie agricola o naturale per effetto dell'adeguamento dei piani alla l.r. 31/14, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo di cui all'rt.2 della l.r. 31/2014) e le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di

						governo del territorio (PTCP, PTC dei Parchi o da eventuali PTRAs) alla data di adozione del PVP come definiti al comma 4 dell'art. 15. Accolta la richiesta di correzione della numerazione dei commi successivi al 3.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.9	PVP - Disciplina	1) In merito all'art. 17 Parchi e riserve nazionali e regionali, si chiede di estendere la tutela dei bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) contenuto nell'art. 17 comma 5 lettera b) anche agli altri ambiti, in particolare ai territori contemini ai laghi (art. 13), per i quali esiste anche la lakeline; 2) si chiede di inserire nelle direttive dell'art. 17 la promozione della sentieristica, riportando i contenuti dell'art. 18 comma 4 lettera d).	parzialmente accolta	1) accolta. L'art. 13 viene riformulato riprendendo, per le aree di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, i contenuti del PPR vigente, che comprendono una serie di indirizzi volti alla salvaguardia delle sponde lacuali e dell'identità e riconoscibilità della consolidata immagine dei paesaggi rivieraschi. 2) non accolta; si demanda alla pianificazione di dettaglio dei Parchi.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.10	PVP - Disciplina	1) In merito all'art. 18. Boschi e foreste, si chiede al comma 3 per la definizione di "assimilati a bosco" se fosse possibile un semplice rimando alla definizione contenuta nella normativa nazionale e regionale esattamente così come fatto nel comma 2 per la definizione di bosco; 2) si segnala che il comma 4 lettera f) è una ripetizione di quanto disciplinato alla lettera b) al medesimo comma; 3) si chiede di eliminare la lettera a) del comma 5 considerato che gli interventi di trasformazione del bosco sono disciplinati da specifica normativa e strumenti quali il Piano di Indirizzo Forestale. In alternativa indicare delle prescrizioni generali di tutela paesaggistica.	accolta	1) Si integra la Disciplina 2) errore materiale, si provvede alla modifica. 3) Si modifica la Disciplina
24	PROVINCIA DI LECCO	24.11	PVP - Disciplina	In merito all'art. 26 Scenari lacuali dei grandi laghi e ambito dei laghi di Mantova si chiede al comma 1 di sostituire il riferimento art. 15 con art. 13.	accolta	Si modifica la disciplina
24	PROVINCIA DI LECCO	24.12	PVP - Disciplina	In merito all'art. 26.1 Scenari lacuali dei grandi laghi si ribadisce per il comma 2, lettera g) quanto osservato precedentemente per l'art. 13, comma 3, lettera j)	accolta	parzialmente accolta. L'articolo è stato riformulato prevenendo il rimando all'art.13 (vedi SUB ID 24.5).
24	PROVINCIA DI LECCO	24.13	PVP - Disciplina	In merito all'art. 40.1 Progetti prioritari di rafforzamento della RVR, si chiede di eliminare la ripetizione di contenuti tra il comma 2 e l'ultimo paragrafo del comma 3.	accolta	Si provvede ad eliminare la ripetizione.

24	PROVINCIA DI LECCO	24.14	PVP - Disciplina	In merito all'art.35 Tracciati di interesse storico culturale e centuriazioni si chiede di mantenere evidenza, anche nel titolo dell'art. 35, della "viabilità di interesse paesaggistico" come disciplinato nell'art. 26; così come il riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico (commi 9 e 11) del PPR vigente, nel quale si dà possibilità di definire fasce di rispetto di adeguata ampiezza. Si segnala che tale fattispecie viene anche richiamata nelle schede AGP (es. 6.1 - obiettivi).	accolta	L'art. 35.1 è stato integrato con i contenuti dell'art. 26 del PPR vigente, in relazione all'inserimento della definizione di viabilità di interesse paesaggistico sia alla definizione delle fasce di rispetto.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.15	PVP - Disciplina	Si chiede di uniformare e semplificare la formulazione di "superficie urbanizzata" e "superficie urbanizzabile" contenuta nei diversi articoli della disciplina del PVP, in alcuni casi eccessivamente articolata e di non immediata comprensione, richiamando direttamente l'art. 2 comma 1, lettera b) della l.r. 31/14. In alternativa inserire nel testo della disciplina una nota che specifichi che ove nel testo sono indicate "superficie urbanizzata" o "superficie urbanizzabile" ci si riferisce alla definizione della l.r. 31/2014.	non accolta	Le specifiche introdotte sono tese a fornire agli EELL gli elementi per una corretta applicazione della norma stessa all'interno delle superficie urbanizzate ed urbanizzabili.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.16	PVP - Tavole	In merito alla Tav.PR 1 Paesaggi di Lombardia, si chiede di ricomprendere il territorio del comune di Sueglio nell'AGP 6.2 "Valsassina e Valvarrone" anziché nell'AGP 6.1 "Rilievi del Lario orientale" in coerenza con l'orografia del territorio e i contenuti declinati nel PTCP della Provincia di Lecco: Scenario 9A - Le Unità di paesaggio (A1 - Il sistema del Monte Legnone, dal Legnoncino alla Bocchetta di Trona e B1 - La Valvarrone, da Premana a Dervio). Si precisa che gli AGP 6.1 e 6.2 appartengono entrambi all'ATO "Lecchese" individuato dal PTR.	non accolta	Non si accoglie la richiesta di spostamento del Comune di Sueglio dall'AGP 6.1 all'AGP 6.2 in quanto la delimitazione degli AGP è stata definita a partire da letture di scala regionale che costituiscono un orientamento e non un vincolo per la definizione delle delimitazioni di maggior dettaglio sviluppate alla scala provinciale. Alla scala dell'AGP l'inclusione del comune di Sueglio nell'AGP 6.1 consente di mantenere una continuità territoriale tra la costa del lago e i versanti che lo delimitano pur nella consapevolezza delle diverse caratterizzazioni geomorfologiche dell'ambito nel suo complesso, così come evidenziato nella sezione descrittiva della scheda AGP.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.17	PVP - Tavole	In merito alla Tav.PR 2 Elementi qualificanti il paesaggio, si evidenzia la difficile lettura della tavola per la sovrapposizione delle informazioni riportate. Si suggerisce di alleggerire o eliminare le rappresentazioni relative alle bellezze d'insieme e ai vincoli delle aggregazioni (elementi riportati	non accolta	Pur riconoscendo una certa complessità di lettura dovuta alla densità delle informazioni cartografate, si evidenzia che le aggregazioni di immobili e le aree di valore paesaggistico di cui all'art. 136 del D.lgs. 42/2004 si inseriscono tra i principali elementi qualificanti del paesaggio regionale e sono una parte essenziale dei contenuti informativi e progettuali della tavola.

				nella banda grigia in legenda) rimandando alle informazioni rappresentate nelle tavole QC 7.1.		<p>Si evidenzia che le aggregazioni rappresentate nel piano sono state validate nell'ambito dell'attività di co-pianificazione in corso fra Regione e Ministero della Cultura. In tal senso le aggregazioni sono state riconosciute come elementi qualificanti il paesaggio lombardo. Le informazioni di dettaglio relative a tale tematismo sono disponibili nel documento "Schede di indirizzo per la tutela e la valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico".</p> <p>La tavola Q.C.7.1 attiene infatti il quadro conoscitivo mentre l'inserimento degli stessi immobili ed aree all'interno della tavola PR2 ne declina il loro valore progettuale, in termini di tutela, qualificazione e valorizzazione paesaggistica.</p> <p>Si segnala che le cartografie sono state elaborate a scala 1:10.000 e le stesse saranno rese disponibili laddove opportuno in open data sul geoportale di Regione Lombardia a seguito dell'approvazione del PTR/PVP.</p> <p>Si rimanda altresì alle schede "Indirizzi di tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico" ove sono disponibili stralci a scala maggiore per facilitare la lettura di tali tutele.</p>
24	PROVINCIA DI LECCO	24.18	PVP - Tavole	In merito alla Tav. QC 7.1 Quadro dei beni tutelati per legge (foglio C), si chiede di rappresentare l'ampliamento del PLIS dei Colli Briantei in comune di Casatenovo (come da shapefile presente sul Geoportale Regionale)	accolta	La mappatura dei PLIS è oggetto di aggiornamento cartografico sulla base del dato più recente disponibile sul Geoportale regionale (dicembre 2021), che è stato elaborato a partire dai dati forniti dalle Province, a seguito di specifica e formale richiesta della Regione, con cadenza annuale.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.19	PVP - Schede AGP	Si chiede di spostare l'elenco "Sintesi degli Elementi Strutturanti" nella parte successiva in quanto non appare una sintesi: contiene obiettivi, orientamenti, azioni di tutela e valorizzazione; si chiede di anticipare il paragrafo Rete Verde Regionale (descrizione e stralcio cartografico) prima dell'elencazione degli "obiettivi e orientamenti strategici".	non accolta	L'osservazione è pertinente ma non può essere accolta in questa fase. Potrà essere valutata in sede di aggiornamento annuale del Piano. Si ritiene di confermare il paragrafo sulla RVR nella posizione attuale, considerato che la stessa può essere interpretata come ulteriore approfondimento progettuale rispetto agli obiettivi e orientamenti strategici per AGP.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.20	PVP - Schede AGP	In merito all'AGP 6.1 Rilievi del Lario Orientale, si chiede di stralciare il Comune di Sueglio (in coerenza con osservazione 24.16). In merito al Parco Monte Barro, si chiede di	parzialmente accolta	Si provvede alla correzione degli errori segnalati, ad eccezione dello spostamento del comune di Sueglio dall'AGP 6.1 e 6.2, per le motivazioni enunciate sopra.

				<p>correggere l'errata indicazione parco della Grigna settentrionale nel Piano di indirizzo forestale di riferimento;</p> <p>in merito al Parco Adda Nord, si chiede di aggiungere: "Piano di indirizzo forestale del Parco Adda Nord approvato con D.G.R. 5874 del 24/01/2022";</p> <p>In merito al PLIS Valle San Martino si chiede di eliminare Calolziocorte e Vercurago. Il PLIS è riconosciuto nei comuni di Carenno, Erve.</p> <p>Per il PLIS di Monte di Brianza, si chiede di eliminare Galbiate; PLIS riconosciuto nei comuni di Garlate, Olginate, Valgrehentino; Airuno, Brivio, Olgiate Molgora</p> <p>Nell'AGP 6.1. per la trama geo-storica, si chiede di eliminare a pag. 109 la ripetizione della frase "Lo stretto legame tra le genti del territorio a nord di Lecco ... trovava paesi collegati via acqua, prima ancora che da una via di terra".</p> <p>Per gli Ecosistemi, ambiente e natura, si chiede di correggere a pag. 115 la descrizione del paragrafo come segue: "Salvaguardare le componenti paesistico ambientali quale risorsa paesaggistica di valore sociale, turistico e fruitivo in particolare gli ambiti compresi nei PLIS Parco del Valentino, Parco San Pietro al Monte - San Tomaso, Parco Valle San Martino e negli Ecomusei dei Laghi Briantei, delle Grigne e della Val San Martino, anche con riferimento al progetto di Rete Verde Regionale (rif. Disciplina art. 38, 40)".</p>		<p>Si correggono di conseguenza i Repertori in riferimento alle segnalazioni relative al PLIS Valle San Martino e al PLIS di Monte di Brianza.</p>
24	PROVINCIA DI LECCO	24.21	PVP - Schede AGP	<p>In merito all'AGP 6.2 Valsassina e Valvarrone, si chiede di correggere la descrizione del paragrafo in: Ambito di paesaggio caratterizzato da Insediamenti di fondovalle leccese della Valsassina e Val Varrone;</p> <p>si chiede di inserire il Comune di Sueglio (in coerenza con osservazione 26.17);</p> <p>si chiede di eliminare "Unione dei Comuni Lombardi Centro Valsassina e Grigna Settentrionale", sciolta con Deliberazione del Consiglio dell'unione n. 19 del 13/12/2016;</p> <p>si chiede di eliminare "Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lecco approvato con D.C.P. n.</p>	parzialmente accolta	<p>Si provvede alla correzione degli errori segnalati, ad eccezione dello spostamento del comune di Sueglio dall'AGP 6.1 e 6.2, per le motivazioni di cui al sub 26.20</p>

				8 del 24 marzo 2009", essendo l'AGP ricompreso nei territori di Comunità Montana il PIF della Provincia di Lecco non produce effetti; si chiede per le Aree tutelate per legge, di eliminare l'indicazione "b) territori contermini ai laghi"; si chiede per Ecosistemi, ambiente e natura, di aggiungere il seguente punto: "Salvaguardare le componenti paesistico ambientali quale risorsa paesaggistica di valore sociale, turistico e fruitivo in particolare gli ambiti compresi nel PLIS di Barzio dal fondovalle alle Orobie e nell'Ecomuseo della Valvarrone, anche con riferimento al progetto di Rete Verde Regionale (rif. Disciplina art. 38, 40)".		
24	PROVINCIA DI LECCO	24.22	PVP - Schede AGP	In merito all'AGP 7.1 Brianza Lecchese, si chiede per il Parco Adda Nord di aggiungere: Piano di indirizzo forestale del Parco Adda Nord approvato con D.G.R. 5874 del 24/01/2022; per il PLIS Monte di Brianza, si chiede di eliminare Galbiate. PLIS riconosciuto nei comuni di Garlate, Olginate, Valgrehentino; Airuno, Brivio, Olgiate Molgora - AGP 7.1; per il PLIS Parco Agricolo la Valletta, si chiede di aggiungere Bulciago; per il PLIS Parco dei Colli Briantei, si chiede di aggiungere Casatenovo.	accolta	Si provvede alla correzione degli errori segnalati.
24	PROVINCIA DI LECCO	24.23	PVP - Schede aggregazioni	1) In merito alla Scheda di aggregazione 24, l'articolazione 24b Spina Verde risulta più attinente, per continuità territoriale, all'aggregazione 25 Ambiti del Lario occidentale, sub-articolata in 25a – Città di Como – Tremezzina e 25b – Da Menaggio a Gera Lario; 2) In merito alle Schede di aggregazione 23 - 24 - 27 (Parte 5, Lettera C caratteri costruttivi del paesaggio) e 30 (Parte 5, Lettera P valori estetico/percettivi), nella descrizione "Valutare attentamente gli eventuali interventi...che comportino...un'alterazione paesaggistica della linea di costa del lago", viene disposto che questo tipo di valutazione avvenga "redigendo uno studio paesaggistico di dettaglio, esteso all'intera aggregazione...", che non è chiaro a chi compete;	parzialmente accolta	1) non accolta. Le aggregazioni sono state approvate nell'ambito del tavolo di co-pianificazione fra Regione e MiC per l'adeguamento del Piano al D.lgs 42/2004; eventuali ridefinizioni saranno esaminate a seguito del rinnovo del Protocollo di intesa in corso di definizione. 2) non accolta. I contenuti delle aggregazioni saranno oggetto di compiuta definizione all'interno del percorso di co-pianificazione in corso fra Regione e MiC. 3) parzialmente accolta, le schede sono state aggiornate nella premessa si ricorda che alla data di approvazione delle tutele, la provincia di riferimento era Como. I contenuti delle aggregazioni saranno oggetto di compiuta definizione all'interno del percorso di co-pianificazione in corso fra Regione e MiC.

				3) Scheda di aggregazione 27: DM 28/04/71 - Bosisio Parini (CO) correggere con (LC), DM 16/02/66 correggere la sigla (CO) in quanto alcuni comuni appartengono alla provincia di Lecco (LC); DM 28/04/71 - Bosisio Parini (CO), si chiede di correggere con (LC); DM 28/04/71 - Bosisio Parini (CO), si chiede di correggere con (LC); DM 28/04/71, DM 16/02/66 correggere la sigla (CO)		
24	PROVINCIA DI LECCO	24.24	Altro	Si segnala che gli elaborati approvati facenti parte del PPR vigente, comprendono oltre alla normativa, al quadro di riferimento paesaggistico e alla cartografia, anche documenti di indirizzo tra cui i "Piani di sistema" articolato in "Infrastrutture energetiche a rete" e "Tracciati base paesaggistici" ed organizzato in linee guida per la progettazione paesaggistica. Si chiede di mantenere tali elaborati all'interno del PVP o in veste autonoma o integrati all'interno dei documenti adottati, ritenendoli utili ad indirizzare la progettualità e di supporto alle istruttorie paesaggistiche e all'attività delle commissioni paesaggistiche degli Enti locali.	non accolta	I Piani di sistema sono sostanzialmente composti dalle DGR di seguito elencate, che non vengono abrogate: -D.g.r 8837 30/12/2008 "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità". -D.g.r 10974 del 30/12/2009 "Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche ed impianti di produzione energetica". Per maggior chiarezza si provvede a richiamarle nel Regesto degli Strumenti operativi del PTR.
25	COMUNE DI MANTOVA	25.1	PTR - Documento di Piano	Si chiede di inserire tra i progetti strategici del Documento di Piano, un nuovo progetto "Balneabilità dei laghi di Mantova", al fine di perseguire la rigenerazione e il risanamento ambientale e aumentare l'attrattività del territorio.	non accolta	La balneabilità dei laghi di Mantova non è prevista dal PTUA 2016, che non prevede questa destinazione d'uso per i tre laghi. Si ritiene interessante la proposta effettuata anche sulla base dei risultati del monitoraggio sperimentale portato avanti negli ultimi anni dalla ATS competente che mostra dei valori positivi per la balneazione nel lago Superiore. Si ritiene comunque sia necessario intervenire sui contenuti del PTUA in fase di revisione
25	COMUNE DI MANTOVA	25.2	PTR - Documento di Piano	Si chiede di riconoscere la strategicità di una zona Logistica semplificata nelle aree dei porti fluviali di Mantova e Cremona, ai sensi della L. 205/2017, art. 1 co. 61-65.	accolta	Nel Documento di Piano (Pilastro Coesione e connessioni) viene inserito un riferimento alla proposta di istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) in Lombardia che interessa i Porti fluviali di Mantova e Cremona e alla relativa approvazione, con DGR 6454/2022 e ai sensi dell'art. 1 commi 61-65 della L. 205/2017, del relativo Piano di sviluppo strategico.

25	COMUNE DI MANTOVA	25.3	PTR - Documento di Piano	Si chiede di aggiornare il Progetto strategico "Potenziamento accessibilità e relazioni nell'area medio padana", inserendo l'Alternativa Mantovana della Cremona-Mantova già condivisa dagli Enti territoriali interessati e presentata a Regione Lombardia il 28 agosto 2020 dalla concessionaria STRADIVARIA. Di conseguenza si chiede di adeguare anche la tavola PT3.	non accolta	In coerenza con le valutazioni espresse da RL sulla recente variante PTCP MN (rif. d.g.r. 5582/2021), i tracciati che è possibile considerare come riferimento per l'opera permangono, a tutt'oggi, quelli positivamente licenziati nell'ambito delle procedure autorizzative già concluse, e quindi: - progetto preliminare approvato in Conferenza di Servizi regionale ai sensi della l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VII/15954 del 30.12.2003) - progetto definitivo depositato da STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale il 30.6.2008 e relative integrazioni pubblicate il 31.7.2009. Si ritiene che non sussistano, allo stato, le condizioni per una sostituzione integrale di queste configurazioni con soluzioni alternative già proposte ma non ancora avallate a livello procedurale.
25	COMUNE DI MANTOVA	25.4	PTR - Documento di Piano	Si chiede di introdurre nel quadro strategico il progetto di metropolitana leggera Mantova-Verona, adeguando pertanto anche la tavola PT3	non accolta	L'intervento non è presente nella vigente programmazione regionale.
26	MINISTERO DELLA CULTURA	26.1	Altro	Si riporta di seguito il parere suddiviso per punti: a) Il PVP, così come definito e articolato, non è uno strumento previsto né dal D.Lgs 42/2004, in contrasto con gli art. 135 e 143 del Codice stesso, né dall'ordinamento regionale (L.R. 12/2005) e, pertanto, ci sarebbe il rischio che non produca effetti giuridici verso gli Enti territoriali sotto ordinati e, quindi, verso l'attività di trasformazione del territorio. b) Non appare ancora chiaro se il PVP andrà a sostituire il vigente PPR (cfr. art. 2, 3 e indirettamente 43 della Disciplina e dalle controdeduzioni contenute nella "Dichiarazione di Sintesi"); in caso di coesistenza dei due strumenti si produrrebbe incertezza nell'attuazione di tali strumenti nella gestione della tutela del territorio. c) Esiste il rischio che il PVP operi una riduzione dei livelli di tutela del paesaggio nella Disciplina: ad esempio, caso dell'art. 17 del PPR - Ambiti ad elevata naturalità. d) Con riferimento alle controdeduzioni alle osservazioni sul paesaggio in generale formulate da parte del Segretario regionale in sede VAS 2021, si rileva la contraddittorietà con la	Parzialmente accolta	a) In merito alla natura e all'efficacia del PVP il riferimento giuridico è quello definito dall'art.20 comma 4 della l.r.12/2005. Il PVP è parte integrante del PTR in attuazione della l.r. 12/2005, ricordando che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l.r. 12/2005, il PTR costituisce "atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province". Sulla base di quanto espresso nel parere motivato (Decreto n. 11958 del 11/08/2022) si è proceduto a rinominare il Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP) in Piano paesaggistico regionale, considerato che costituisce la revisione del PPR vigente. b) La presente revisione del PTR, adottata con D.C.R 2137 del 02/12/2021, una volta approvata dal Consiglio Regionale sostituisce il PTR, comprensivo dei contenuti paesaggistici vigenti, di cui alla D.C.R. 951 del 2010. c) la Revisione in itinere si è arricchita di una Disciplina che, a differenza del PPR vigente,

			<p>dichiarata volontà di Regione di voler rivedere i termini del Protocollo di Intesa, limitando la co-pianificazione ai soli ambiti sottoposti a tutela dal Codice, tralasciando quelli non tutelati.</p> <p>e) Se confermato che il PVP non abbia valenza di piano paesaggistico regionale, ma ne costituisca solo una anticipazione dei contenuti, considerati anche i tempi per la conclusione di una attività di co-pianificazione, la sua approvazione lascerebbe il territorio regionale privo di una concreta ed efficace tutela paesaggistica per un considerevole lasso di tempo. Anche la modalità di anticipazione sembra "anomala" e non prevista dall'ordinamento vigente.</p> <p>f) Per quanto riguarda gli AGP, le integrazioni e le correzioni concordate in sede di co-pianificazione non sembrano essere state recepite. Inoltre, alcune schede presentano errori di carattere storico, architettonico e archeologico.</p> <p>g) Per quanto riguarda le "Aggregazioni", le schede risultano incomplete poiché carenti delle necessarie prescrizioni, pertanto, non si comprende pienamente l'utilità di tale strumento.</p>	<p>prevede specifiche indicazioni normative per tutti gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 oltre che indicazioni normative aggiuntive anche per quegli ambiti che, anche se non sottoposti a tutela ai sensi di legge, sono stati individuati dal PVP quali "elementi qualificanti il paesaggio lombardo". Con la presente revisione del PTR viene proposta una nuova e diversa tipologia di ambiti di "elevata naturalità" ovvero gli "ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi e delle aree alpine e appenniniche" le cui modalità di definizione sono state meglio precisate nella Relazione del PVP.</p> <p>Si evidenzia inoltre che a seguito delle osservazioni pervenute con la pubblicazione in VAS del 2021 e di alcuni approfondimenti, tale perimetrazione è stata aggiornata con i più recenti dati disponibili (DUSAF 2018), procedendo altresì con la rivalutazione delle soglie di naturalità assumendo un range di riferimento più ampio, cioè la soglia dei territori il cui livello di naturalità è superiore al 70% (0,70 nel range di valutazione tra 0 e 1) rispetto al precedente 85% con il conseguente ampliamento delle aree incluse. Ciò precisato si evidenzia inoltre che laddove è stata ridotta l'elevata naturalità, il territorio è comunque interessato da ulteriori livelli di tutela ambientale e/o paesaggistica.</p> <p>d) Il D.Lgs prescrive la co-pianificazione solo per gli ambiti assoggettati a tutela; Regione Lombardia ha inviato al MiC una proposta in tal senso nel dicembre 2021- attualmente in attesa di risposta. In riferimento alle osservazioni espresse in sede di VAS e a seguito dell'adozione si precisa che la disciplina è stata integrata e arricchita, con specifico riferimento agli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 13 Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi - art. 14 Rete idrografica naturale - art. 15 Aree alpine ed appenniniche - art. 16 Ghiacciai e circhi glaciali - art. 21 Zone di interesse archeologico - art. 22 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
--	--	--	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> - art. 28 Ambito paesaggistico del Po - art. 29 Alpeggi e malghe - art. 33 Nuclei di antica formazione e architetture storiche - art. 35 Tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico. - art. 40 Riqualificazione paesaggistica di aree e ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado. <p>e) si ribadiscono i contenuti del punto a) circa l'efficacia del PVP.</p> <p>Il PTR-PVP è un'importantissima occasione per mettere, in attesa del completamento della co-pianificazione, il paesaggio al centro della pianificazione territoriale ed urbanistica, per la relativa tutela e valorizzazione, nonché quale volano per l'incremento dell'attrattività del territorio regionale.</p> <p>Obiettivo fondamentale della presente revisione del PTR è quello di conseguire una maggiore integrazione tra piano territoriale regionale e la componente paesaggistica, che si arricchisce di strumenti operativi e di cartografia di dettaglio rivolti agli Enti Locali per orientare e migliorare la pianificazione del paesaggio.</p> <p>f) Accolta. Le Schede sono state integrate, recependo le indicazioni fornite dal MiC nel corso della co-pianificazione condotta ai sensi del protocollo di intesa siglato nel 2017. In ogni caso, le analisi svolte, di tipo geo-storico e non esclusivamente storico, sono tese a evidenziare, per ciascun AGP, alcuni aspetti ritenuti importanti e meritevoli di conoscenza non sempre pienamente considerati, anche nelle più approfondite trattazioni storiche.</p> <p>Le argomentazioni addotte nelle schede degli AGP hanno pertanto toccato temi 'selezionati', strettamente legati ai complessi processi che hanno costruito e cementato l'identità dei luoghi e contribuito al manifestarsi e rendere riconoscibile nei secoli le diverse culture di detti luoghi. E' evidente che, per necessaria sinteticità di trattazione, non tutti i temi (soprattutto quelli più noti e già argomentati in letteratura) sono stati toccati, privilegiando, appunto, gli aspetti geo-</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>storici, che presentano una chiave di lettura probabilmente meno abituale. L'originalità dei contributi e la loro ricchezza, pur nella sinteticità delle trattazioni, hanno consentito, proprio alla luce del ruolo che Regione Lombardia ha inteso dare al PVP, di definire specifici temi di attenzione a livello di AGP utili per un futuro percorso di valorizzazione del paesaggio lombardo.</p> <p>g) Non accolta. Le Schede di indirizzo per la tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico hanno in questa fase il solo scopo ricognitivo e di sistematizzazione delle conoscenze vincolistiche oltre che quelle di aggregazione per area omogenea e definiscono indicazioni per la futura gestione coordinata di aggregati di beni contigui ed omogenei per caratteristiche paesaggistiche, assoggettati a tutela ai sensi dell'art.136 del Codice e forniscono indirizzi generali per l'orientamento della pianificazione locale e per l'attività delle commissioni paesaggistiche locali. Le Aggregazioni costituiscono una novità peculiare introdotta dal PVP che costituisce la base per la continuazione del lavoro di co-pianificazione con il Ministero della Cultura.</p>
26	MINISTERO DELLA CULTURA	26.2	PVP - Disciplina	<p>Si riporta di seguito il parere suddiviso per punti:</p> <p>1) Si constata la carenza o totale assenza di prescrizioni per alcuni Ambiti di Tutela (articoli 15.2, 17,19, 21, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 37, 38).</p> <p>2) La modifica dell'art. 15 bis co. 8 comporta la possibilità di ampliamento degli impianti sciistici esistenti e la costruzione dei rifugi in quota, rimandando la definizione degli ambiti di elevata naturalità e dei domini sciabili ai PTCP. Inoltre, nell'elaborato "Criteri e indirizzi per la pianificazione" al punto 2.1, la voce "domini sciabili" è stata sostituita da "nuove infrastrutture", rendendo variamente interpretabile il termine.</p> <p>3) L'art. 13 co. 8 (Territori contermini ai laghi) individua gli interventi non ammessi, ma solo all'esterno della superficie urbanizzata e urbanizzabile. Al contrario l'art. 19 del PPR li vietava in qualsiasi ambito all'interno della fascia di cui all'art. 142 co. 1 lett. b) del Codice. Inoltre, il</p>	<p>1) per quanto concerne i contenuti degli articoli 15, 17,19, 21, si fa presente che gli stessi saranno oggetto di co-pianificazione e pertanto la prescrittività definitiva potrà essere definita solo con il MiC in fase di copianificazione. Per i restanti articoli, si ricorda che non trattandosi di aree o beni assoggettati a tutela, il PVP sceglie di compiere nel Piano una prima individuazione, definire obiettivi generali di tutela ed individuare direttive, rivolte agli Enti competenti in materia di pianificazione, a cui demanda la puntuale individuazione dei beni e la definizione di specifiche disposizioni volte alla tutela e valorizzazione.</p> <p>2) parzialmente accolta. Nell'ambito dell'analisi SWOT è stata modificata la dizione "domini sciabili" con la nuova dizione "nuove infrastrutture" per ampliare il tema alle altre infrastrutture quali ad esempio le linee di alta tensione.</p>

			<p>mantenimento del grado di elevata naturalità dei laghi è richiesto solo nelle direttive e unicamente per i laghi alpini e prealpini, mentre si ritiene che dovrebbe essere esteso anche ai laghi che hanno un forte rapporto con la città (es. Laghi di Mantova).</p> <p>4) Nell'art. 36 si rileva la mancanza, tra gli interventi non ammessi, dei grandi impianti di produzione di energia e degli allevamenti intensivi.</p> <p>5) Si rileva la totale assenza di indicazioni per la tutela e valorizzazione dell'ambito paesaggistico dell'alta e bassa pianura, delle colline e dell'Oltrepò Pavese.</p> <p>6) Non si riscontra un articolo analogo all'articolo 28 del PPR, che risulta attualmente allineato con l'art. 143 co. 1 lett. g) del Codice.</p>	<p>La Disciplina è stata integrata specificando che: All'interno degli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità", sono ammissibili ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili in coerenza con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR. Sono fatte salve le ordinarie procedure autorizzative previste per legge. - qualora i suddetti interventi determinino una perdita dei servizi ecosistemici e/o la sottrazione di territori coperti da foreste e boschi, sono necessariamente da prevedere misure di compensazione ambientale quantitativamente a saldo positivo (come impianto di essenze arboree su altre aree compatibili). Gli eventuali interventi dovranno essere improntati a criteri di minimo impatto ambientale tra cui: minor numero di elementi arborei abbattuti e minor quantità di terreno vegetale da asportare nel caso di movimentazione di terra. <p>Le misure di compensazione, qualora non realizzabili nel sito-specifico, dovranno essere localizzate prioritariamente in prossimità dell'area di intervento; se non tecnicamente fattibile, le stesse dovranno essere finalizzate all'attuazione della componente della Rete Verde</p> <p>Si ricorda che il PVP prevede che laddove il processo di maggior definizione sia operato dai Comuni in fase di redazione dei PGT o di loro varianti, le Province controllano per legge, nella fase di verifica di compatibilità dei PGT o loro varianti con il PTCP, la coerenza della maggior definizione operata dal Comune rispetto a quanto indicato dal PVP e dai criteri che verranno approvati dalla Giunta regionale con propria</p>
--	--	--	--	---

					<p>deliberazione contestualmente alla approvazione del PTR/PVP.</p> <p>Per quanto concerne la costruzione dei rifugi in quota l'articolo è stato rivisto consentendo la manutenzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture esistenti di rifugi e bivacchi al fine di garantire una fruizione della montagna in sicurezza e/o per esigenze tecniche (edilizie, di efficientamento energetico, strutturali, agibilità ecc.). È ammessa la demolizione e sostituzione edilizia di rifugi e bivacchi anche fuori sedime, purché nell'area pertinenziale del lotto di riferimento, qualora sia tecnicamente dimostrato che sia necessario intervenire con interventi di ristrutturazione edilizia per garantire la tutela dell'incolumità pubblica e una fruizione in sicurezza della montagna. E'altresi ammessa la realizzazione di nuovi bivacchi al fine di garantire il presidio ambientale dei territori.</p> <p>In merito alla modifica al capitolo 2.1 dei Criteri per la pianificazione, la formulazione "nuove infrastrutture" è finalizzata ad ampliare le categorie di interventi che possono rappresentare una "Minaccia" per l'Ambiente nel Sistema territoriale della Montagna.</p> <p>3) accolta, l'articolo è stato riformulato riprendendo i contenuti del PPR vigente. Si richiama che la disciplina relativa ai laghi, in analogia con tutte le categorie dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004, sarà oggetto di copianificazione. La norma impedisce la previsione di interventi fuori dalle previsioni dei PGT attualmente vigenti.</p> <p>4) parzialmente accolta, la Disciplina è stata integrata con un articolo (40) relativo alle situazioni di potenziale degrado derivante da attività zootecniche.</p> <p>5) Non accolta. Le Schede AGP forniscono indicazioni sito specifiche per i suddetti ambiti individuando struttura storica, elementi identitari, detrattori paesaggistici e forniscono orientamenti per la pianificazione locale.</p> <p>6) Accolta. La Disciplina è stata integrata riprendendo i contenuti del PPR vigente</p>
--	--	--	--	--	--

						relativamente alla riqualificazione paesaggistica di ambiti ed aree degradate (nuovo art.40)
27	PROVINCIA DI VARESE	27.1	PTR - Criteri	<p>Si riporta di seguito il parere suddiviso per punti:</p> <p>1) al Paragrafo 3.3.3 "Implementazione della rete ecologica alla scala locale": si segnala che dato che l'impronta della REC è di tipo prettamente ecologica, non sembra coerente affermare che "per l'individuazione della REC deve essere considerato tutto il verde del territorio, compreso l'ambito urbano". Al fine di non generare confusione tra la vocazione ecologica della REC e quella di ricomposizione paesaggistica della RV, si chiede di rivedere il paragrafo dei criteri (ad es. dovrà essere modificata la seguente parte di testo a pag. 94: La "rete ecologica – infrastruttura verde comunale" dovrà essere caratterizzata dal massimo di multifunzionalità).</p> <p>2) le Province ai sensi della L.R. n. 86/83, art. 3ter, nel confrontare il disegno di REC con lo schema di RER, possono introdurre, in sede di verifica di compatibilità dei Piani di Governo del Territorio e delle loro varianti, prescrizioni vincolanti; pertanto si chiede di sostituire il termine conformità, utilizzato erroneamente. A titolo collaborativo, si precisa che la VinCA viene applicata unicamente nel caso in cui le previsioni interferiscano con elementi della RER, funzionali alle connessioni tra siti natura 2000, mentre negli altri casi la sede per effettuare i controlli di coerenza tra lo strumento di governo del territorio comunale e l'attuazione della RER è rappresentata dalla compatibilità dei PGT e relative varianti</p>	parzialmente accolta	<p>1) l'osservazione non è accoglibile, in quanto i Criteri osservati portano in evidenza la necessità di estendere la REC anche al tessuto urbano proprio per rispondere alle esigenze ecologiche e naturalistiche che da tempo il territorio complessivo sta manifestando.</p> <p>I contesti urbanizzati svolgono, infatti, un ruolo fondamentale per poter perseguire gli obiettivi ambientali di riferimento relativi alla tutela e all'incremento della biodiversità, al consolidamento e allo sviluppo di popolazioni faunistiche sane e stabili, alla diffusione di habitat, alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento ed al contrasto ai cambiamenti climatici.</p> <p>La multifunzionalità (o polivalenza) degli ecosistemi è il principio fondamentale su cui si basa la DGR n. 8515/2008, successivamente modificata dalla DGR 10962/2009 citata dalla Provincia, peraltro nella sola tabella di indirizzo per le trasformazioni all'interno di alcuni elementi della RER.</p> <p>Nel tempo si è assistito ad una significativa difficoltà nell'attuare le reti ecologiche alle diverse scale, soprattutto a livello locale, ove le reti comunali per la quasi totalità mancano di una vera pianificazione ecosistemica e di una vera programmazione degli interventi connessi.</p> <p>In ambito extraurbano, sono stati attuati interventi rari e isolati, non relazionati in un sistema ecologico complessivo. In ambito urbano, ove invece le potenzialità di intervento strutturale sarebbero maggiori, in quanto non limitate dalla gestione agricola delle aree, sono pressoché assenti proposte di infrastrutturazione verde (peraltro in totale disallineamento ai riferimenti di sostenibilità ambientale).</p> <p>Le sfide di oggi richiedono un cambio di modello di riferimento, in cui anche i tessuti urbani devono essere integrati in modo funzionale nel quadro ecologico e naturalistico complessivo, in quanto offrono sia una maggior possibilità di sviluppare nuove unità ecosistemiche (anche di rilevanza</p>

						sovracomunale), sia di contribuire direttamente al contrasto ai fattori di pressione antropica. Non considerare le aree libere urbane (tra l'altro non necessariamente "verdi") nella REC implicherebbe la perdita di un'opportunità importante e perseverare nel modello disallineato tra sviluppo ecologico e sviluppo antropico. 2) Si evidenzia che la lettura data dalla Provincia rispetto alle prerogative attribuite alle Province dalla l.r. 86/83 non sembra pienamente aderente al contenuto della stessa legge. L' art. 3 ter comma 3. l.r. 86/83 recita infatti: "Le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti." Si può sostituire il termine "conformità" con "compatibilità", che però deve riferirsi alla compatibilità con il progetto di RER e alla strategicità degli elementi della RER, e non ad altri elementi.
27	PROVINCIA DI VARESE	27.2	PTR - Tavole	Si segnalano i seguenti errori o imprecisioni: 1) manca il Lago Ceresio (anche in altre tavole); 2) mancano siti UNESCO (mappa piccola dell'Attrattività, presenti in legenda)	accolta	1) Vengono aggiornate le tavole in cui non è rappresentato il lago di Ceresio; 2) vengono aggiunti nella mappa "Attrattività del sistema turistico-culturale" nella Tav. PT4 i siti Unesco.
27	PROVINCIA DI VARESE	27.3	PVP - Relazione	In merito al Capitolo 5 - Tav. QC 3.1, si segnala che le restituzioni del metodo Habitat Quality Index evidenziano alcune criticità in quanto nell'utilizzo della base dati DUSAF non differenzia adeguatamente le tipologie di ambienti in cui ricadono le categorie d'uso del suolo: ad esempio non considerando che superfici soggette a disturbo antropico (es. aree agricole), laddove inserite nei siti natura 2000 o costituenti un'area di transizione verso l'urbanizzato, acquisiscono un plus valore legato al sistema naturale omogeneo in cui si inseriscono, indipendentemente dal livello di biodiversità della tessera ambientale presa singolarmente. È opportuno quindi che il progetto di piano tenga in debito conto tali criticità.	non accolta	La metodologia di calcolo dell'Habitat Quality restituisce una mappatura dei valori collegati al metodo INVEST descritto in dettaglio nella relazione del PVP. Gli elaborati progettuali del PVP, compresa la Disciplina, non si limitano a ratificare la gerarchia di valori rappresentata nella tavola QC3.1 (così come nelle QC3.2 e QC3.3) ma elaborano strategie e orientamenti che tengono conto, oltre che dell'uso del suolo, della localizzazione degli areali nel paesaggio lombardo, della loro eventuale inclusione in aree protette e delle relazioni virtuose o meno tra elementi naturali, rurali e antropici. Si ritiene dunque che le criticità rilevate siano già affrontate dal piano. In relazione agli "Ambiti dei servizi ecosistemici caratterizzati da elevata naturalità" si richiama quanto riportato all'art. 13bis e art. 15 bis laddove

						<i>si specifica che "in sede di maggior definizione e sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi, gli enti territoriali con competenza di governo del territorio, di cui all'art. 1 comma 3, possono ridefinire i perimetri degli Ambiti".</i>
27	PROVINCIA DI VARESE	27.4	PVP - Disciplina	<p>1) Art. 13, al fine di porre una specifica attenzione verso gli ambienti ecotonali di transizione tra il sistema lacustre e terrestre, si chiede di integrare le indicazioni, condizionando le trasformazioni e le strutture a lago anche alla tutela degli habitat ripariali.</p> <p>2) Artt. 13, 26, 35.1, si chiede di precisare meglio la prescrizione di cui all'art. 13 comma 6 lett.c) anche in merito alle recinzioni delle proprietà private poste sulle rive dei laghi lungo i tracciati viari e pedonali, in modo da non precludere la vista a chi li percorre.</p> <p>3) Art. 13 bis co. 3, si chiede di esplicitare se, nella valutazione di compatibilità dei PGT per i comuni lacuali, Regione si esprimerà anche in merito alla coerenza della maggior definizione degli ambiti dei servizi ecosistemici (e, nel caso, se in regime ordinario o solo sino all'adeguamento dei PTCP).</p> <p>4) Art. 13 bis co. 6, si chiede di prevedere direttive per la compensazione dei servizi ecosistemici erosi nelle superfici urbanizzabili già previste dai PGT al pari di quanto già previsto per gli ambiti di cui all'art. 15 bis comma 7, lettera h)</p> <p>5) Art. 20, si segnala che la Palude Brabbia si trova in Comune di Inarzo e non Inarco.</p> <p>6) Art. 21, si segnala che sarebbe stato opportuno un maggiore approfondimento della trattazione della salvaguardia delle emergenze archeologiche anche alla luce delle varie interpretazioni della giurisprudenza in relazione alle definizioni di "area", "sito", "zona" e "parco archeologico" nonché alle modalità di perimetrazione delle stesse.</p> <p>7) Art. 25 si segnala che non si ritiene opportuno demandare agli Enti Territoriali (o quantomeno alle province) l'individuazione cartografica di geositi di rilevanza regionale.</p>	parzialmente accolta	<p>1) accolta, la disciplina è stata integrata.</p> <p>2) non accolta in quanto la norma si applica a tutte le tipologie di intervento sia pubbliche che private.</p> <p>3) non accolta in quanto il comma 3 dell'art 13 bis specifica già che "<i>laddove il processo di maggior definizione sia operato dai Comuni in fase di redazione dei PGT o di loro varianti, le Province e la Città metropolitana controllano, nella fase di verifica di compatibilità dei PGT o loro varianti con PTCP e PTM, la coerenza della maggior definizione operata dal Comune rispetto a quanto indicato dalla presente disciplina e dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione</i>".</p> <p>4) accolta, è stata inserita una direttiva in tal senso (comma 4 lett. h).</p> <p>5) accolta, si corregge l'errore materiale.</p> <p>6) non accolta. Nel territorio lombardo non risultano individuate zone ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m) "zone di interesse archeologico", il tema sarà comunque compiutamente sviluppato nell'ambito della co-pianificazione fra Regione e MiC per l'adeguamento del piano al D. Lgs 42/2004.</p> <p>7) non accolta. E' in corso l'attività di individuazione cartografica dei geositi di rilevanza regionale a cura del SIT di Regione Lombardia, che, non appena completata, verrà resa disponibile nel primo aggiornamento annuale utile del PTR.</p>

27	PROVINCIA DI VARESE	27.5	PVP - Tavole	In merito alla Tav. PR 2, si chiede di rivedere la geometria degli ambiti dei servizi ecosistemici, facendoli coincidere integralmente con i siti natura 2000, ai fini di garantire un'adeguata protezione di aree sensibili e una maggior coerenza con la connotazione sottolineata dalla definizione stessa. Rispetto alle osservazioni fornite in VAS, nonostante la Dichiarazione di Sintesi definisca l'osservazione accoglibile, permane la frammentazione degli ambiti di elevata naturalità e la geometria risulta ancora poco aderente alle caratteristiche territoriali: a titolo di esempio, si evidenziano l'esclusione delle porzioni di ZPS Canneti del Lago Maggiore in affaccio sul Lago Maggiore perimetrato in comune di Ispra e a Sesto Calende e delle aree naturali di connessione ecologica tra gli stessi oltre ad alcune interruzioni della fascia vincolata in corrispondenza del Lago di Varese, che sembra riprendere in modo maggiormente completo il perimetro della ZPS Lago di Varese, mentre esclude aree naturali appartenenti alla ZSC "Alnetta del Lago di Varese" (es. Praterie naturali, prati stabili).	non accolta	Gli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi e delle Aree alpine ed appenniniche hanno una finalità ed una fonte normativa diversa dai Siti natura 2000. La metodologia di calcolo dell'Habitat Quality restituisce una mappatura dei valori che naturalmente sono collegati al metodo applicato, ampiamente descritto nella relazione. Gli elaborati progettuali del PVP, compresa la disciplina, non si limitano a ratificare la gerarchia di valori rappresentata nella tavola QC3.1 (così come nelle QC3.2 e QC3.3) ma elaborano strategie e orientamenti che tengono conto, oltre che dell'uso del suolo, della localizzazione degli areali nel paesaggio lombardo, della loro eventuale inclusione in aree protette e delle relazioni virtuose o meno tra elementi naturali, rurali e antropici. Si ritiene dunque che le criticità rilevate siano già affrontate dal piano.
27	PROVINCIA DI VARESE	27.6	PVP - Disciplina	Si chiede, rispetto alle aree montane, di valutare il mantenimento delle aree a elevata naturalità come definite e tutelate dall'art. 17 del PPR vigente in affiancamento all'individuazione di maggior dettaglio e con vincolo più restrittivo delle aree individuate nei servizi ecosistemici. Infatti, l'eliminazione delle aree ex art. 17 (cfr. figura inserita nel documento di osservazione) comporterebbe per molte zone della provincia varesina l'assenza di un 'vincolo paesaggistico'. Ricadute sulla Tav. PR 2	non accolta	È stata specifica scelta del Piano regionale considerare unicamente le porzioni di "elevata naturalità" ricomprese all'interno di ambiti già assoggettati a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, con particolare riguardo a quelli di cui all' art.142 comma 1 b) e, d) del Dlgs 42/04 (laghi, montagna alpina ed appenninica), ciò in considerazione anche del fatto che si tratta di aree particolarmente sottoposte alla pressione trasformativa antropica. È rilevante premettere come non sia in ogni caso corretto porre a confronto la % di territori ricompresi nell'elevata naturalità del PPR vigente con la % proposta con la revisione al PVP poiché si tratta di due areali identificati con modalità e finalità completamente diverse. La Disciplina del PVP introduce peraltro specifiche indicazioni normative, anche prescrittive, per tutti gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 (Territori contermini ai laghi, corsi d'acqua, aree alpine ed appenniniche, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve nazionali e regionali, boschie

						foreste, aree gravate da usi civici, zone umide, aree archeologiche), oltre che indicazioni/direttive e prescrizioni anche per quegli ambiti che, seppur non sottoposti a tutela ai sensi di legge, sono stati individuati dal PVP quali "elementi qualificanti il paesaggio lombardo" (geositi, scenari lacuali, cascate, ambito paesaggistico del Po, alpeggi e malghe, praterie naturali e prati stabili, terrazzamenti e coltivazioni a vigneto, oliveto, frutteto, marcite, fontanili e sistemazioni irrigue tradizionali, nuclei di antica formazione e architetture storiche, tracciati di interesse storico culturale e centuriazioni, canali e navigli di rilevanza regionale, siti Unesco, ecomusei).
27	PROVINCIA DI VARESE	27.7	PVP - Tavole	<p>1) In merito alla Tav. PR 3.2 C, si chiede di correggere la RVR inserendo tutti gli habitat di interesse comunitario, mappati all'interno di Rete Natura o da studi ambientali, tra gli Ambiti a prevalente caratterizzazione naturalistica - Ambiti di incremento dei valori e ricomposizione paesaggistica, in quanto al di là degli approfondimenti demandati a scala locale e del carattere non prescrittivo della RVR a livello regionale, la base di partenza su cui sviluppare i progetti a scala locale non dovrebbe presentare incoerenze. Ad esempio: Habitat di brughiera 4030: non è chiara la disparità di valutazione associata alle diverse aree caratterizzate dall'habitat di brughiera all'interno del Parco del Ticino; Habitat Alneto *91E0: viene azionato in alcuni casi quale ambito di manutenzione e valorizzazione paesaggistica della RVR a prevalente caratterizzazione naturalistica, in altri non viene riconosciuto quale elemento dell'infrastruttura verde.</p> <p>2) In merito alla Tav. PR 3.1, si segnala che nelle tavole che individuano la rete ciclabile non sono state inserite come appartenenti alla rete regionale la ciclovia del lago Maggiore e il collegamento della ciclovia della Valganna con Varese.</p>	non accolta	<p>1) Non si accoglie la richiesta di integrare la RVR con gli habitat di interesse comunitario, in quanto, come già controdedotto in fase di VAS, la RVR si articola secondo principi differenti rispetto alla RER, essendo dotata di una valenza non unicamente ecologica ma multifunzionale e soprattutto fruitiva. I siti Natura 2000 sono comunque inclusi nella cartografia delle tavole PR3 come elementi sinergici con i quali la Rete interagisce.</p> <p>2) la ciclovia del Lago maggiore (in parte in corso di realizzazione) che costeggia la sponda lombarda del lago Maggiore non è inserita nella pianificazione del PRMC. Così come la ciclabile della Valganna che si sviluppa da nord a sud costeggiando il Parco Campo dei fiori. Si segnala che entrambe hanno una valenza provinciale.</p>
27	PROVINCIA DI VARESE	27.8	PVP - Schede AGP	Si segnala che le osservazioni effettuate in VAS sono state recepite in modo parziale, pertanto si richiama nuovamente la necessità di indirizzare in modo più puntuale le azioni per l'attuazione delle	parzialmente accolta	Riguardo la richiesta di indirizzare in modo più puntuale le azioni per l'attuazione della RVR, si ritiene che la revisione della disciplina insieme alle modifiche apportate alle descrizioni delle nuove

				<p>accezioni del concetto di multifunzionalità attribuite ai progetti prioritari di rafforzamento di cui all'art. 40 nella pianificazione locale (AGP 31.1 e AGP 33.1) verso la promozione di una connettività finalizzata al miglioramento qualitativo dei caratteri ecosistemici (punto 4). Si segnala che nell'AGP 30.1 non è stato inserito il PIF del Comune di Vergiate.</p> <p>Per l'AGP 31.1, si segnala quanto osservato in sede di VAS in merito alle forme di attuazione della RVR lungo le sponde del Lago Maggiore da Luino a Castelveccana, ha trovato riscontro nella revisione degli obiettivi; si ritiene ancora opportuno prevedere un esplicito riferimento alla RVR quale elemento di ricucitura delle aree verdi, attraverso interventi di riqualificazione naturalistica che garantiscano una maggiore permeabilità faunistica sulla linea di costa.</p> <p>In merito all'AGP 32.1, si segnala che non è stato accolto quanto suggerito in sede VAS. L'ambito è attraversato da numerosi corsi d'acqua costituenti, sotto il profilo attuativo della RVR, il centro di attrazione per nuovi percorsi connettivi ciclopedonali e fruitivi, più che come occasione di riqualificazione degli ecosistemi fluviali.</p> <p>Si segnala che non sono stati inseriti il PIF del Comune di Besnate e il PIF del Parco Pineta di Appiano Gentile.</p>		<p>connessioni RVR siano sufficienti a indirizzare correttamente la pianificazione locale, che si occuperà poi di sostanziare e dettagliare progettualmente gli interventi.</p> <p>Riguardo le segnalazioni sui PIF da aggiungere all'elenco, si provvede a correggere le schede interessate, con riferimento ai PIF attualmente vigenti.</p>
28	EST TICINO VILLORESI CONSORZIO DI BONIFICA	28.1	Altro	Nell'osservazione presentata non viene avanzata alcuna richiesta.		
29	COMUNE DI LECCO	29.1	PTR - Documento di Piano	Si rileva che nel PTR non emerge con chiarezza la necessità per la città di Lecco di potenziare le reti infrastrutturali della mobilità di connessione di livello regionale al fine di sostenere il ruolo riconosciuto di polarità territoriale. La programmazione regionale strategica attuale e di indirizzo proposta dal PTR non risponde alle esigenze del territorio lecchese. La sfida della transizione ecologica, inoltre, rende imprescindibile la dotazione di un sistema di mobilità su ferro adeguato ed efficiente, con particolare riferimento alla tratta Lecco-Milano, a	parzialmente accolta	In tema di connessioni ferroviarie, la programmazione regionale prevede per il nodo di Lecco il miglioramento dei collegamenti verso nord con Valtellina e Valchiavenna e verso ovest con Como, Varese e Svizzera mediante elettrificazione della linea Como-Lecco (inserita nel PNRR). Non sono previsti potenziamenti della connessione con Milano. In merito alla navigazione lacuale, si specifica che, fino alla regionalizzazione dei servizi di linea, in capo alla Gestione Governativa Navigazione Laghi, non è possibile prevedere la valorizzazione

				<p>supporto dello sviluppo della mobilità attiva (trasporto di mezzi, HUB con servizi connessi ecc.) per gli spostamenti dell'ultimo miglio e del turismo lento.</p> <p>Si intende promuovere forme di mobilità alternative quali la navigazione lacuale e l'impianto funiviario per i Piani d'Erna nonché il riconoscimento della valenza regionale dei collegamenti di mobilità ciclistica tra Lecco e la Valsassina, i laghi minori e i parchi, il tutto interconnesso con lo sviluppo della rete sentieristica e degli Hub intermodali.</p>		<p>dei servizi stessi se non attraverso il confronto con il gestore statale. Relativamente alla valorizzazione degli ambiti demaniali si deve far riferimento alla programmazione annuale cofinanziata da Regione a valere sulle risorse derivanti da canoni demaniali e attuata dalle Autorità di bacino lacuali.</p> <p>Con riferimento alla valorizzazione ed attrattività dei Piani d'Erna, Regione Lombardia cofinanzia gli interventi di revisione e ammodernamento della funivia Malnago-Piani d'Erna, al fine di garantire il mantenimento del funzionamento di tale impianto di trasporto pubblico in condizioni di sicurezza. Il riconoscimento della valenza regionale dei collegamenti di mobilità ciclistica risulta già consolidato nello strumento di settore primario vigente in materia (PRMC), con cui il PTR si relaziona coerentemente.</p>
30	COMUNE DI SEGRATE	30.1	PTR - Tavole	<p>Si segnala che per la Tav. PT 5 Luoghi dell'attrattività, non sono state inserite n° 2 RSA operanti sul territorio del Comune</p>	parzialmente accolta	<p>Le tavole del PTR assumono l'ultimo aggiornamento degli strati informativi validati dal Geoportale alla data di redazione degli elaborati. Rispetto al tema RSA, nelle tavole del PTR è rappresentato il dato del Geoportale aggiornato al 2016 (ultimo aggiornamento disponibile del Geoportale). In sede di aggiornamento annuale del PTR verrà comunque periodicamente verificato e, se possibile, aggiornato lo strato informativo delle tavole rispetto all'ultimo dato validato disponibile sul Geoportale.</p>
30	COMUNE DI SEGRATE	30.2	PVP - Tavole	<p>Si segnala che nella Tav. PR 2 Elementi qualificanti il paesaggio lombardo è attribuita al Parco Agricolo (individuato dal Piano dei Servizi del PGT vigente come area verde di progetto) la qualità di superficie urbanizzabile ai sensi della L. 31/2014. Si tratta di un errore da correggere sostituendo l'indicazione con un adeguato livello di valore paesaggistico.</p>	non accolta	<p>Premettendo che l'osservazione non consente di individuare in modo univoco l'area citata e a quale PGT si riferisca (se a quello originariamente approvato nel 2012 o alla Variante generale approvata nel 2017 successivamente all'entrata in vigore della l.r. 31/14), si evidenzia che la classificazione di superficie urbanizzabile ai sensi della l.r. 31/14 restituita dalle tavole C1 e C2 del PTR si riferisce alle previsioni vigenti nella pianificazione comunale al 2 dicembre 2014 (momento di riferimento iniziale per la misurazione delle azioni di riduzione del Consumo di Suolo). Nello specifico, le informazioni restituite dal PTR per il Comune di Segrate derivano dalle informazioni fornite dal Comune in sede di consegna digitale del PGT del 2012.</p>

						<p>Successivamente, in sede di "Indagine Offerta PGT" del 2020 (le cui informazioni saranno assunte dalle tavole C1 e C2 da approvare) il Comune ha sostanzialmente riconfermato, per la soglia temporale del 2014, la natura di superficie urbanizzabile delle aree che sembrano essere oggetto dell'osservazione.</p> <p>L'osservazione, pertanto, sembra riferirsi alla disciplina urbanistica vigente (cioè quella approvata nel 2017) e non a quella vigente nel 2014. Quest'ultima dovrà continuare a costituire uno dei riferimenti ineludibili per la Costruzione delle Carte del Consumo di suolo del Comune (stato di fatto e di diritto al 2 dicembre 2014, data di entrata in vigore della l.r. 31/14).</p> <p>In ogni caso, come già ripetutamente indicato in sede di controdeduzione all'Integrazione del PTR alla l.r. 31/14, ogni contenuto del PTR relativo alle variabili di riferimento per la riduzione del CdS (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) ha unicamente un valore ricognitivo (non conformativo), utile alla comprensione dei fenomeni di area vasta e alla declinazione della pianificazione di scala regionale. L'esatta individuazione di ogni variabile connessa alle azioni di riduzione del CdS (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, rigenerazione, suolo utile netto, indice di urbanizzazione, ecc..) e l'assunzione di un suo effettivo profilo tecnico/giuridico (anche conformativo) sono assegnati dalla legge (art. 10, comma 1 lett. e bis) l.r. 12/05) unicamente alla Carta del Consumo di suolo, che deve essere redatta dai Comuni (sulla base dei Criteri dettati dal PTR) alla data del 2 dicembre 2014 e alla data di ogni successiva Variante.</p>
30	COMUNE DI SEGRATE	30.3	PTR - Tavole	Si segnala che un'area classificata dal PGT vigente - Piano dei Servizi, come verde di progetto (Tavola PdS 02) è classificata dalla Tavola C1 del PTR come "superficie urbanizzabile ai sensi della Lr.31/2014", si chiede di correggere l'errore.	non accolta	Si veda la controdeduzione sub 30.2
31	FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI	31.1	PTR - Analisi	Si segnala che, rispetto alla trattazione del tema agricolo nelle analisi e nei criteri del PTR,	non accolta	Si deve premettere che, ad eccezione della definizione della soglia regionale di riduzione del

	ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI			nonostante il riconoscimento dell'importanza del sistema agroindustriale lombardo, la trattazione del comparto sia affrontata in modo sommario, sia per gli aspetti territoriali che per quelli socio-economici. Manca un'analisi dei fabbisogni primari (suolo e acqua in primis) per la gestione sostenibile dell'agricoltura esistente e la definizione delle soglie per la riduzione e azzeramento del consumo di suolo, è basata unicamente su studi e previsioni di tipo demografico e del conseguente fabbisogno di abitazioni, mentre manca completamente un'analisi che metta in relazione l'attuale consistenza zootecnica con il suolo disponibile, nella situazione attuale e rispetto agli scenari futuri. La necessità di garantire al comparto agricolo la disponibilità sufficiente di risorse basilari come suolo e acqua, deve emergere nelle analisi e integrarsi in modo coerente e concreto nelle scelte pianificatorie, dal livello regionale fino a quello comunale.		CdS, ogni azione di riduzione è affidata dalla legge ai Comuni, sulla base dei criteri del PTR. Ciò detto ed evidenziando che tra le analisi di scala vasta prodotte dal PTR sono presenti le valutazioni sulle qualità dei suoli agricoli, anche in riferimento a produzioni di qualità, i temi indicati dall'osservazione sono alla base dei criteri dettati ai Comuni dal PTR per le azioni di riduzione del CdS. Si, veda, a titolo esemplificativo, l'incipit del paragrafo 4.3.1 dei Criteri per la riduzione del Consumo di Suolo, dove si evidenzia come sia <i>"necessario che la pianificazione distingua ciò che è più prezioso da ciò che lo è meno. Il problema del consumo di suolo deve essere quindi considerato sia in rapporto agli aspetti quantitativi che in rapporto agli aspetti qualitativi"</i> . Fatto salvo che ogni ulteriore approfondimento (analitico e qualitativo) sulla risorsa suolo può sicuramente essere prezioso, al momento si ritiene che la strumentazione del PTR consenta già, ai Comuni e alle Province/CM, di effettuare le opportune valutazioni per una corretta attuazione delle azioni di riduzione del CdS. Si evidenzia, in ogni caso, che, in sede di approvazione finale del PTR, la qualità agricola dei suoli della tavola PT10.3 viene sostituita con il nuovo e più approfondito strato informativo elaborato dalla DG Agricoltura e disponibile sul geoportale.
31	FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI	31.2	PTR - Criteri	In riferimento al tema della Logistica nel PTR, non viene evidenziato in modo abbastanza chiaro quanto il fenomeno di insediamento di grandi poli logistici nella pianura lombarda incida sull'integrità del comparto agricolo per la competizione di suolo libero e per la ulteriore frammentazione dovuta allo sviluppo infrastrutturale. Si chiede che i criteri per l'autorizzazione di insediamenti logistici vengano integrati con specifici meccanismi di tutela delle aree agricole e di prevenzione dello sprawl che il dilagare di insediamenti logistici lungo l'asse BreBeMI inevitabilmente porterà. Si chiede inoltre che, in nessun caso, la priorità regionale di evitare consumo di suolo libero prevalga sulle altre, non soltanto nel caso in cui le produzioni	non accolta	I criteri formulati dal PTR per la valutazione di compatibilità degli insediamenti di logistica considerano tutti gli aspetti indicati dall'osservazione. In ogni caso, la richiesta che l'attuazione di nuovi insediamenti sia bloccata fino all'approvazione di una norma regionale appare troppo penalizzante per un settore comunque determinante per l'economia lombarda (e che ha assunto un ruolo ancor più strategico durante l'emergenza pandemica); inoltre, tale richiesta non può comunque trovare risposta nel campo di competenze del PTR.

				rientrino in marchi di tutela (DOP, DOCG, IGP), a prescindere dalla presunta strategicità di tali insediamenti logistici. Si chiede poi che i criteri dettati per la valutazione della compatibilità degli insediamenti di logistica abbiano un'efficacia immediata prescrittiva. Si richiede pertanto che la realizzazione di nuovi insediamenti di logistica resti bloccata fino alla definizione ed entrata in vigore di una norma regionale chiara e tutelante delle risorse, anche agricole e forestali, della Lombardia.		
31	FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI	31.3	PTR - Tavole	In riferimento alla Tav.PT 10.3 Carta della qualità agricola del suolo utile netto, si segnala che appare estremamente approssimativa e semplificata; non spicca ad esempio la qualità eccellente dei suoli caratterizzati dall'elevata disponibilità d'acqua nella fascia di risorgiva; inoltre, pur essendo prevista in legenda la categoria "Aree compromesse dalla contaminazione dei suoli" non risulti censito, ad esempio, il Sito di Interesse Nazionale (SIN) Brescia-Caffaro, la cui contaminazione da policlorobifenili (pcb) di origine industriale ha portato all'agricoltura locale gravosi impedimenti.	non accolta	La tavola PT 10.3 restituisce la sintesi dei valori generali del suolo in Lombardia, sulla base di valutazioni concernenti diversi elementi di qualità (fertilità, pedologia, soprassuolo, accessibilità, qualità delle colture, ecc..). Si ritiene che per le finalità dell'analisi di scala regionale tale livello informativo risponda in modo adeguato alle valutazioni da compiere alla scala regionale, riproponendo peraltro il richiamo alle ulteriori valutazioni che i Criteri del PTR assegnano ai Comuni, in sede di pianificazione urbanistica e riduzione del Consumo di suolo. Le aree oggetto di bonifica (ivi compreso il SIN di Brescia Caffaro) sono riportate nella cartografia del PTR sulla base dello strato informativo più aggiornato presente nel Geoportale (sempre implementabile in sede di successivi aggiornamenti annuali). Tale individuazione è di carattere puntuale e non areale, ma la condizione di contaminazione dei singoli suoli è chiaramente nota alla scala comunale, che dovrà considerarla nelle sue valutazioni di riduzione del CdS.
31	FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI	31.4	PTR - Criteri	Si segnala che la revisione del PTR potrebbe essere un'occasione per inquadrare e descrivere strategie di scala ampia per la componente forestale. Vengono elencate di seguito alcune proposte di integrazione: 1) si chiede di inserire quanto già previsto dall'art. 40 della l.r. 31/2008: <i>"5. Sono obiettivi prioritari della Regione: a.nelle aree montane e collinari, il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali; b.nelle aree di pianura e di fondovalle, la tutela e conservazione delle superfici forestali, nonché la</i>	parzialmente accolta	Quanto indicato dall'osservazione è senz'altro condivisibile in linea generale. Si provvederà ad integrare i Criteri per la pianificazione accogliendo, per quanto possibile, le prime quattro richieste. Per quanto riguarda l'ultima richiesta, invece, si precisa che la definizione dei contenuti dei contratti di fiume non rientra nella sfera d'azione del PTR.

				<p><i>creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multi-funzionali."</i></p> <p>2) si chiede di inserire altre affermazioni strategiche, quali la criticità lombarda dell'abbandono dei boschi e la necessità di una gestione attiva del bosco e della esistenza di una filiera efficiente e diffusa bosco -legno- utilizzi vari, ancora non formata.</p> <p>3) per le Linee di indirizzo per il riassetto idrogeologico, spesso si dimentica che la prima forma di regimazione delle acque avviene a monte e soprattutto attraverso le aree boscate e in relazione alla loro presenza o assenza a livello di bacino idrografico.</p> <p>4) per i Sistemi territoriali regionali: si chiede di inserire lo stato, il ruolo specifico dei boschi e gli obiettivi e strategie per il loro conseguimento. In particolare il tema della forestazione diffusa o forestazione urbana andrebbe inserito nei sistemi territoriali della pianura e in particolare nel sistema metropolitano.</p> <p>5) per i Contratti di fiume si chiede di prevedere al loro interno come prioritaria la pianificazione e programmazione dei boschi fluviali, ancora oggi gestiti solo episodicamente e senza una filiera bosco legno che possa garantire una continuità operativa.</p>		
31	FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI	31.5	PVP - Tavole	<p>In merito alla Tav. QC 3.1 Qualità ecologica del territorio e servizi ecosistemici, si segnala che la scelta di metodologie che si limitano a interpolare e sovrapporre dei layer relativi a uso del suolo appaiono spesso poco rappresentativi, si propone di integrare la metodologia attraverso fattori correttivi o indicazioni puntuali che derivino dalla sovrapposizione di dati reperibili, ad esempio, sui database dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità, oppure con la definizione di specifici criteri per dettagliare la lettura a livello provinciale o comunale, attraverso l'integrazione con dati di osservazione e rilievo specifici.</p>	non accolta	<p>La metodologia di calcolo dell'Habitat Quality restituisce una mappatura dei valori che collegati al metodo applicato, descritto in dettaglio nella relazione del PVP e rispondente alla necessità di elaborare una banca dati valida su tutto il territorio regionale quale il DUSAF. Gli elaborati progettuali del PVP, compresa la disciplina, non si limitano a ratificare la gerarchia di valori rappresentata nella tavola QC3.1 (così come nelle QC3.2 e QC3.3) ma elaborano strategie e orientamenti che tengono conto, oltre che dell'uso del suolo, della localizzazione degli areali nel paesaggio lombardo, della loro eventuale inclusione in aree protette e delle relazioni virtuose o meno tra elementi naturali, rurali e antropici. Si ritiene dunque che le criticità rilevate siano già affrontate dal piano.</p>
31	FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI	31.6	PVP - Disciplina	<p>Si rileva la necessità di una disciplina più stringente riguardo le opere di mitigazione</p>	non accolta	<p>Riconoscendo l'importanza di garantire adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale,</p>

	ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI			ambientale ed ecologica e di inserimento paesaggistico dei manufatti che comportano consumo di suolo a cominciare dalle infrastrutture viarie. Riguardo a questo punto, si rimarca, a titolo esemplificativo, il basso standard qualitativo applicato alla mitigazione dell'infrastruttura BreBeMI, sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico. Si chiede l'inserimento di indicazioni particolari su standard qualitativi		si precisa che per quanto concerne le infrastrutture in progetto e in previsione sono rappresentate e descritte nelle tavole PR3.2 apposite "fasce di mitigazione e progettazione paesaggistica" che, come specificato all'Art.39.5 comma 2 della Disciplina revisionata, lett. c) "costituiscono l'intorno di nuove infrastrutture di viabilità in progetto o in previsione o di cui si prevede la riqualificazione".
32	AUTOBRILL S.N.C.	32.1	PVP - Tavole	In merito alla Tav. PR2.C si segnala che lo scrivente è il titolare di attività di autolavaggio sito in via Virgilio Ferrari 27 a Milano, ricadente in ambito tutelato (dichiarazione di notevole interesse pubblico con criteri dettati da apposita DGR n. 8/9210 del 30/03/2009 - vincolo cd. "cavo Ticinello"). Si chiede che l'ambito in cui è insediata l'attività sia disciplinato come ambito produttivo pur inserito in un contesto di rilevanza paesaggistica e che venga prevista una specifica norma che preveda che le attività già in essere e autorizzate possano essere mantenute con possibilità di potenziamento e ampliamento dovuti sia per adeguamenti imposti dalle normative di settore sia per ragioni di razionalizzazione degli insediamenti; che consenta la realizzazione di impianti tecnologici privati e/o di pubblica utilità la cui localizzazione interessi l'ambito tutelato; che siano consentiti gli insediamenti di attività in ambiti già utilizzati o comunque confinanti con quelli urbanizzati. Il tutto nel rispetto dei criteri per il corretto inserimento paesaggistico.	non accolta	L'indicazione dell'osservante riguardo il documento osservato è erronea, in quanto la tavola in questione, di cui viene anche riportato uno stralcio, appartiene al PVP. L'osservazione non è comunque pertinente in quanto nella Tavola PR2 sono riportati i confini dei Parchi regionali, che, ai sensi del D.Lgs 42/2004 lettera f) sono assoggettati a tutela paesaggistica. Si rimanda al livello di pianificazione del Parco stesso e dello strumento comunale l'individuazione delle destinazioni urbanistiche e/o funzionali.
33	COMUNE DI TREVIGLIO	33.1	PVP - Tavole	In merito alla Tav. QC 7.1.C, si segnala che il Laghetto Treviza viene individuato come oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. b) del D.Lgs 42/2004; in realtà si tratta di uno specchio d'acqua di proprietà privata, nato a seguito della cessazione di attività di escavazione e adibito ad attività ludiche e di pesca sportiva. Si chiede pertanto di eliminare il vincolo.	accolta	Si provvede alla modifica dell'errore materiale segnalato

33	COMUNE DI TREVIGLIO	33.2	PTR - Tavole	Si chiede di individuare come "superfici urbanizzate e urbanizzabili" sulla Tav. 04.C1 del PTR, un elenco dettagliato di aree già individuate dal vigente PGT.	non accolta	Le classificazioni di superficie urbanizzabile ai sensi della l.r. 31/14 derivano dalle informazioni fornite sul Piano dei Servizi dal Comune, in sede di consegna digitale del PGT del 2012, ulteriormente elaborate interfacciandole con altre basi informative (DUSAF, DbT ecc..). Eventuali errori di classificazione, laddove presenti, potrebbero derivare da errori presenti nelle informazioni trasmesse dal Comune. Alla scala regionale non appare opportuno procedere a valutazioni e correzioni singole sui contenuti effettivi dei PGT che presupporrebbero un'analisi caso per caso non sostenibile a questa scala.
34	AIAPP LOMBARDIA	34.1	Altro	Osservazioni elaborate in modo congiunto con Ordine degli architetti di Milano e di Varese. Per i contenuti, si rimanda all'ID n° 14		Si rimanda alla Osservazione n° 14 e suoi sub ID.
35	ALSEA	35.1	PTR - Criteri	Evidenziando come gli insediamenti logistici non possano essere considerati solo come una criticità ma anche come una necessaria opportunità, che va governata con un costante confronto con le associazioni di riferimento, si avanzano alcune proposte di integrazione dei Criteri e Indirizzi per la pianificazione, in particolare al capitolo 3.1.5 Insediamenti logistici. Nello specifico: 1) anche in relazione alla prossima entrata in funzione dei terminal ferroviari di Milano Smistamento e Brescia occorre prevedere (in vicinanza di queste grosse infrastrutture) le cosiddette servitù di sistema: parcheggi sicuri per i camion, una viabilità adeguata, officine, ecc. Su questo tema, in linea generale, ritiene che tali servitù siano da individuare preventivamente (nella fase di programmazione territoriale). In particolare (ma in via generale) evidenzia che per i parcheggi dei mezzi pesanti non è condivisibile ribaltare il problema (solo) sui privati, anche in termini di efficienza del sistema territoriale e di consumo di suolo (l'accentramento di servizi è più efficiente e sostenibile della polverizzazione dei servizi).	parzialmente accolta	il PTR non ha possibilità di incidere sulla prossima attivazione dei terminal ferroviari di Milano Smistamento e Brescia e delle opere complementari ad essi sottese. Tuttavia si ritiene condivisibile quanto evidenziato e si integrano i Criteri e indirizzi per la pianificazione al paragrafo 3.1.5 Insediamenti logistici, laddove si trattano i Criteri insediativi generali per i Comuni.
35	ALSEA	35.2	PTR - Criteri	Si evidenzia che la localizzazione degli insediamenti logistici deve essere ammissibile non solo presso la rete autostradale e superstradale, ma anche presso la rete statale,	accolta	Anche al fine di non irrigidire troppo in via paradigmatica i criteri, si ritiene di poter prevedere che gli insediamenti di logistica possano collocarsi, in presenza di caratteristiche idonee della rete

				regionale e provinciale che abbia caratteristiche che ne consentano la localizzazione.		viaria, anche in prossimità della rete statale, regionale e provinciale.
35	ALSEA	35.3	PTR - Criteri	Si chiede di rendere meno vincolante, per gli impianti superiori a 15.000 mq, la necessità di realizzare impianti arbustivi poiché non sempre è possibile realizzarli, anche in relazione al contesto (ad es. edificato) in cui si realizzano.	accolta	Prendendo atto della fondatezza di quanto asserito, si inserisce nel testo la precisazione richiesta.
35	ALSEA	35.4	PTR - Criteri	In relazione alla tipologia di flotta aziendale, si segnala che allo stato attuale è imprescindibile l'utilizzo del Diesel per i mezzi pesanti. Inoltre molte imprese di logistica accolgono prevalentemente se non esclusivamente mezzi di terzi su cui l'impresa non ha alcun modo di incidere.	parzialmente accolta	Prendendo atto della fondatezza di quanto argomentato, si inserisce nel testo la precisazione richiesta.
35	ALSEA	35.5	PTR - Criteri	Si segnala che dovrebbe essere resa meno prescrittiva la previsione di collegamenti ciclopedonali come opere compensative, laddove le condizioni di contesto non lo consentano ovvero dove la ciclovia più vicina sia troppo distante.	parzialmente accolta	La precisazione richiesta è stata inserita nel testo.
35	ALSEA	35.6	PTR - Criteri	Si segnala che occorre rivedere le indicazioni relative al layout funzionale e servizi per le maestranze, in quanto alcune attività sono troppo piccole per poter garantire queste servitù.	parzialmente accolta	La precisazione richiesta è stata inserita nel testo.
35	ALSEA	35.7	PTR - Criteri	Si chiede di rendere meno stringente la previsione per cui deve essere prevalente l'impiego di energia rinnovabile, poiché di difficile applicazione, così come la previsione di soluzioni volte a evitare l'effetto isola di calore.	accolta	Il testo è stato rivisto, anche considerando la richiesta.
35	ALSEA	35.8	PTR - Criteri	In merito alla componente rifiuti/imballaggi, si evidenzia come le imprese di logistica, trasporto e spedizioni, per grande parte lavorano con prodotti imballati dai clienti. È evidente che su questo punto le imprese non hanno margine di intervento.	accolta	Il testo è stato rivisto, anche considerando la richiesta.
36	OLEIFICIO ZUCCHI SPA		PTR - Strumenti operativi	Si chiede di modificare il progetto di riferimento della "Bretella A21 -Castelvetro Piacentino e terzo ponte sul fiume Po" nella Tabella "Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale" e di riportarlo nella Tavola PT3 con sufficiente grado di dettaglio tale da consentire la ripresa nel PGT comunale, ai sensi dell'art. 102 bis LR 12/05, con limitazione della fascia di rispetto a 10 mt, così come precisato nei carteggi intercorsi con il concessionario dell'opera.	non accolta	Si ritiene condivisibile l'intento di superare i profili di interferenza tra progetto stradale ed insediativo mediante individuazione di una soluzione che, nel rispetto dei preminenti requisiti di funzionalità ed efficienza dell'intervento infrastrutturale e fatta salva la conferma dello stesso quale Obiettivo prioritario di interesse regionale ex art. 20 l.r. 12/2005, consenta una favorevole composizione dell'attuale contenzioso giudiziario in atto presso il TAR. Tale composizione, tuttavia, non risulta allo

						stato accoglibile nei termini di modifica del PTR proposti dall'osservante in ragione della mancanza di una progettazione definitiva aggiornata (ancora in corso di sviluppo da parte del concessionario Autovia Padana S.p.A.) atta a fornire i necessari elementi di valutazione. Si evidenzia, peraltro, che l'istituto di salvaguardia di cui al novellato art. 102 bis l.r. 12/2005 rinvia in ogni caso alla valutazione diretta del concessionario l'accertamento della compatibilità tecnica delle trasformazioni potenzialmente interferenti con la previsione infrastrutturale.
37	CONFETRA LOMBARDIA	37.1	PTR - Criteri	Si rimanda all'osservazione ID n. 35 (Alsea).	parzialmente accolta	Si rimanda alle controdeduzioni ID n. n. 35 (Alsea).
38	WWF ITALIA NOSTRA	38.1	Altro	Ritenendo che non siano state adeguatamente valutate con riferimento al quadro legislativo vigente in materia di paesaggio, si ribadiscono le osservazioni già presentate in fase di VAS, fornendo una ulteriore argomentazione a fronte delle controdeduzioni regionali. Pertanto, si ribadisce che: si ritiene il "Progetto per la valorizzazione del paesaggio" (PVP) uno strumento ambiguo suscettibile di ingenerare comportamenti successivi impropri e di indurre incertezza e confusione applicativa; si valuta infine che tutto ciò costituisca pregiudizio nei confronti della sua prosecuzione prima di avere chiarito il rapporto con il quadro legislativo di riferimento. Allo stato attuale è da ritenersi vigente il PTPR del 2010 e ancora aperte sia la VAS del 2017 con i relativi documenti sia l'intesa con il MiBACT per concludere l'atto di copianificazione del Piano Paesaggistico, obbligatorio e previsto dal D.lgs. n. 42/2004.	non accolta	Si rimanda alla controdeduzione fornita all'Osservazione ID 26.1 per le parti di pertinenza
39	CORMET SRL, AMBECO SRL, NUOVA CARTARIA NATALE SRL, ACM SRL, NOVELLI G, MAGNACARTA SNC	39.1	PVP - Tavole	In merito alla Tav. PR 2 C si segnala che l'osservazione è presentata dai titolari di diversi insediamenti produttivi siti in Milano in Via Campazzino, vari n° civici. Si dichiara che le aree su cui insistono gli insediamenti sono assoggettate a due tipi di vincolo paesaggistico: 1) Parco Sud Milano: pur ricadendo all'interno del perimetro del Parco, le aree non devono essere considerate assoggettate a vincolo paesaggistico in quanto, alla data di istituzione del vincolo, tali aree erano individuate come zone B dallo	non accolta	1) Vedi risposta all'osservazione n° ID 20. Si precisa che la rappresentazione delle aree vincolate a scala regionale prescinde dall'individuazione degli areali non soggetti a specifiche restrizioni in conseguenza della destinazione urbanistica. Questo è un aspetto che riguarda da un lato la normativa esistente, a partire dalla legge 431/85, e dall'altro la perimetrazione dei vincoli a scala locale effettuata dai singoli comuni. La mera rappresentazione del vincolo nella tavola non invalida la possibilità di escludere

				<p>strumento urbanistico (PGT 1980). Pertanto, si chiede che vengano stralciati gli ambiti interessati dagli insediamenti dall'indicazione di vincolo.</p> <p>2) Cavo Ticinello: (dichiarazione di notevole interesse pubblico con criteri dettati da apposita DGR n. 8/9210 del 30/03/2009).</p> <p>Si chiede pertanto che l'ambito in cui sono insediate le attività in oggetto sia disciplinato come ambito produttivo pur inserito in un contesto di rilevanza paesaggistica e che venga prevista una specifica norma che preveda che le attività già in essere e autorizzate possano essere mantenute con possibilità di potenziamento e ampliamento dovuti sia per adeguamenti imposti dalle normative di settore sia per ragioni di razionalizzazione degli insediamenti; che consenta la realizzazione di impianti tecnologici privati e/o di pubblica utilità la cui localizzazione interessi l'ambito tutelato; che siano consentiti gli insediamenti di attività in ambiti già utilizzati o comunque confinanti con quelli urbanizzati. Il tutto nel rispetto dei criteri per il corretto inserimento paesaggistico.</p>		<p>dalle relative tutele determinati areali, se ciò è previsto dalla legislazione vigente.</p> <p>2) si veda la controdeduzione all'osservazione n° 32. Si precisa che l'osservazione, sebbene indichi come elaborato di riferimento la tavola PR2.C del PVP, non richiede modifiche alla cartografia, che del resto si limita a riportare il perimetro del vincolo, quanto piuttosto alla normativa riferita agli ambiti produttivi in aree vincolate.</p>
40	ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES - SEZIONE VALTELLINA E VALCHIAVENNA	40.1	Altro	<p>Si ritiene fondamentale approfondire nel PTR il tema della mobilità pubblica. In particolare si ritiene fondamentale prevedere per la Provincia di Sondrio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il prolungamento della ferrovia Milano – Tirano fino a Bormio e il suo collegamento da una parte con la ferrovia della Val Venosta (Merano – Malles) tramite il traforo dello Stelvio e dall'altra, con la ferrovia retica dell'Engadina passando per Livigno, tramite il traforo del San Gottardo; si chiede quindi di coerenza la Tavola PT3 con quanto indicato - il collegamento con la linea ferroviaria della val Camonica (tramite il traforo del Mortirolo) e con quella della Val di Sole oltre il Tonale - il traforo della Mesolcina per collegare la Val Chiavenna con la Svizzera - un efficiente sistema di mobilità pubblica integrato con gli impianti a fune tra le varie Ski aree e con le ciclabili (importante il completamento del "Sentiero Valtellina") per 	parzialmente accolta	<p>Delle quattro ipotesi di connessione avanzate, quelle relative a collegamenti ferroviari lato Stelvio (Bormio-Malles) e Mortirolo corrispondono a scenari di sviluppo già inseriti nella programmazione regionale e come tali possono essere riportate nella cartografia di Piano come "corridoi strategici per l'infrastrutturazione ferroviaria di medio-lungo periodo".</p> <p>Nel Documento di Piano, nella sezione "Pilastro 1. Coesione e connessioni" viene inserito un riferimento allo studio della realizzazione della connessione locale transalpina tra Tirano – Bormio e Malles, che potrà essere sviluppata anche in relazione alla dichiarazione d'intenti firmata a settembre 2020 tra Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Land Tirol e Cantone dei Grigioni e l'ipotesi, da approfondire progettualmente, del traforo ferroviario di collegamento della linea della Valtellina e la Brescia-Iseo-Edolo.</p>

				<p>consentire a turisti e residenti di muoversi senza dover utilizzare l'auto privata.</p> <p>Si chiede, quindi, di coerenza la Tavola PT3 con le previsioni del PTRAV, indicando la linea ferroviaria Tirano-Bormio e con gli strumenti delle regioni confinanti, rafforzando i collegamenti transalpini con lo Stelvio, il Mortirolo, Mesolcina, Spluga, in una logica di rete interconnessa con gli assi nord-sud del Brennero e del Gottardo e con il corridoio est-ovest pedemontano lombardo.</p>		
41	CORMET SRL, AMBECO SRL	41.1	PVP - Tavole	<p>In merito alla Tav. PR 2 C, l'osservazione è presentata dai titolari di due diversi insediamenti produttivi (impianti di gestione rifiuti) siti in Milano in Via Cascina Belcasule, vari n° civici. Si dichiara che le aree su cui insistono gli insediamenti sono assoggettate al vincolo paesaggistico "Cavo Ticinello" (dichiarazione di notevole interesse pubblico con criteri dettati da apposita DGR n. 8/9210 del 30/03/2009). Si chiede che l'ambito in cui sono insediate le attività in oggetto sia disciplinato come ambito produttivo pur inserito in un contesto di rilevanza paesaggistica e che venga prevista una specifica norma che preveda che le attività già in essere e autorizzate possano essere mantenute con possibilità di potenziamento e ampliamento dovuti sia per adeguamenti imposti dalle normative di settore sia per ragioni di razionalizzazione degli insediamenti; che consenta la realizzazione di impianti tecnologici privati e/o di pubblica utilità la cui localizzazione interessi l'ambito tutelato; che siano consentiti gli insediamenti di attività in ambiti già utilizzati o comunque confinanti con quelli urbanizzati. Il tutto nel rispetto dei criteri per il corretto inserimento paesaggistico.</p>	non accolta	<p>Si veda la risposta all'osservazione n° ID 39. L'indicazione dell'osservante riguardo il documento osservato è erronea, in quanto la tavola in questione, di cui viene anche riportato uno stralcio, appartiene al PVP. L'osservazione non è comunque pertinente in quanto nella Tavola PR2 sono riportati i confini dei Parchi regionali, che, ai sensi del D.Lgs 42/2004 lettera f), sono assoggettati a tutela paesaggistica. Si rimanda al livello di pianificazione del Parco stesso e dello strumento comunale l'individuazione delle destinazioni urbanistiche e/o funzionali.</p>

42	COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO	42.1	PVP - Tavole	In merito alla Tav. PR 2 D, si chiede la modifica della perimetrazione del vincolo di notevole interesse pubblico del "sistema collinare di Comonte, Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello, Albano S. Alessandro e Seriate" (deliberazione del 30/09/2004 G.U. 284 del 3/12/2004) come da planimetria allegata, in quanto il vincolo apposto nell'anno 2004 non è più attuale in alcune zone del territorio di Albano S. Alessandro; la situazione antropica si è evoluta ed al fine di dare più significato al sistema collinare, pare opportuno escludere gli ambiti del centro sportivo comunale, il centro di raccolta rifiuti e la S.S. 42 del Tonale e della Mendola che genera una importante cesura dell'ambito da tutelare. Si propone, come da elaborato allegato, di mantenere anche all'interno del Comune di Albano S. Alessandro l'individuazione del sistema collinare, dove effettivamente sono presenti degli ambiti di tutela; la perimetrazione potrebbe ricalcare l'asse stradale della S.S. 42 del Tonale e della Mendola, stralciando le aree urbanizzate e lasciando intonse le aree del Monte Tomenone. Di conseguenza si chiede la modifica della perimetrazione individuata nella scheda di aggregazioni RID-parte3 scheda 35.	non accolta	Si evidenzia che ai sensi del D.Lgs.42/2004 spetta alle commissioni regionali per i beni paesaggistici valutare l'eventuale modifica delle perimetrazioni di ambiti assoggettati a tutela. Si richiama che tale fattispecie potrà essere anche compiutamente valutata nell'ambito del tavolo di co-pianificazione in itinere con il Ministero della Cultura per l'adeguamento del Piano ai disposti del D.Lgs.42/2004.
43	CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA	43.1	Altro	L'osservazione esprime preoccupazioni e critiche in merito al raddoppio della linea ferroviaria Codogno- Cremona - Mantova, evidenziando la criticità dell'elevata distanza (20 metri) tra la linea ferroviaria esistente e la futura linea di raddoppio, non comprendendo la motivazione di una ulteriore acquisizione di terreno agricolo produttivo (allega documentazione fotografica che attesta che già a suo tempo era stato previsto lo spazio per il raddoppio). Esprime inoltre preoccupazione anche per la previsione dell'autostrada Cremona-Mantova, anziché della riqualificazione della linea stradale esistente.	non accolta	L'osservazione riguarda erroneamente il paragrafo 1.5.6 del PTR vigente. Il citato raddoppio ferroviario Codogno-Cremona-Mantova viene richiamato, in termini di previsione, anche nel Documento di Piano della proposta di revisione (Progetto strategico "Potenziamento dell'accessibilità e relazioni nell'area medio-padana"), tuttavia il dettaglio che presenta l'osservazione non è pertinente con il livello di pianificazione del PTR, ma attiene allo sviluppo progettuale del raddoppio ferroviario Codogno-Cremona-Mantova.

44	CONFINDUSTRIA LOMBARDIA	44.1	PTR - Criteri	Con riferimento al cap.3.1.1 Criteri generali per i poli, si ritiene che sia compito del PTR in accordo con le Province e la CM di Milano, l'individuazione di alcuni ambiti nelle zone più opportune di ogni ATO, nei quali prevedere "poli produttivi sovracomunali" potenziali tramite criteri per una individuazione concertata, pronti per essere attivati in tempi brevi a fronte di specifiche richieste di investimento da parte di nuove imprese.	non accolta	Si evidenzia che già il comma 2 lett. g) art. 15 della l.r. 12/05 riconosce tale facoltà in capo alle Province/CM, pur nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle competenze comunali. Il PTR richiama questa facoltà anche per gli insediamenti logistici, al paragrafo <i>Criteri per le Province/CM - Insediamenti logistici di portata sovracomunale e/o aree inidonee</i> del capitolo 3.1.5 Insediamenti logistici dei Criteri e Indirizzi per la pianificazione.
44	CONFINDUSTRIA LOMBARDIA	44.2	PTR - Criteri	Con riferimento al cap.3.1.5, che si reputa scarsamente approfondito, si formulano proposte di modifica puntuali sui paragrafi 3.1.5.1 e 3.1.5.2 in merito ai "Criteri per le Province/CM - Insediamenti logistici di portata sovracomunale e/o aree inidonee" e ai "Criteri per i Comuni" (Componente Ambientale, energetica ed emissiva, rifiuti e paesaggistica).	parzialmente accolta	Relativamente alle richieste uguali o simili a quelle già formulate dalle precedenti osservazioni (ID n° 35 Alsea e ID n° 37 Confetra), si rimanda alle controdeduzioni alle osservazioni già ivi formulate (in parziale accoglimento). Inoltre, ad integrazione: - si ritiene utile specificare che i criteri del PTR per gli insediamenti logistici, nel caso di insediamenti di logistica interna alle imprese manifatturiere, costituiscono unicamente un possibile riferimento per la progettazione sostenibile degli interventi, se e per quanto possibile in relazione alle esigenze delle imprese e ai necessari caratteri di sostenibilità economica degli interventi e del ciclo produttivo complessivo; - non si ritiene di dover modificare i criteri di valutazione sugli Impatti sul sistema ambientale, in quanto tale valutazione non può prescindere da considerazioni sito specifiche e in relazione agli specifici contenuti dei diversi atti di pianificazione territoriale o urbanistica che governano il territorio.
44	CONFINDUSTRIA LOMBARDIA	44.3	PTR - Criteri	Con riferimento al cap.3.2.1 Criteri generali per la valorizzazione degli investimenti, si chiede di proseguire nel progetto "Attract" indirizzando l'azione di Regione a superare l'offerta localizzata spontanea a "macchia di leopardo", la scarsità di risorse umane, organizzative ed economiche della struttura che accompagna l'investitore, alcune lacune nell'affrontare le esigenze di bonifica di alcune aree dismesse potenzialmente appetibili.	non accolta	Concordando con i temi sollevati, si evidenzia che gli esiti del progetto Attract sono confluiti nella piattaforma "Invest in Lombardy", la cui gestione esula dalle competenze del PTR.
44	CONFINDUSTRIA LOMBARDIA	44.4	PTR - Criteri	Viene evidenziato come la qualità dell'ambiente costruito per l'attrattività locale, promossa dal PTR, sia tema centrale per la competitività di un sistema territoriale densamente urbanizzato come quello lombardo. Si ritiene tuttavia che la	non accolta	In parte, l'indicazione è già stata accolta inserendo il riferimento all'innovazione tecnologica dei processi produttivi nel "Documento di Piano" (Pilastro Attrattività) adottato.

				<p>promozione delle procedure concorsuali e partecipative non sia l'unico strumento a disposizione delle Amministrazioni Comunali per perseguire tale obiettivo.</p> <p>Si ritiene che l'innovazione tecnologica dei processi costruttivi possa apportare un grande contributo allo spostamento dell'attenzione verso gli aspetti prestazionali e gestionali dei progetti. Pertanto andranno quindi favoriti, anche attraverso bandi regionali, gli investimenti destinati all'implementazione di strumenti caratteristici dell'Edilizia 4.0, tra i quali BIM e Edilizia Off-Site, offrendo così anche un'occasione di ammodernamento delle filiere coinvolte nella trasformazione della città.</p>		<p>Per il resto, pur concordando con i contenuti dell'osservazione, si ritiene che i contenuti proposti non siano di stretta pertinenza del PTR.</p>
44	CONFINDUSTRIA LOMBARDIA	44.5	PTR - Criteri	<p>Si ritiene che, pur se da anni la Regione promuove l'indifferenza funzionale, i PGT sono ancora impostati da una rigida ed articolata disciplina delle destinazioni d'uso. Si ritiene che occorra investire maggiormente e spingere anche sul fronte nazionale per il superamento definitivo di alcuni strumenti vetusti (DM 1444/68 e legge Tognoli sui parcheggi) inadatti a governare la rigenerazione del tessuto edificato</p>	non accolta	<p>Il tema esula dalle competenze del PTR. Si evidenzia tuttavia che i "Criteri per la pianificazione locale" promuovono l'indifferenza funzionale come una delle modalità urbanistiche per la promozione e il sostegno della rigenerazione urbana, in attuazione dei disposti della l.r. 18/2019. Rispetto alla pianificazione comunale, a seguito della prima decennale fase di attuazione dei Piani di Governo del territorio (PGT), anche in relazione alle misure di semplificazione promosse a livello regionale, è in corso l'avvio di una seconda fase di pianificazione caratterizzata da strumenti più flessibili e innovativi, meno legati ai caratteri della tradizionale strumentazione urbanistica.</p>
44	CONFINDUSTRIA LOMBARDIA	44.6	PTR - Criteri	<p>Rispetto al tema rigenerazione territoriale e urbana, si ritiene fondamentale che Regione indirizzi Province / Città Metropolitane e Comuni verso la distinzione tra aree e immobili dismessi le cui possibilità di riutilizzo sono nulle perché dislocate in contesti marginali e poco innovativi, e quelli che invece possono essere ancora attrattivi per nuove funzioni urbane. Per le prime servono opere di ripristino della qualità delle matrici ambientali, anche attraverso interventi di demolizione e bonifica (bioremediation) per le quali Regione deve affiancare i Comuni nella classificazione di tali aree e servono risorse da destinare a interventi di fitobonifica nelle aree non appetibili. Ritiene cruciale questo tema da interrelare al processo di redazione del</p>	non accolta	<p>Al paragrafo 4.4.2 dei Criteri del PTR - Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto - punto 4) - Aree della rigenerazione - è già presente l'indirizzo richiesto, dettato come pratica di corretta pianificazione e il cui riconoscimento deve emergere anche nella Carta del Consumo di suolo, al fine di identificare la natura e le vocazioni delle aree della rigenerazione, rispetto a contesto e potenzialità presenti.</p>

				Programma Regionale per la bonifica e che dovrà essere affrontato dal Tavolo interdirezionale sulla rigenerazione.		
44	CONFINDUSTRIA LOMBARDIA	44.7	PVP - Disciplina	<p>Si rileva che le osservazioni coincidono con quelle presentate in occasione della seconda Conferenza di VAS. Di seguito si riporta la sintesi:</p> <p>1) In generale, si rileva la difficoltà di comprensione e utilizzo;</p> <p>2) Disciplina del PVP - art.14 Corsi d'acqua non si comprende la ratio di impedire la realizzazione di alcune funzioni (produttive, medie e grandi strutture di vendita) all'esterno della superficie urbanizzata e urbanizzabile vigente alla data di approvazione del PTR l.r.31, se coerentemente inserite nel contesto.</p> <p>3) Disciplina del PVP - Art.41 esame paesistico dei progetti: sottolinea l'urgenza di rivedere le modalità attuative per l'esame paesistico dei progetti linee guida di cui al comma 5, superando quelle in vigore che risalgono al 2002.</p> <p>4) Nelle schede AGP gli elementi antropici (in particolare gli insediamenti produttivi) sono sempre descritti come "elementi di degrado e compromissione", quindi la sovrapposizione tra elementi della RVR e ambiti urbanizzati può indurre ad un congelamento delle attività insediate ma dovrà essere perseguito un "equilibrio sostenibile tra esigenze di tutela paesaggistica e competitività del sistema economico".</p> <p>5) Si chiede di meglio chiarire all'interno degli orientamenti strategici per la pianificazione locale cosa si intende con "l'obiettivo di migliorare le condizioni di compatibilità paesistico-ambientale degli insediamenti produttivi e commerciali esistenti", a chi spettano tali interventi e in quali occasioni, per evitare un appesantimento di investimenti a carico delle attività insediate.</p>	parzialmente accolta	<p>1) Parzialmente accolta. La complessità del piano riflette la diversità e la caratterizzazione dei paesaggi lombardi, che richiedono un apparato descrittivo adeguato; ad ogni modo, al fine di una migliore leggibilità, la disciplina è stata complessivamente riorganizzata;</p> <p>2) parzialmente accolta, si premette che la Regione riconosce il valore paesaggistico dell'idrografia naturale superficiale quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale. Le prescrizioni sono statemeglio precisate consentendo comunque l'ampliamento delle attività già esistenti.</p> <p>3) L'articolo è già stato rivisto rispetto al PPR vigente nella proposta adottata, introducendo alcune semplificazioni in relazione ad alcune tipologie di opere. Non vengono pertanto introdotte ulteriori semplificazioni. Si ricorda che l'esame paesistico dei progetti è disciplinato dal PVP ma è normato nel dettaglio dalla D.G.R. 11045 del 8/11/2002 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti". La nuova formulazione dell'art. 41 prevede anche l'aggiornamento della suddetta delibera che verrà definito in raccordo con gli enti locali.</p> <p>4) Non accolta, per quel che concerne l'auspicio di un maggior equilibrio tra RVR e competitività economica, il progetto di RVR non ha carattere conformativo dei suoli; la Disciplina individua infatti obiettivi generali e direttive per gli enti locali a cui demanda, nei limiti e nelle forme dei poteri di governo del territorio attribuiti per legge, la declinazione delle azioni sul territorio.</p> <p>5) Non accolta. La lettura affrontata in seno agli AGP è di tipo eminentemente paesaggistico. Le grandi aree produttive dislocate sul territorio lombardo, frutto di interventi pluridecennali raramente sono state realizzate riservando alla qualità paesaggistica una specifica attenzione; la loro distribuzione territoriale, unitamente alle infrastrutture di collegamento rappresenta uno dei</p>

						<p>maggiori elementi di frammentazione territoriale, ecologica e paesaggistica; in tale senso molte di esse risultano necessitanti di azioni rigenerative (anche a livello degli spazi pubblici) funzionali a garantire una migliore qualità paesaggistica complessiva. L'identificazione nelle schede AGP degli insediamenti produttivi come elementi di degrado e compromissione riguarda insediamenti di notevole estensione dimensionale o comunque di significativo impatto paesaggistico. Pertanto, la valutazione di questi come elementi di degrado non si riferisce alla rilevanza economica di tali insediamenti quanto ai possibili impatti che essi determinano e che si suggerisce debbano essere meglio integrati con il paesaggio prevedendo appositi interventi di mitigazione, che potranno essere definiti a partire dagli orientamenti di carattere analitico e progettuale contenuti nel documento www.paysmed.net/pdf/paysurban_linee_guida_ita.pdf, indicato come riferimento specifico per l'obiettivo di qualità in oggetto all'interno della Scheda AGP.</p>
45	COMUNE DI BRUGHERIO	45.1	PVP - Tavole	In merito alle Tav. QC 7.1 e QC 7.1 D e altri elaborati collegati, si chiede di aggiornare il perimetro del PLIS Est delle Cave (rif. n° 53 PVP Repertori Parte II) con l'ampliamento riconosciuto con DDP n° 52 del 05/06/2018 della Provincia di Monza e della Brianza, allegata all'osservazione.	accolta	Si provvede ad inserire le modifiche ed aggiornamenti come richiesto. La mappatura dei PLIS è oggetto di aggiornamento cartografico sulla base del dato più recente disponibile sul geoportale regionale, che è stato elaborato a partire dai dati forniti dalle Province, con cadenza annuale.
46	COMUNE DI RESCALDINA	46.1	PVP - Schede AGP	Si rileva che le osservazioni coincidono con quelle presentate in occasione della seconda conferenza di VAS di cui si riporta la sintesi: 1) Relativamente alle schede degli AGP consiglia una maggiore sinteticità dell'elencazione dei "detrattori e criticità paesaggistiche", a tutti note (frammentazione, rilevante infrastrutturazione...). Si considera opportuno che all'interno degli "Obiettivi e orientamenti strategici per l'attuazione della Rete Verde Locale" siano meglio dettagliati, magari con degli esempi concreti, gli auspicabili interventi che gli Enti locali (e le provincie) possono attuare; 2) per la Scheda AGP 30.3, nell'elenco "Sintesi degli elementi strutturanti" al punto 4, è	parzialmente accolta	1) Il PVP rimanda correttamente, in base al principio di sussidiarietà, alla pianificazione di livello locale l'attuazione delle Direttive individuate dalla Disciplina; 2) accolta, si aggiorna la scheda AGP 30.3; 3) RVR: la complessità del piano riflette la diversità e la caratterizzazione dei paesaggi lombardi, che richiedono un apparato descrittivo adeguato; ad ogni modo, al fine di una migliore leggibilità, la disciplina è stata complessivamente riorganizzata; 4) si prende atto.

				<p>opportuno integrare la descrizione con la presenza di aree boschive anche nell'intorno di Rescaldina; mentre al capitolo "Obiettivi e orientamenti strategici", paragrafo "Ecosistemi, ambiente e natura" ultimo punto, dopo le parole "intercettando il Parco dei Mulini" aggiungere "il PLIS Parco dei Mughetti e quello del Bosco del Rugareto";</p> <p>3) In merito alla RVR, si osserva la complessità del sistema di obiettivi elencati; risultano infatti presenti nella Relazione, negli AGP, nelle Norme, in modo non sempre uniforme, e dunque, oltre a non essere di chiara lettura, appaiono anche di difficile applicazione negli strumenti di pianificazione comunale. Si suggerisce una semplificazione;</p> <p>4) In merito alla Disciplina del PVP, con particolare riferimento all'art. 39 comma 4, si auspica e richiede che R.L. si attivi direttamente attraverso le varie DD.GG. (in particolare, D.G. Agricoltura e Sistemi Verdi e D.G. Territorio) allo scopo di dare attuazione agli "interventi e alle azioni finalizzate alla costruzione della RVR", cosa che comporterebbe anche una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse economiche derivanti dallo specifico "Fondo" art. 43 c. 2bis L.R. 12/02005 (interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto).</p>		
47	PROVINCIA DI MANTOVA E COMUNI DI CURTATONE, BORGO VIRGILIO E BAGNOLO SAN VITO	47.1	Altro	<p>In merito al tracciato dell'autostrada Cremona-Mantova, si rileva che il Progetto riportato negli Strumenti Operativi è stato superato dal progetto definitivo aggiornato dal concessionario (cosiddetta Alternativa Mantovana) ed acquisito nell'agosto 2020 dalla società concedente ARIA Spa, in luogo di quello del 2009. Inoltre, il tracciato riportato nella Tavola PT3 non corrisponde al suddetto riferimento progettuale riportato negli strumenti operativi.</p>	non accolta	<p>In coerenza con le valutazioni espresse da RL sulla recente variante PTCP MN (rif. d.g.r. 5582/2021), i tracciati che è possibile considerare come riferimento per l'opera permangono, a tutt'oggi, quelli positivamente licenziati nell'ambito delle procedure autorizzative già concluse, e quindi: progetto preliminare approvato in Conferenza di Servizi regionale ai sensi della l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VII/15954 del 30.12.2003); progetto definitivo depositato da STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale il 30.6.2008 e relative integrazioni. pubblicate il 31.7.2009. Si ritiene che non sussistano, allo stato, le condizioni per una sostituzione integrale di queste configurazioni con soluzioni alternative già</p>

						proposte ma non ancora avallate a livello procedurale.
47	PROVINCIA DI MANTOVA E COMUNI DI CURTATONE, BORGO VIRGILIO E BAGNOLO SAN VITO	47.2	Altro	Si elencano alcune opere ferroviarie di interesse sovraregionale ed interregionale che non sono indicate dal PTR, chiedendone il recepimento. Ad esempio: - potenziamento/raddoppio della linea ferroviaria Mantova-Verona (e collegamento con aeroporto Catullo); - interventi di elettrificazione ed adeguamento tecnologico (linea ferroviaria Parma-Suzzara-Poggio Rusco-Ferrara); - estensione anche su rete RFI Mantova-Suzzara-Reggio Emilia ed elettrificazione contestuale della linea Guastalla Reggio Emilia (collegamento con stazione AV Medio Padana); che consentiranno l'attivazione di nuovi itinerari merci (Tirreno-Brennero La Spezia-Verona con opportunità di interscambio modale) e di sviluppo di itinerari merci alternativi (medio padano dx Po).	non accolta	Gli interventi citati non sono presenti nella programmazione regionale. Gli interventi di elettrificazione e adeguamento tecnologico sulle linee ferroviarie in argomento riguardano poi la rete concessa a FER la cui competenza è della Regione Emilia-Romagna. Tali interventi sono inseriti nella programmazione di settore di Regione Lombardia (Programma Regionale della Mobilità e Trasporti). L'osservazione relativa alla ridefinizione del modello di esercizio non è pertinente con il livello di pianificazione del PTR
47	PROVINCIA DI MANTOVA E DEI COMUNI DI CURTATONE, BORGO VIRGILIO E BAGNOLO SAN VITO	47.3	PTR - Tavole	Negli Strumenti Operativi (al cap.5) e nei Criteri e indirizzi per la pianificazione (cap.3.1.5) relativamente agli insediamenti logistici, si chiede di definire in modo puntuale e dettagliato quali categorie di imprese, tipologie di attività e di impianti, destinazioni d'uso delle aree ed edifici si configurano quali attività e insediamenti di logistica ed autotrasporto, nonché i parametri dimensionali che li qualificano. Si rileva che la definizione riportata nei Criteri risulta troppo generica e che occorre individuare le tipologie di attività o insediamento che non sono sottoposte alle disposizioni ed ai criteri del PTR	non accolta	Attualmente non è disponibile né producibile una classificazione "rigida" come quella richiesta. I Criteri dati dal PTR costituiscono un supporto alle decisioni e alle verifiche da condurre alla scala locale, da parte di Province/CM e Comuni. Allo stato attuale non si ritiene quindi possibile accogliere quanto richiesto.
47	PROVINCIA DI MANTOVA E COMUNI DI CURTATONE, BORGO VIRGILIO E BAGNOLO SAN VITO	47.4	PTR - Documento di Piano	Nel Documento di Piano si chiede di inserire tra i Progetti Strategici la realizzazione di una "Hydrogen Valley", obiettivo confermato recentemente dalla manifestazione di interesse sottoscritta dal Presidente della Provincia e inviata a Regione Lombardia con nota prot. n. 6114 del 09/02/2022.	non accolta	Nella fase attuale, Regione Lombardia emanerà – non appena approvato il piano di riparto ed il bando-tipo nazionale – il bando che darà attuazione all'investimento 3.1 del PNRR "Produzione in aree industriali dismesse", e per questo motivo sta raccogliendo le manifestazioni di interesse dai territori; in questo ambito risulta pervenuta la proposta della Provincia di Mantova, attualmente in fase di studio di prefattibilità. Ad oggi, non essendo noti i fondi che verranno allocati sul bando per la Regione Lombardia, né i criteri di selezione degli interventi, l'inserimento nel PTR di

						tutte le proposte progettuali pervenute appare prematura.
48	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	48.1	PTR - Tavole	Viene segnalato che in SIVAS non è presente la Tav. PT 10.5	parzialmente accolta	Le tavole PT10.5 (carte provinciali) non sono state pubblicate perchè corrispondono alle Tavole 06 dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 e non rappresentano contenuti nuovi. Per ognuna delle province lombarde, queste tavole riportano un estratto, centrato sul territorio provinciale, di tutte le tavole di progetto. Le tavole provinciali verranno riprodotte a seguito dell'approvazione definitiva del piano.
48	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	48.2	PVP - Repertori	Si segnala che alla Parte III, nell'elenco delle architetture rurali (fonte SiRBEC) pag. 148 dal codice 2071 al codice 2081, sono riportate delle cascine che non appartengono al territorio del Comune	accolta	Si provvede alla modifica dei repertori, correggendo l'errata indicazione del comune "Peschiera Borromeo" con "Pessano con Bornago".
49	COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO	49.1	Altro	Si informa dell'avvio della procedura di redazione del Piano di Indirizzo Forestale ai sensi dell'art. 47 della L.R. 31/2008 e dell'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PIF.		Si prende atto
50	COLLEGIO GEOMETRI PROV DI MANTOVA	50.1	Altro	Come già espresso nelle osservazioni in occasione della seconda Conferenza di VAS, si ribadisce che a causa della complessità della documentazione di Piano e della mancanza di un documento di sintesi che aiuti nella lettura, la Commissione Urbanistica del Collegio non è in grado di produrre osservazioni.	non accolta	Si segnala che a seguito della pubblicazione per la Vas, è stato implementato nel documento di piano il capitolo "Guida alla lettura". Inoltre, si evidenzia che, analogamente a quanto fatto per il PTR/PPR vigente, verrà elaborato un documento di sintesi per agevolare la conoscenza dei contenuti specifici del Piano.
51	ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	51.1	Altro	Non si avanzano osservazioni sulla documentazione pubblicata e se ne evidenzia la piena coerenza con quanto espresso in precedenza dalla scrivente ATS.		

52	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	52.1	PVP - Disciplina	<p>Si rileva che, nonostante le osservazioni già inoltrate in data 30.04.2021, sussistono criticità tali da costituire un congelamento della struttura economica e sociale dei Comuni, sommando i vincoli dall'art. 15.1 e 15 bis della Disciplina del PVP a quelli del PTRA risulta una sostanziale inalterabilità del territorio che non permette di mettere in atto i progetti di sviluppo che gli Enti locali del territorio intendono perseguire, inclusi quelli in previsione per le Olimpiadi 2026.</p> <p>Si rileva una penalizzazione dei territori montani in contraddizione con i principi che la Regione stessa ha inserito nel programma regionale di sviluppo della XI legislatura, missione 18.</p>	parzialmente accolta	<p>La Disciplina è stata integrata specificando esplicitamente gli obiettivi generali sottesi all'impostazione dell'intero Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP) ovvero <i>"favorire le condizioni della vita di coloro che risiedono e lavorano in montagna", la "permanenza delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali", nonché le "azioni che attengono alla manutenzione e alla sicurezza del territorio"</i>.</p> <p>Inoltre l'art. 15 è stato integrato nel seguente modo <i>"il PPR promuove azioni finalizzate a rendere vantaggiosa la permanenza di coloro che abitano e lavorano nei territori montani, favorendo il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche tradizionali tipiche delle valli alpine ed appenniniche per evitare il rischio di spopolamento e consentire, al contempo, il presidio e la manutenzione dei territori. In tale ottica, Province, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi promuovono e coordinano progetti infrastrutturali di mobilità sostenibile di valenza sovracomunale (realizzazione di percorsi di fruizione culturale, rurale ecc., anche relativi alla rete verde provinciale e/o comunale) lungo i quali sia possibile avviare attività economiche sostenibili, anche minori, ma essenziali per il presidio dei territori, ovvero attività di produzione, promozione e vendita di prodotti tipici locali in specifici punti di ristoro e/o agriturismi localizzati lungo le infrastrutture di cui sopra. Tali azioni devono essere sviluppate nel rispetto del contesto paesaggistico di riferimento, al fine di rilanciare un turismo eco-sostenibile e non invasivo che coniughi la valorizzazione delle attività economiche tradizionali di sostentamento (pastorizia, agricoltura e allevamento in generale) con la più recente forma di turismo innovativa dell'"accoglienza diffusa", in sinergia con elementi attrattivi e/o iniziative di interesse culturale-paesaggistico-ambientale, anche in connessione con i "Tracciati di interesse storico-culturale e paesaggistico" (di cui all'art.35) ed il sistema della Rete Verde regionale (di cui all'art.39)."</i></p> <p>Lo stesso PTRA Media e Alta Valtellina, richiamato nell'osservazione, esplicita tra gli obiettivi di Piano il</p>
----	-----------------------------------	------	------------------	--	----------------------	---

						<p>contrasto allo spopolamento e le diverse "Linee di azione" da esso promosse sono tese a valorizzare dal punto di vista economico e ambientale l'intero contesto territoriale, a beneficio della permanenza della popolazione nei contesti montani.</p> <p>Il Progetto delle Olimpiadi è inserito fra i Progetti Strategici del PTR in quanto risponde ai principi di rilevanza sovracomunale, interesse regionale, capacità di innesco ed effetto domino di azioni di valorizzazione e qualificazione dei territori interessati dai progetti e delle aree ad essi contermini.</p> <p>Il PTR non vanifica le potenzialità dell'evento olimpico, anzi nel Documento di Piano ne riconosce la formidabile occasione di rilancio, sviluppo e valorizzazione complessiva non solo dei territori montani, ma anche delle aree marginali e svantaggiate in considerazione degli interventi che potranno essere realizzati, legati non solo al potenziamento/realizzazione di infrastrutture, ma anche alla promozione e valorizzazione dell'infrastruttura digitale, del patrimonio e attività culturali, di strutture ricreative e fruitive funzionali anche allo sviluppo delle attività sciistiche.</p> <p>Gli interventi puntuali legati all'evento sportivo non risultano al momento ancora definiti pertanto, eventuali integrazioni al PTR potranno essere apportate solo in relazione alla definizione del programma di realizzazione dei Giochi e del relativo piano degli Interventi.</p>
52	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	52.2	PVP - Disciplina	<p>Si rilevano alcune osservazioni di carattere generale in cui si chiede una sostanziale revisione delle scelte operate dal PVP, della disciplina e della cartografia, attribuendo alla provincia di Sondrio il ruolo stabilito dall'art. 15 comma 7 quater della l.r. 12/2005.</p> <p>Si rileva che l'art. 1 della Disciplina del PVP dispone che gli enti adeguino gli strumenti di pianificazione alla prima revisione generale e comunque non oltre 3 anni dalla vigenza del PRT-PVP;</p> <p>si rileva che l'Art. 5 dispone che le prescrizioni dettate dal PVP abbiano efficacia conformativa del regime giuridico dei suoli e prevalgono sulle</p>	parzialmente accolta	<p>Il PVP, quale componente paesaggistica del PTR, delinea un progetto di tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio esteso all'intero territorio regionale, aderendo al dettato normativo della l.r. 12/2005 laddove all'art. 19 comma 1 precisa che il PTR "<i>costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province.</i></p> <p><i>La Regione con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria programmazione generale e di settore, indica gli</i></p>

				<p>disposizioni eventualmente incompatibili contenute negli strumenti urbanistici o di pianificazione territoriale e settoriale vigenti. In tal modo la competenza pianificatoria della Provincia e dei Comuni viene ridotta ad un mero adeguamento di dettaglio a quanto stabilito dalla Regione.</p>		<p><i>elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest'ultimo, i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni".</i> La Disciplina del PVP all'art. 3 commi 5 e 6, riconosce i contenuti paesaggistici dei piani territoriali approvati dopo l'entrata in vigore del PTR approvato con D.C.R n. 951 del 19 gennaio 2010, tra cui i PTCP, chiarendo che gli stessi concorrono alla pianificazione del paesaggio integrando e sviluppando i contenuti del PVP alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio. Si specifica inoltre che restano invariate le competenze che la l.r. n.15 del 26 maggio 2017 attribuisce alla Provincia di Sondrio. In tale ottica, in accoglimento dell'osservazione, si è proceduto ad integrare la Disciplina all'art. 15 comma 5 "Aree Alpine e appenniniche" richiamando la competenza specifica della Provincia di Sondrio. Inoltre, si specifica che la scadenza temporale per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione, inizialmente prevista in 3 anni, è stata estesa ai 5 anni (art. 1 comma 3 della Disciplina).</p>
52	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	52.3	PVP - Disciplina	<p>Si rilevano alcune osservazioni puntuali alla Disciplina del PVP</p> <p>1) l'Art. 15.1 Aree Alpine, prevede il divieto generalizzato di ogni intervento di nuova costruzione, fatti salvi alcuni limitati interventi elencati. In particolare, a differenza di quanto consentito dall'art. 15 Bis, non ammette interventi di completamento delle "superfici urbanizzabili"</p> <p>2) Nelle deroghe elencate al comma 3, risultano consentiti gli interventi di messa in sicurezza delle aree su cui le frane sono conclamate, risultano consentiti inoltre gli interventi di realizzazione di infrastrutture e di impianti quali gasdotti ed elettrodotti interrati, mentre non sono indicate altre essenziali infrastrutture a rete di interesse sia pubblico, che privato (quali opere di captazione idrica, acquedotti, reti fognarie, telecomunicazioni...), in fine nell'elenco delle deroghe, non compaiono le strade agro-silvo-pastorali ed altre opere di servizio al territorio.</p> <p>3) Al fine di evitare le omissioni evidenziate ed altre al momento non rilevate, all'art. 15.1 comma</p>	parzialmente accolta	<p>1) parzialmente accolta. L'art. 15 Aree Alpine ed Appenniniche è stato aggiornato. Nello specifico all'interno delle Prescrizioni sono fatti salvi gli interventi:</p> <p>b) <i>relativi al completamento della superficie urbanizzata, come definita dall'integrazione del PTR ai sensi della l.r.31/2014 per la riduzione del consumo di suolo (D.C.R 411 del 19/12/2018), e all'ampliamento delle costruzioni esistenti;</i></p> <p>c) <i>interventi ricadenti nella superficie urbanizzabile presente all'entrata in vigore della l.r. 31/2014 (compresi gli interventi di cui alle lett. e) ed f) del comma 1, articolo 3, del DPR n. 380) ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dal PGT a superficie agricola o naturale per effetto dell'adeguamento dei Piani alla l.r. 31/2014, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo. Resta comunque possibile la revisione delle superfici urbanizzabili (vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2014),</i></p>

				<p>3, si chiede di cambiare l'impostazione, sostituendolo con: "Sono consentiti anche gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) ed f) della L. 380/2001 (ND: oltre a quelli alle lettere a, b, c, d) ad esclusione dei seguenti:" e di seguito elencare quelli che si vuole vietare.</p> <p>4) Dall'art. 15.1 non è inoltre possibile escludere le superfici urbanizzabile, come invece è possibile fare dall'art. 15 bis in sede di maggior definizione.</p> <p>5) All'art. 15.1 comma 5 si chiede di chiarire se la realizzazione di un nuovo impianto sciistico, ancorché ricadente in dominio sciabile, debba avere come presupposto la sua previsione specifica all'interno del PTCP e se si faccia riferimento al PTCP vigente o ad eventuali sue future varianti.</p>		<p><i>nel rispetto del bilancio ecologico del suolo (di cui all'art. 2 della l.r. 31/2014) e in relazione alla minore o equivalente qualità ambientale dei suoli interessati, fatto salvo comunque il rispetto della soglia di riduzione del consumo di suolo dettata dal PTR o dal PTCP, se già adeguato alla stessa l.r. 31/2014.</i></p> <p>2) parzialmente accolta. La disciplina è stata aggiornata inserendo la possibilità di realizzare <i>interventi necessari per la difesa del suolo e la protezione civile, opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali.</i></p> <p>3) non accolta, il suggerimento proposto di cambiare l'impostazione dell'articolo, elencando gli interventi che si vuole evitare, comporterebbe una sostanziale revisione della Disciplina, di fatto non possibile anche in relazione a quanto sinora pubblicato ai fini del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della relativa fase di consultazione pubblica. L'articolo è stato comunque aggiornato come evidenziato al punto 1 sopra riportato.</p> <p>4) accolta. L'art. 15.bis è stato integrato precisando che le direttive dello stesso integrano quanto disposto dall'art.15 "aree alpine ed appenniniche".</p> <p>5) parzialmente accolta. Nell'art. 15 Aree Alpine e Appenniniche comma 4 è stata introdotta la definizione di dominio sciabile, sulla base dei domini individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTR, PTCP e PTC dei Parchi). La realizzazione e/o la modifica di tracciati di piste e impianti, nonché di aree di servizio e manutenzione all'interno del perimetro dei domini sciabili individuati dai suddetti strumenti (PTR, PTCP e PTC dei Parchi) è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.</p>
	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	52.4	PVP - Disciplina	Si rilevano alcune osservazioni puntuali alla Disciplina del PVP All'Art.15 Bis Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità.	parzialmente accolta	1) Le aree di cui all'art. 15 bis sono specifiche porzioni che per i caratteri naturali del soprassuolo sono considerate di rilievo per l'erogazione di servizi ecosistemici connessi al paesaggio e al sistema ambientale. Tali porzioni,

			<p>L'art. 15 Bis prevede il divieto generalizzato di ogni intervento di nuova costruzione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Si chiede di consentire la realizzazione di percorsi di interesse turistico di valore naturalistico e paesaggistico come per l'art. 15.1 comma 3 lett. a). 2) Si chiede di consentire la riduzione di superfici boscate di conifere, vietata al comma 8 lett. b) in contrasto con la previsione di trasformabilità del bosco contenute nel PIF. 3) si rileva che viene precluso qualsiasi minimo intervento di adeguamento dei tracciati che possa uscire dai domini sciabili stessi, si evidenzia in particolare il progetto di collegamento tra le stazioni turistiche dell'Alta Valtellina (Piano Gasser), non chiarendo se le previsioni del PTR e del PTCP fatte salve, riguardino la pianificazione esistente o le eventuali future varianti e revisioni. 4) Nelle deroghe elencate al comma 8 non si prevedono interventi volti al miglioramento della qualità dei corpi idrici, la realizzazione di impianti per energie rinnovabili così come di molte altre opere, ad es. acquedotti, captazioni idriche ad uso potabile, reti fognarie, linee elettriche di interesse privato, infrastrutture per la telecomunicazione. Al fine di evitare le omissioni evidenziate, ed altre al momento non rilevate, all'art. 15.1 comma 3 (si intendeva art 15 BIS comma 8 ndr), si chiede di cambiare l'impostazione, sostituendolo con: "Sono consentiti anche gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) ed f) della L. 380/2001 (ND: oltre a quelli alle lettere a, b, c, d) ad esclusione dei seguenti:" e di seguito elencare quelli che si vuole vietare. 5) Si fa notare che nell'articolo 15-bis la numerazione dei commi è errata (si salta da comma 3 a comma 8). 	<p>identificano specifici contesti territoriali di elevato valore vegetazionale e paesaggistico, nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata o assente.</p> <p>L'art. 15 bis è una sotto articolazione dell'art. 15 e specifica che gli interventi consentiti dall'art. 15 sono confermati anche nelle porzioni di territorio individuate dall'art. 15 bis.</p> <p>Nello specifico consente quanto ammesso dall'art. 15, ovvero <i>la realizzazione di percorsi di interesse turistico di valore naturalistico e paesaggistico, nel rispetto della conformazione morfologica dei versanti e dei valori paesaggistici e ambientali del contesto territoriale di riferimento;</i>".</p> <p>Inoltre, l'art. 15 bis demanda agli enti locali, in base alle proprie competenze, anche attraverso forme di pianificazione condivisa e/o coordinata da attuarsi preferibilmente entro l'AGP di riferimento prevedono negli atti di Governo del territorio (PTCP, PTC dei parchi, PGT) disposizioni per la promozione delle forme di fruizione rispettose dell'ambiente e del turismo sostenibile.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) L'art. 15bis comma è stato modificato eliminando il divieto di riduzione di superfici boscate, rimandando alla pianificazione di settore dei PIF di cui alla l.r. 31/2008. 3) Sono ammessi ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTR, PTCP e PTC dei Parchi) accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR. <p>In merito al Piano Gasser, si ricorda che è un documento di natura infrastrutturale/impiantistica che tuttavia, al momento, non ha valenza in termini urbanistico-territoriali, non essendo assunto nello specifico</p>
--	--	--	---	--

						<p>strumento di pianificazione territoriale di area vasta (PTCP), né valutato in termini di valutazione ambientale strategica e/o di valutazione di impatto ambientale e relative procedure di valutazione e di incidenza.</p> <p>4) La richiesta di una diversa impostazione dell'articolo comporterebbe una sostanziale revisione della Disciplina, di fatto non possibile anche in relazione a quanto sinora pubblicato ai fini del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della relativa fase di consultazione pubblica.</p> <p>Si rileva inoltre che l'art. 15 "Aree alpine è stato implementato introducendo maggiori specifiche sugli interventi ammessi.</p> <p>5) Si procede alla correzione della numerazione dei commi.</p>
52	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	52.5	PVP - Disciplina	Si rileva che l'Art. 16 Ghiacciai e circhi glaciali preclude ogni possibilità di razionalizzazione, ammodernamento e potenziamento dell'importante stazione sciistica del Passo dello Stelvio.	non accolta	<p>Si ricorda che, come evidenziato anche dall'interpretazione autentica fornita dal Ministero della transizione ecologica sul rapporto gerarchico fra Piano del Parco dello Stelvio e altri strumenti di pianificazione (nota prot. n. 0054201 del 21/5/2021), "il Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia, così come ad oggi elaborato, non potrà che essere subordinato alla preminenza gerarchica del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio".</p> <p>Si segnala inoltre che l'art. 17 "Parchi e riserve nazionali o regionali" comma 2 specifica che "La gestione e la pianificazione del Parco Nazionale dello Stelvio sono normate dalla l.r. 39/2015 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n. 394/1991".</p> <p>La Disciplina è stata inoltre aggiornata all'art. 3 comma 1 specificando che: "sino all'approvazione del Piano Paesaggistico co-pianificato con il Ministero di cui al D.lgs. 42/2004, il Piano del Parco nazionale dello Stelvio, normato dalla l.r. 39/2015 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n. 394/1991, prevale sulla pianificazione regionale e provinciale".</p>
52	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	52.6	PVP - Disciplina	Si rileva che l'Art. 18 Boschi e foreste al comma 5 lett. a) risulta formulato in modo non chiaro, si suggerisce di sostituire il termine "finalizzati" con "compatibili" in quanto il fine degli interventi può essere anche diverso dalla conservazione della biodiversità.	accolta	<p>Si segnala che l'art. 18 è stato aggiornato al comma 4 lett. a) come segue:</p> <p><i>Nelle aree di cui al presente articolo non sono ammessi:</i></p> <p>1. <i>gli interventi di trasformazione del bosco, di cui al comma 2 dell'art. 43 della L.R. 31/2008, fatte</i></p>

						<p>salve le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, per il territorio di propria competenza, compatibili con le esigenze di conservazione della biodiversità, di stabilità dei terreni, di tutela dell'azione frangivento e di igiene ambientale locale, esplicitate in particolare dai Piani di indirizzo foresta (PIF) ai sensi dell'art.43 comma 4 della l.r. 31/2008 e nel rispetto delle procedure autorizzate in materia paesaggistica ai sensi del l.r. 12/2005;</p>
52	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	52.7	PVP - Tavole	<p>Si rilevano alcune osservazioni puntuali in relazione alle Tavole Tav.PR2 – Elementi qualificanti il paesaggio lombardo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si chiede di inserire i domini sciabili delle seguenti località: Aprica (per la parte della Provincia di Brescia), Valmalenco, Val Gerola, Madesimo, Ponte di Legno, Tonale, ecc. 2) si chiede di redigere in scala di maggior dettaglio (almeno 1:25.000) in quanto l'eccessiva sovrapposizione di tematismi e la mancanza di riferimenti geografici impediscono la corretta lettura delle previsioni del PVP. 3) si rileva che non si comprende il metodo di delimitazione delle superfici urbanizzabili e urbanizzate (difficilmente distinguibili e leggibili). Si evidenzia che in località Aprica la superficie urbanizzata include l'intero versante coperto da boschi. 	parzialmente accolta	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nella cartografia del PTR/PVP adottato sono stati riportati i dati disponibili sul Geoportale di Regione Lombardia. Si evidenzia che, a seguito di specifica richiesta alle Province, le cartografie sono ora aggiornate con le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTR, PTCP, PTC dei Parchi regionali). 2) La cartografia del PVP è stata redatta a scala 1:10.000. Dopo l'approvazione del Piano, gli elaborati del PVP saranno resi disponibili, in open data, sul Geoportale di Regione Lombardia. 3) Si ribadisce (così come in sede di controdeduzione alle osservazioni presentate all'integrazione del PTR alla l.r. 31/14 nel 2018) che le informazioni riportate nelle tavole del PTR sono desunte dai DB della Regione Lombardia (in particolare dal DB PGT web che contiene i dati trasmessi dai Comuni), che sono state recentemente aggiornate attraverso l'"Indagine offerta PGT", effettuata da Regione Lombardia in collaborazione con Province e Comuni. In ogni caso si evidenzia che le tavole regionali hanno solo uno scopo ricognitivo, per la descrizione macro dei caratteri del consumo di suolo e per la definizione di strategie di carattere sovralocale. Esse, quindi, non sono conformative e l'esatta definizione della natura urbanistica dei suoli (urbanizzato/urbanizzabile/soilo agricolo o naturale) avviene unicamente in sede di adeguamento dei PGT alla l.r. 31/14. Nessun

						"diritto" è pertanto precluso o limitato da parte del PTR.
52	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	52.8	PTR - Tavole	Si rileva che, al fine di rendere coerenti le previsioni del PTR con quelle del PTR Media e Alta Valtellina e con quelle delle regioni confinanti, sarebbe necessario rappresentare nella tavola PT3 "Connessioni infrastrutturali e nodi della rete", la linea ferroviaria Tirano - Bormio e il rafforzamento delle connessioni transalpine, con particolare riferimento a Stelvio e Mortirolo.	accolta	Le proposte relative a collegamenti ferroviari lato Stelvio (Bormio-Malles) e Mortirolo corrispondono a scenari di sviluppo già inseriti e allo studio nella programmazione regionale e come tali possono essere inserite nella cartografia di Piano (Tavola PT3) come "corridoi strategici per l'infrastrutturazione ferroviaria di medio-lungo periodo".
52	COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA	52.9	PTR - Documento di Piano	Si chiede di sviluppare, all'interno del Documento di Piano, il tema delle connessioni ferroviarie nell'arco Alpino, stabilendo gli opportuni raccordi con il Canton Grigioni, la Provincia Autonoma di Bolzano e il Tirolo per definire gli scenari possibili.	parzialmente accolta	Nel Documento di Piano, nella sezione "Pilastro 1. Coesione e connessioni" viene inserito riferimento allo studio della realizzazione della connessione locale transalpina tra Tirano – Bormio e Malles, che potrà essere sviluppata anche in relazione alla dichiarazione d'intenti firmata a settembre 2020 tra Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Land Tirol e Cantone dei Grigioni e l'ipotesi, da approfondire progettualmente, del traforo ferroviario di collegamento della linea della Valtellina e la Brescia-Iseo-Edolo.
53	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	53.1	PVP - Tavole	Si rileva che le osservazioni coincidono sostanzialmente con quelle presentate in occasione della seconda Conferenza di VAS. L'art. 13 della disciplina del PVP definisce le modalità di intervento nelle aree contermini ai laghi ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera b) ed il comma 8 dell'art. sopracitato introduce gli ambiti di rilievo paesaggistico dei laghi caratterizzati da elevata naturalità individuati sulle tavole PR2, in scala 1:100.000, che sono di difficile interpretazione e che da una prima lettura riguardano anche aree in cui i PGT ammettono la realizzazione di interventi edificatori e, nelle quali, la normativa limita invece gli interventi a quanto previsto alle lettere a, b, c, d del comma 1, articolo 3 del DPR 380 del 2001. Si chiede di riformulare la cartografia.	parzialmente accolta	La cartografia del PVP è stata redatta a scala 1:10.000. Dopo l'approvazione del Piano, gli elaborati del PVP saranno resi disponibili, in open data, in formato vettoriale (shapefile), operabile in ambiente GIS e sovrapponibile ad altri livelli di informazione, sul Geoportale di Regione Lombardia. La Carta PR2 esclude dagli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi" la superficie urbanizzata esistente e la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14, ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dai PGT a superficie agricola o naturale per effetto dell'adeguamento dei piani alla l.r. 31/14, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo di cui all'rt.2 della l.r. 31/2014). Il comma 2 dell'art. 13bis inoltre specifica che "In sede di maggior definizione ai sensi dell'articolo 2 della presente Disciplina e sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi, gli enti territoriali con competenza di governo del territorio, di cui all'art. 1 comma 3, possono definire

						<p>con maggiore precisione e in coerenza con l'effettiva realtà dei luoghi, i perimetri degli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.</p> <p>In fase di verifica di compatibilità dei PGT o loro varianti le Province e la Città metropolitana controllano la coerenza della maggiore definizione rispetto a quanto indicato dalla presente disciplina e dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.</p>
54	SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO SPA	54.1	PVP - Disciplina	<p>1) Si fa presente che l'attuale area sciabile di Bormio ricade negli ambiti di elevata naturalità della montagna dove sono possibili solo interventi di manutenzione degli impianti di risalita esistenti; le nuove opere che saranno necessarie per la disputa delle gare di sci alpino delle Olimpiadi 2026 ricadono quasi interamente nei suddetti ambiti.</p> <p>2) Con riferimento alla Disciplina del PVP, l'art.15 vieta ogni intervento di trasformazione ad eccezione di quelli previsti dall'art.3, comma 1 del DPR 380/2001, lett. a,b,c,d; sono ammesse solo opere di manutenzione e nuove attrezzature di sviluppo sportivo, turistico, ricettivo solo se previste nel PTCP e in strumenti di programmazione regionale e/o provinciale. Si chiede di esplicitare meglio cosa è ammesso e cosa non è ammesso negli "ambiti di rilievo paesaggistico della montagna alpina e appenninica caratterizzati da elevata naturalità".</p> <p>3) Si osserva, infatti, che l'ampliamento dei domini sciabili esistenti e nuovi domini sciabili sarebbero possibili solo se previsti nel PTCP e/o in strumenti di programmazione regionale e/o provinciale e prioritariamente con la riduzione del numero dei tracciati degli impianti e con la mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, cosa che ne renderebbe di fatto impossibile la realizzazione.</p>	accolta	<p>1) La Carta PR2 esclude dagli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle aree alpine ed appenniniche" la superficie urbanizzata esistente, la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14 (ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dai PGT a superficie agricola o naturale per effetto dell'adeguamento dei piani alla l.r. 31/14, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo di cui all'rt.2 della l.r. 31/2014) nonché le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di governo del territorio (PTCP, PTC dei Parchi o da eventuali PTRAs) alla data di adozione del PVP come definiti al comma 4 dell'art. 15. L'art. 15 è stato inoltre aggiornato introducendo il principio di compensazione qualora vengano progettati interventi all'interno del perimetro dei domini sciabili in aree caratterizzate da servizi ecosistemici o superfici boscate.</p> <p>2) parzialmente accolta. Le prescrizioni dell'art. 15 Aree Alpine ed Appenniniche è stato riformulato (comma 9) elencando puntualmente gli interventi fatti salvi.</p> <p>3) Per quanto riguarda i domini sciabili, l'art. 15bis è stato aggiornato precisando che sono ammessi ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRAs, PTCP e PTC dei Parchi) accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto</p>

						degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR. E' stato inoltre introdotto il principio di compensazione per interventi che determino servizi ecosistemici e/o la sottrazione di superfici boscate.
54	SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO SPA	54.2	PTR - Documento di Piano	<p>Si rileva che la descrizione del progetto Strategico Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina riportata nel Documento di Piano fa riferimento ai progetti infrastrutturali ad esso legati senza mai citare invece altre opere necessarie (impianti di risalita, impianti di innevamento, strutture di servizio, ecc.). Si ritiene opportuno adottare un piano strategico di coordinamento di tutti gli enti e soggetti interessati da adottare nei siti olimpici di Bormio e Livigno.</p> <p>Si fa presente che il Piano Gasser (approvato dalla Comunità Montana) riguardante i collegamenti tra le stazioni sciistiche di Livigno-Valdidentro-Bormio-Valfurva non rientra tra i progetti strategici, mentre nel DP si fa riferimento al PTR MAV che promuove l'accessibilità ferroviaria come scelta strategica di sviluppo sostenibile anche al fine di collegare gli impianti sciistici dell'alta valle, scelta che viene ritenuta improponibile sia in termini di costi che di funzionalità.</p>	non accolta	<p>Il Progetto delle Olimpiadi è stato inserito fra i Progetti Strategici per la sua evidente valenza trasversale. La proposta infatti risponde ai principi di rilevanza sovracomunale, interesse regionale, capacità di innescare ed effetto domino di azioni di valorizzazione e qualificazione dei territori interessati dai progetti e delle aree ad essi contermini, prerequisiti che caratterizzano i progetti strategici così come espresso nel Documento di Piano - Capitolo "Dare attuazione". Tuttavia gli interventi puntuali legati all'evento sportivo non risultano al momento ancora definiti pertanto, eventuali integrazioni alla scheda progetto del PTR potranno essere apportate solo in relazione alla definizione del programma di realizzazione dei Giochi e del relativo piano degli Interventi.</p> <p>In merito al Piano Gasser, si ricorda che è un documento di natura infrastrutturale/impiantistica che tuttavia, al momento, non ha valenza in termini urbanistico-territoriali, non essendo assunto nello specifico strumento di pianificazione territoriale di area vasta (PTCP), né valutato in termini di valutazione ambientale strategica e/o di valutazione di impatto ambientale e relative procedure di valutazione di incidenza.</p>
54	SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO SPA	54.3	PTR - Criteri	<p>Con riferimento all'analisi SWOT del Sistema territoriale della montagna, si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nonostante tra i "punti di forza" si citi il ruolo svolto dalla CM, nella realtà tale ruolo non è riconosciuto, dato che non si è tenuto conto delle osservazioni formulate a suo tempo rispetto al PTR MAV né del Piano Gasser approvato dalla CM nel 2016; - tra le "opportunità" economiche non si citano le attività turistico ricettive indotte dal comparto sciistico, vero traino dell'economia invernale nelle zone montane; - non si condivide inoltre che tra le "Minacce" (pag.137) sia citata la "creazione di nuovi domini sciabili in ambiti di significativa integrità naturale". 	parzialmente accolta	<p>L'elaborato "Criteri per la pianificazione locale" adottato è già stato modificato a seguito della analoga osservazione presentata in sede di VAS; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla voce "minacce" è stata eliminata la seguente frase "Creazione di nuovi domini sciabili in ambiti di significativa integrità naturale (tagli in aree boscate e introduzione di manufatti tecnologici di forte estraneità al contesto) e sostituita dalla seguente: "Creazione di nuove infrastrutture in ambiti di significativa integrità naturale (tagli in aree boscate e introduzione di manufatti tecnologici di forte estraneità al contesto)". - alla voce "opportunità" è stata inserita il punto: "Ammodernamento e riqualificazione dei domini

						sciabili in un'ottica di attrattività e competitività, nonché di presidio e manutenzione, del territorio montano, nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento e delle disposizioni generali di tutela".
54	SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO SPA (per Sancolombano ski srl)	54.4	PVP - Disciplina	Le osservazioni riportano le stesse considerazioni e richieste contenute al punto n° ID 54.1, riferite agli impianti della skiarea di Oga/Valdisotto e le criticità rispetto alle nuove opere previste dal Piano Gasser	parzialmente accolta	Si veda la risposta all'Osservazione 54.1 per gli aspetti relativi all'aggiornamento degli artt. 15 e 15bis.
54	SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO SPA (per Sancolombano ski srl)	54.5	PTR - Documento di Piano	Le osservazioni riportano le stesse considerazioni e richieste contenute al punto 54.2, riferite agli impianti della skiarea di Oga/Valdisotto e le criticità rispetto alle nuove opere previste dal Piano Gasser.	non accolta	Si veda la risposta all'Osservazione 54.2. In merito al Piano Gasser, si ricorda che è un documento di natura infrastrutturale/impiantistica che tuttavia, al momento, non ha valenza in termini urbanistico-territoriali, non essendo assunto nello specifico strumento di pianificazione territoriale di area vasta (PTCP), né valutato in termini di valutazione ambientale strategica e/o di valutazione di impatto ambientale e relative procedure di valutazione di incidenza.
54	SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO SPA (per Sancolombanoski srl)	54.6	PTR - Criteri	Le osservazioni riportano le stesse considerazioni e richieste contenute al punto 54.3, riferite agli impianti della skiarea di Oga/Valdisotto e le criticità rispetto alle nuove opere previste dal Piano Gasser.	parzialmente accolta	Si veda la risposta all'Osservazione 54.3
55	PROVINCIA DI SONDRIO	55.1	PVP - Disciplina	Si veda oss. 52.2 (medesima osservazione)	parzialmente accolta	Si specifica che restano invariate le competenze che la l.r. n.15 del 26 maggio 2017 attribuisce alla Provincia di Sondrio. In tale ottica, si è proceduto ad integrare la Disciplina all'art. 15 comma 5 "Aree Alpine e appenniniche" richiamando la competenza specifica della Provincia di Sondrio. La Carta PR2 esclude dagli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi" la superficie urbanizzata esistente, la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14 (ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dai PGT a superficie agricola o naturale per effetto dell'adeguamento dei piani alla l.r. 31/14, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo di cui all'rt.2 della l.r. 31/2014) nonché le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di governo del territorio (PTCP, PTC dei

						<p>Parchi o da eventuali PTRAs alla data di adozione del PVP come definiti al comma 4 dell'art. 15.</p> <p>La disciplina viene integrata nell'art. 15 comma 4 introducendo la definizione di dominio sciabile ovvero gli areali individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTRAs, PTCP e PTC dei Parchi), al cui interno sono ricomprese, in una logica di sistema, le aree destinate alla pratica dello sci (a titolo esemplificativo e non esaustivo piste da discesa, piste da fondo, itinerari pedonali nella neve, rifugi, parcheggi).</p> <p>Si specifica altresì che il comma 6 ammette la realizzazione e/o modifica degli attuali tracciati (piste e impianti) all'interno dei domini sciabili vigenti purché siano previste misure di compensazione quantitativamente a saldo positivo. È stato altresì aggiornato l'art. 15bis precisando che sono ammessi ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRAs, PTCP) accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA).</p> <p>In merito al Piano Gasser, si ricorda che è un documento di natura infrastrutturale/impiantistica che tuttavia, al momento, non ha valenza in termini urbanistico-territoriali, non essendo assunto nello specifico strumento di pianificazione territoriale di area vasta (PTCP), né valutato in termini di valutazione ambientale strategica e/o di valutazione di impatto ambientale e relative procedure di valutazione di incidenza.</p>
55	PROVINCIA DI SONDRIO	55.2	PVP - Disciplina	Si veda oss. 52.3 (medesima osservazione)	parzialmente accolta	Vedi risposta all'oss. 52.3.
55	PROVINCIA DI SONDRIO	55.3	PVP - Disciplina	Si veda oss. 52.4 (medesima osservazione)	parzialmente accolta	Vedi risposta all'oss. 52.4.
55	PROVINCIA DI SONDRIO	55.4	PVP - Disciplina	Si veda oss. 52.5 (medesima osservazione)	non accolta	Vedi risposta all'oss. 52.5.
55	PROVINCIA DI SONDRIO	55.5	PVP - Disciplina	Si veda oss. 52.6 (medesima osservazione)	accolta	Vedi risposta all'oss. 52.6.
55	PROVINCIA DI SONDRIO	55.6	PVP - Tavole	Si veda oss. 52.7 (medesima osservazione)	parzialmente accolta	Vedi risposta all'oss. 52.7.

55	PROVINCIA DI SONDRIO	55.7	PVP - Disciplina	<p>1) All' Art. 14 - Corsi d'acqua, si evidenzia che al comma 8 non si ammette la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti e impianti di depurazione acque reflue, ad eccezione di quelli realizzati con sistema di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. Le aste fluviali sono storicamente occupate da impianti di estrazione e lavorazione inerti che non possono essere delocalizzate per indisponibilità di aree più idonee, ma avviati processi di compatibilizzazione per mitigarne gli impatti. Si propone di esplicitare la possibilità di prevedere impianti per l'utilizzo di materiali riciclati negli ambiti di cava e su suoli già consumati.</p> <p>Inoltre, il vincolo all'utilizzo di lagunaggio e fitodepurazione appare eccessivo e impraticabile nelle aree alpine.</p> <p>2) all'art. 14 comma 9 non si ammette la realizzazione di nuovi edifici destinati ad attività produttive industriali/artigianali, medie e grandi strutture di vendita; si chiede di rivalutare la norma anche per evitare contenziosi, chiarendo se le procedure SUAP derogano a tale prescrizione.</p>		<p>1) parzialmente accolta; il riferimento è l'art.3 della Disciplina che prevede che "Per gli impianti di trattamento rifiuti si applicano i criteri localizzativi settoriali stabiliti ai sensi degli artt. 196 e 197 del D.Lgs. 152/06. "</p> <p>2) parzialmente accolta, si premette che la Regione riconosce il valore paesaggistico dell'idrografia naturale superficiale quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale. Le prescrizioni sono state meglio precisate consentendo comunque l'ampliamento delle attività già esistenti.</p>
55	PROVINCIA DI SONDRIO	55.8	PTR - Tavole	Si veda oss. 52.8 (medesima osservazione)		Si veda la risposta all'Osservazione 52.8
55	PROVINCIA DI SONDRIO	55.9	PTR - Documento di Piano	Si veda oss. 52.9 (medesima osservazione)		Si veda la risposta all'Osservazione 52.9
56	SOCIETA' S.C.I. - SANTA CATERINA IMPIANTI - S.P.A.	56.1	PTR - Documento di Piano	<p>Si sottolinea l'importanza per l'Alta Valtellina del turismo, sia invernale che estivo, quale settore trainante da un punto di vista economico ed occupazionale per tutto il comprensorio e per tutte le altre attività economiche. Si evidenzia, di conseguenza, il carattere strategico che assumono le infrastrutture necessarie al turismo invernale in particolare il comparto degli impianti di risalita, delle piste da sci e delle relative infrastrutture, che invece nell'ambito del PTR e del PVP vengono valutate come occasione e causa di compromissione ambientale.</p> <p>Si afferma che per sostenere il comparto occorrono interventi tempestivi e mirati rivolti da un lato a migliorare la compatibilità paesistica-ambientale, dall'altro ad ammodernarli ai fini della</p>		<p>Si ritiene che quanto esposto sia già sufficientemente richiamato all'interno del Piano. Si vedano anche le risposte alle Osservazioni n. ID 58.2 e ID 58.3.</p>

				<p>sicurezza anche con pianificazioni di collegamento tra i vari comprensori per una maggiore offerta competitiva sui mercati esteri e nazionali, in linea con il pilastro attrattività nel rispetto della sostenibilità e del contenimento del consumo di suolo. Si cita, a questo proposito, il Piano Gasser approvato dalla CM Alta Valtellina, che prevede lo sviluppo delle aree sciabili dell'Alta Valtellina e che considera sia l'aspetto tecnico-impiantistico delle singole aree ski, sia la programmazione di un eventuale collegamento fra esse, che avrebbe benefici non solo per la pratica degli sport invernali ma anche sul sistema della mobilità, agevolando lo sviluppo di una mobilità "dolce", sia ciclabile che pedonale. Si ritiene che questo tipo di programmazione dovrebbe essere inserita anche nel progetto strategico delle Olimpiadi, che invece non accenna alla possibilità di rafforzamento dell'offerta turistica relativa agli sport invernali. Si evidenzia come le Olimpiadi costituiscano una grande opportunità di crescita, sviluppo, ammodernamento tecnologico e valorizzazione dei territori montani.</p>		
56	SOCIETA' S.C.I. - SANTA CATERINA IMPIANTI - S.P.A.	56.2	PVP - Disciplina	<p>L'osservazione riguarda i medesimi aspetti osservati nella precedente fase di VAS. Si evidenzia come quanto previsto dal piano in termini di DIRETTIVE e PRESCRIZIONI comporti una criticità rispetto alla programmazione del sistema degli impianti sciistici, a maggior ragione in considerazione delle Misure di conservazione per la tutela delle ZPS Lombarde (DGR 7884 del 2008), che vietano la realizzazione di nuovi impianti e piste da sci in tutte le ZPS, in particolare nell'area sciabile di S. Caterina interamente compresa in essa, consentendo solo manutenzione e adeguamento ma non nuovi interventi. Perciò propone di rimuovere tale vincolo per la ski area di S. Caterina consentendo la possibilità di uno sviluppo attento e sostenibile e che vengano programmati corridoi nelle zone di tutela del Parco, delle ZPS e dei SIC per consentire l'attuazione del piano di collegamento tra le varie aree previste dal Piano Gasser.</p>	parzialmente accolta	<p>Per quanto riguarda le misure di conservazione per la tutela delle ZPS e al relativo divieto che le stesse determinano in merito alla realizzazione di nuovi impianti di risalita e nuove piste da sci, si ricorda che tale vincolo discende dalla normativa ambientale della Direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" (recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92) e che pertanto non è nelle facoltà del PTR/PPR poterle modificare.</p> <p>Per quanto riguarda l'attuazione del Piano Gasser si ricorda che è un documento di natura infrastrutturale/impiantistica che tuttavia, al momento, non ha valenza in termini urbanistico-territoriali, non essendo assunto nello specifico strumento di pianificazione territoriale di area vasta (PTCP), né valutato in termini di valutazione ambientale strategica e/o di valutazione di impatto ambientale e relative procedure di valutazione di incidenza.</p>

						<p>Si evidenzia inoltre che nell'art. 15 Aree Alpine e Appenniniche, comma 4, è stata introdotta la definizione di "dominio sciabile", ovvero gli areali individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), al cui interno sono ricomprese, in una logica di sistema, le aree destinate alla pratica dello sci (a titolo esemplificativo e non esaustivo piste da discesa, piste da fondo, itinerari pedonali nella neve, rifugi, parcheggi).</p> <p>Nel suddetto comma si specifica che la realizzazione e/o la modifica di tracciati di piste e impianti, nonché di aree di servizio e manutenzione all'interno del perimetro dei domini sciabili individuati dai suddetti strumenti è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>Il comma 6 inoltre ammette la realizzazione e/o modifica degli attuali tracciati (piste e impianti) all'interno dei domini sciabili vigenti purché siano previste misure di compensazione quantitativamente a saldo positivo.</p> <p>È stato altresì aggiornato l'art. 15bis precisando che sono ammessi ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRA, PTCP) accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR.</p>
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.1	altro	<p>Si ritiene necessario un processo aggregativo dei comuni. Non è praticabile una sussidiarietà Regione/Comuni in assenza di una sussidiarietà/sinergia intercomunale alla scala adeguata, il ruolo delle Province nella pianificazione territoriale deve trovare rinnovato stimolo e campo di azione.</p> <p>Si richiamano inoltre i contributi relativi a specifiche aree territoriali già presentati nella precedente fase di VAS, riguardanti, in particolare, le province di Pavia e Sondrio.</p>	parzialmente accolta	<p>Il tema generale della sussidiarietà e della promozione delle aggregazioni di Comuni nella pianificazione è considerato tra gli elementi di efficienza del territorio Lombardo. I meccanismi di incentivazione di tale processo competono però al quadro normativo e alcuni di essi sono presenti anche all'interno della l.r. 12/05. Il PTR non può andare oltre la proposizione generale del tema.</p> <p>Per quanto riguarda le specificità della Provincia di Sondrio, il testo dei Criteri e Indirizzi per la pianificazione (paragrafo 3.1.2) viene integrato con richiamo alle competenze della Provincia di Sondrio riconosciute dalle l.r. 56/2014 e 19/2015</p>

						(comma 5 dell'art. 5), mentre gli altri temi indicati sono già riconoscibili, in via generale, nei temi e nell'impostazione del PTR.
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.2	Altro	L'osservazione è suddivisa in relazione alle sezioni provinciali: la Sezione di Como , sottolinea l'importanza del completamento della tangenziale di Como e di un successivo intervento di risoluzione delle criticità che permarranno sulla SS 340 a conclusione della realizzazione della "Variante della Tremezzina"	non accolta	L'importanza del completamento della tangenziale di Como si denota dall'inserimento dell'opera tra gli Obiettivi prioritari di interesse regionale ex art. 20 l.r. 12/2005; l'esigenza di prevedere successivi interventi di risoluzione delle criticità residue sull'itinerario della S.S. 340 è già stata rappresentata dalla Regione al MIMS ai fini della definizione dei futuri contratti di programma ANAS; non occorre quindi procedere ad ulteriori integrazioni.
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.3	PTR - Criteri	La Sezione di Lecco , sottolinea che Nei Criteri ed Indirizzi per la pianificazione, viene messa in evidenza come punto di debolezza del territorio una "insufficiente accessibilità" e problemi di congestione che provocano inquinamento ambientale e frenano la competitività; al fine di superare le suddette criticità, propone come riflessione e sollecitazione per futuri provvedimenti il potenziamento della rete ferroviaria regionale ed una maggiore attenzione alla gestione della stessa sia nella direttrice nord-sud (Milano- Lecco – Sondrio) sia est-ovest (Como- Lecco – Bergamo).	non accolta	In merito al potenziamento di direttrici ferroviarie sulle direttrici Milano - Lecco - Sondrio e Como - Lecco - Bergamo, la programmazione regionale prevede per il nodo di Lecco il miglioramento dei collegamenti verso nord con Valtellina e Valchiavenna e verso ovest con Como, Varese e Svizzera mediante elettrificazione della linea Como-Lecco (inserita nel PNRR). Non sono previsti potenziamenti della connessione con Milano
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.4	Altro	La Sezione di Mantova rileva una criticità rispetto al rapido susseguirsi di strumenti pianificatori (PTCP, PTR) che genera difficoltà operative e dispersione per i comuni.		Si prende atto della considerazione.

57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.5	Altro	In merito al tracciato dell'autostrada Cremona-Mantova, si rileva che il Progetto riportato negli Strumenti Operativi è stato superato dal progetto definitivo aggiornato dal concessionario (cosiddetta Alternativa Mantovana) ed acquisito nell'agosto 2020 dalla società concedente ARIA Spa, in luogo di quello del 2009. Inoltre, il tracciato riportato nella Tavola PT3 non corrisponde al suddetto riferimento progettuale riportato negli strumenti operativi.	non accolta	Non risulta accoglibile la proposta di sostituzione del tracciato dell'autostrada CR-MN con la soluzione c.d. 'alternativa mantovana'. In coerenza con le valutazioni espresse da RL sulla recente variante PTCP MN (rif. d.g.r. 5582/2021), i tracciati che è possibile considerare come riferimento per l'opera permangono, a tutt'oggi, quelli positivamente licenziati nell'ambito delle procedure autorizzative già concluse, e quindi: progetto preliminare approvato in Conferenza di Servizi regionale ai sensi della l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VII/15954 del 30.12.2003) e progetto definitivo depositato da STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale il 30.6.2008 e relative integrazioni pubblicate il 31.7.2009. Si ritiene che non sussistano, allo stato, le condizioni per una sostituzione integrale di queste configurazioni con soluzioni alternative già proposte ma non ancora avallate a livello procedurale. Inoltre, l'osservazione relativa allo sviluppo progettuale del raddoppio Cremona-Mantova con sottopassi in luogo di sovrappassi per eliminazione PL non è da ritenersi pertinente con il livello di pianificazione del PTR, ma attiene alle specifiche progettazioni in corso di condivisione con il territorio
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.6	PTR – Criteri e Strumenti Operativi	Rispetto al tema degli insediamenti della logistica trattato negli Strumenti Operativi (al cap.5) e nei Criteri e indirizzi per la pianificazione (cap.3.1.5), evidenza che si rende necessario definire in modo puntuale e dettagliato quali categorie di imprese, tipologie di attività e di impianti, destinazioni d'uso delle aree ed edifici si configurano quali attività e insediamenti di logistica ed autotrasporto, nonché i parametri dimensionali che li qualificano. La definizione riportata nei Criteri risulta troppo generica, per poter essere applicata correttamente, e occorre individuare quelle tipologie di attività o insediamento che non sono sottoposte alle disposizioni ed ai criteri del PTR.	non accolta	Attualmente non è disponibile né producibile una classificazione "rigida" come quella richiesta. I Criteri dati dal PTR costituiscono un supporto alle decisioni e alle verifiche da condurre alla scala locale, da parte di Province/CM e Comuni. Allo stato attuale non si ritiene quindi possibile accogliere quanto richiesto.
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.7	Altro	La Sezione di Sondrio segnala le questioni che dovrebbero essere affrontate per valorizzare la specificità valtellinese/montana: - Accessibilità/mobilità; - Valorizzazione sistema montagna;	parzialmente accolta	Per quanto riguarda le specificità della Provincia di Sondrio, il testo dei Criteri e Indirizzi per la pianificazione (paragrafo 3.1.2) viene integrato con richiami alle competenze della Provincia di Sondrio riconosciute dalle l.r. 56/2014 e 19/2015

			<ul style="list-style-type: none"> - Conservazione dei valori paesaggistici (AGP) ed ambientali; - Sviluppo dei poli artigianali/industriali di fondo valle, ponendo attenzione alla riqualificazione dei poli esistenti, al recupero delle aree industriali dismesse; - Destagionalizzazione dell'attività turistica con attenzione ai percorsi cicloturistici per completare/integrare l'attuale prevalenza legata al turismo invernale/estivo; - Strutturazione di servizi essenziali (sanitari socio-assistenziali, tecnologici e di protezione civile) supportati da una rete ICT/dati in grado di connettere la valle e di garantire la sicurezza territoriale; - Dialogo e complementarietà tra le pianificazioni esistenti (PTCP, PTRA MAV, Piano del Parco dello Stelvio, pianificazione di bacino...) e le aree interne, Eusalp; - Progetto Olimpiadi 2026; - Specificità montana della Provincia di Sondrio; <p>In dettaglio in riferimento alla Disciplina del PVP:</p> <p>1) art. 29 Alpeggi e malghe, al punto 4. Prescrizioni, si specifica che "non sono consentiti interventi che prevedano la demolizione del patrimonio edilizio tradizionale". Immediatamente dopo si puntualizza che "è fatta salva la possibilità di ricostruire in sagoma edifici crollati". Si ritiene opportuno un approfondimento sulla norma in quanto, se non si specifica una "data del crollo", essa potrebbe indurre a "favorire" il crollo degli edifici perché possano essere ricostruiti in maniera libera da vincoli.</p> <p>2) Con riferimento alla Disciplina del PVP, art. 33 Nuclei d'antica formazione e architetture storiche si sottolinea come il riferimento, in continuità con il precedente art. 25 del PPR, alla prima levata delle tavolette IGM 1/25.000 in alcune realtà territoriali, soprattutto delle Alpi e delle Prealpi non sia adeguato per la perimetrazione dei nuclei e delle formazioni storiche. Pertanto, si auspica che ci si attivi affinché il geoportale regionale possa mettere a disposizione tutte le mappe storiche disponibili, a partire da quelle catastali</p>	<p>(comma 5 dell'art. 5), mentre gli altri temi indicati sono già riconoscibili, in via generale, nei temi e nell'impostazione del PTR/PVP.</p> <p>In dettaglio in riferimento alla Disciplina del PVP:</p> <p>1) La Disciplina è stata rivista rimandando per quanto agli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, crollati, alla normativa vigente in materia.</p> <p>2) Il riferimento individuato dal Piano alle tavolette IGM è indicato quale "riferimento base"; i Comuni devono precisare a scala di maggior dettaglio (preferibilmente a scala 1:1.000) i perimetri dei nuclei di antica formazione comprendendo gli eventuali spazi aperti pubblici e privati, in tralci ed esterni adiacenti, nonché gli edifici isolati e/o manufatti di rilievo storico-paesaggistico e gli edifici identificati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, motivando eventuali scostamenti e valutando, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, l'opportunità di utilizzare per l'individuazione dei nuclei di antica formazione anche altre rappresentazioni cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale con particolare riferimento all'impianto catastale precedente al 1950.</p>
--	--	--	--	---

				(catasto Lombardo Veneto, ma anche l'impianto dell'attuale sistema catastale). Più in generale, la sottrazione dei nuclei storici dagli ambiti a vincolo paesaggistico li rende fragili, demandando la custodia dei beni testimoniali ivi contenuti ai soli Comuni. È importante che la cornice della pianificazione sovraordinata detti criteri rigorosi e omogenei per la loro salvaguardia, compatibilmente con le esigenze di recupero e fruizione coerenti con la legge sulla riduzione del consumo di suolo.		
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.8	Altro	si segnalano inoltre alcune questioni relative al recepimento del tracciato della linea ferroviaria Tirano-Bormio in coerenza con il PTRAMAV e al potenziamento dei collegamenti transalpini.	parzialmente accolta	Delle proposte di connessione transalpina avanzate, i collegamenti ferroviario lato Stelvio (Bormio-Malles) e Mortirolo corrispondono a scenari di sviluppo già inseriti nella programmazione regionale e come tali possono essere riportati nella cartografia di Piano come "corridoi strategici per l'infrastrutturazione ferroviaria di medio-lungo periodo". Nel Documento di Piano, nella sezione "Pilastro 1. Coesione e connessioni" viene inserito un riferimento allo studio della realizzazione della connessione locale transalpina tra Tirano – Bormio e Malles, che potrà essere sviluppata anche in relazione alla dichiarazione d'intenti firmata a settembre 2020 tra Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Land Tirol e Cantone dei Grigioni e l'ipotesi, da approfondire progettualmente, del traforo ferroviario di collegamento della linea della Valtellina e la Brescia-Iseo-Edolo. Nella cartografia di Piano, Tavola PT3, vengono inserite Tirano – Bormio- Malles e il Traforo del Mortirolo (Collegamento Tirano – Edolo) come corridoi strategici per l'infrastrutturazione ferroviaria di medio-lungo periodo.
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.9	Altro	La Sezione di Varese presenta spunti di approfondimento su alcuni temi: - dotazione di infrastrutture telematiche /digitali, fondamentale per consentire lo sviluppo sociale e il ripopolamento delle zone rurali; - necessità di una razionalizzazione complessiva della rete stradale urbana e interurbana; - dissesto idrogeologico; - AQST lago di Varese e risanamento degli altri	parzialmente accolta	Si concorda con le tematiche espresse; all'interno dei cinque pilastri sono declinati elementi volti a promuovere e valorizzare le diverse esigenze dei territori. Si segnala che regione Lombardia aggiorna il quadro del dissesto, il mosaico della fattibilità e della pericolosità sismica nonché le mappe delle aree allagabili e del rischio presenti nel Geoportale della Lombardia a supporto della pianificazione di comuni e province.

				laghi della Provincia; - riduzione del consumo di suolo; - classificazione sismica		
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.10	PVP	La Sezione di Bergamo rimarca l'utilità di un approccio integrato dei comuni per una restituzione di lettura del territorio mediante un approccio integrato promuovendo quadri informativi e normativi di riferimento regionali e promuovendo modalità che orientino l'approccio alla ricognizione del territorio attraverso legende tipo, esempi significativi per diversi contesti territoriali, monitoraggio continuo di quanto sottoposto all'esame/attenzione regionale	parzialmente accolta	La Revisione del Piano è corredata da elaborati volti ad indirizzare la pianificazione a livello comunale quali, ad esempio, Schede AGP, Schede di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica, nonché i Repertori. È infine in corso la revisione della D.g.r. 1681/2005 (criteri per la pianificazione comunale) che potrà ulteriormente supportare i comuni a tal fine.
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.11	Altro	La Sezione di Bergamo presenta alcune osservazioni di carattere generale 1) evidenza che non pare correttamente praticabile una sussidiarietà Regione/Comuni in assenza di una sussidiarietà/sinergia intercomunale a congrua scala. La carenza di risorse economiche, tecniche e di competenze che affligge i Comuni e le Province, costituisce una rilevante difficoltà di partecipazione al processo "conoscere per valorizzare" posto come prima sfida/obiettivo dal PVP. Ne potrebbe conseguire che l'esito sia quello di mantenersi passivamente agganciati a obsoleti PGT in essere, oppure, qualora si provveda alla formazione di un nuovo PGT, si rinunci all'autonomo processo di "conoscenza e valorizzazione" del proprio territorio, surrogandolo con quello sviluppato alla scala regionale dal PVP. Si formulano alcune proposte per supportare con adeguati incentivi e premialità una progettualità consapevole e propositiva, che affianchi la opzione di riduzione/azzeramento del consumo di suolo. 2) per la RVR e aree agricole è auspicabile che la questione degli ambiti agricoli non si basi tanto su una loro classificazione tra ambiti strategici o meno, quanto piuttosto su un approccio strategico complessivo, che integri obiettivi di sostenibilità economica, energetica, ambientale, con reti di naturalità e valori paesaggistici, all'interno dei PGT e dei PTCP. Si auspica una riconsiderazione dei temi della agricoltura e delle	parzialmente accolta	1) Si prende atto 2) Riguardo il rapporto tra RVR e aree agricole, si accoglie lo spirito dell'osservazione sottolineando come la Rete Verde, pur partendo da una selezione di aree basata sulla ricognizione a scala regionale dei valori del paesaggio rurale, si propone come una struttura multiscalare e progettualmente aperta a integrazioni derivate dalle specificità locali. Per questo si concorda con l'auspicio che gli strumenti di piano provinciali e comunali arricchiscano le progettualità della RVR e in generale del PVP in ambito agricolo con istanze contestuali e sito-specifiche.

				sue forme che superi la connotazione di minorità strategica, quando non di residualità, cui da lungo tempo viene associata, con la sola eccezione della produzione di pregio.		
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA - C.R.O.I.L.	57.12	PVP - Disciplina	<p>Vengono di seguito presentati i contributi relativi alle specificità di alcune Province Lombarde.</p> <p>La Sezione di Lecco</p> <p>1) in riferimento all' Art. 13 co. 3 lett. j) Indirizzi: con riferimento alla compatibilità paesaggistica delle Strutture Ricettive vengono citati i "parcheggi", che pur essendo infrastrutture fondamentali al servizio delle strutture ricettive, non sono certamente assimilabili alle stesse; si propone l'inserimento di una nuova lettera l) per la verifica della compatibilità paesaggistica di "parcheggi" e "zona di sosta pedonale";</p> <p>2) all'Art. 13 co. 8 "Prescrizioni" relativamente alla esclusione di alcuni nuovi insediamenti, quali le "grandi strutture di vendita", all'esterno delle superfici urbanizzate ed urbanizzabili, si rileva una contraddittorietà tra questa prescrizione (da cui si può dedurre che le grandi strutture di vendita siano consentite all'interno delle dette superfici) e il documento "Criteri ed indirizzi" del PTR al punto 2.7.3, secondo cui la valorizzazione del commercio di vicinato è punto di "attrattività" del territorio, soprattutto nelle strutture insediative di più antica formazione;</p> <p>3) all'Art.13 Bis, si esprime valutazione positiva circa l'invito rivolto agli enti territoriali preposti a concorrere all'attuazione del progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio, anche operando sulla ripermetrazione degli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico attraverso lo stralcio delle superfici urbanizzate e/o già individuate come urbanizzabili;</p> <p>4) All'Art.15 Bis, si ritiene che il compito di ridefinire gli ambiti di elevata naturalità escludendo le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati da tempo, ricadenti anche in parte in tali ambiti, possa essere svolto direttamente da Regione Lombardia.</p>	parzialmente accolta	<p>1) modifica parzialmente accolta si elimina la parola parcheggi.</p> <p>2) parzialmente accolta, si premette che la Regione riconosce il valore paesaggistico dell'idrografia naturale superficiale quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale. Le prescrizioni sono state meglio precisate consentendo comunque l'ampliamento delle attività già esistenti.</p> <p>Si segnala che grandi strutture di vendita sono normate da un serie di atti di riferimenti normativi emanati da RL che non possono essere riferiti o correlati al commercio di vicinato o ai negozi storici ai quali si riferisce il capitolo "Attrattività" del PTR.</p> <p>3) si prende atto</p> <p>4)La Regione ha definito sia il metodo di individuazione degli ambiti di elevata naturalità che la loro delimitazione cartografica che si basa sulla restituzione delle immagini aeree e dall'interpolazione matematica dei dettrattori, quindi, è necessaria una loro definizione precisa al suolo sulla base delle maggiori conoscenze locali affinché la norma acquisisca una reale efficacia. Pertanto, in base al principio di sussidiarietà regione attraverso il proprio piano stabilisce i criteri generali (art.15 bis comma 2) e demanda agli enti territoriali locali la definizione puntuale sulla base di approfondimenti e in coerenza con l'effettiva realtà dei luoghi, dei perimetri degli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità. E' prevista anche l'approvazione di specifici criteri con apposita Delibera di Giunta regionale per orientare l'implementazione alla scala locale.</p>
57	CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI	57.13	PVP - Disciplina	<p>La Sezione di Sondrio sottolinea che</p> <p>1) gli ambiti di cui all'art. 15 bis "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata</p>	parzialmente accolta	<p>1)si evidenzia che la disciplina delle aree 15 bis integra quella di cui all'art. 15 "Aree Alpine".</p> <p>2) accolta, la prescrizione è stata eliminata.</p>

	<p>LOMBARDIA - C.R.O.I.L.</p>			<p>naturalità delle Aree alpine ed appenniniche” sono rappresentati sugli elaborati come un sottoinsieme delle Aree Alpine; per questo ci si aspetterebbe che la norma dell’art. 15.1 valga sempre, anche negli ambiti 15 bis. In realtà appaiono come norme scritte con finalità differenti e non coordinate tra loro. Vengono proposte diverse modifiche/integrazioni puntuali ai suddetti articoli.</p> <p>2) All’Art.14 co. 8, in riferimento al divieto di realizzazione di nuovi impianti di trattamento acque reflue, si fa notare che l’eccezione per quelli con sistemi di affinamento quali lagunaggio e fitodepurazione non ha molto senso nelle aree montane dove vi sono problemi di spazio oltre alla necessità di non consumare suolo agricolo. Inoltre, nelle aree alpine, tali sistemi, a causa delle basse temperature, in buona parte dell’anno non funzionerebbero. Si chiede se la norma è stata coordinata con la pianificazione degli ATO. Si evidenzia che l’entrata in vigore rischia di compromettere la realizzazione di opere già programmate e finanziate.</p> <p>3) All’Art.14 co. 9, in merito al divieto di realizzazione di nuovi edifici destinati ad attività produttive industriali/artigianali, medie e grandi strutture di vendita, si condivide la grande portata della norma, ma si ritiene che, al fine di evitare contenziosi, andrebbe chiarito se le procedure relative agli sportelli unici per la attività produttive superano questa prescrizione.</p> <p>4) si rileva che le perimetrazioni di cui agli articoli 15.1 e 15 bis si spingono anche all’interno del Parco dello Stelvio. Sarebbe opportuno chiarire se tali previsioni vigono oppure no. Nel secondo caso, sarebbe opportuno stralciarle per non ingenerare interpretazioni non corrette</p> <p>5) All’art. 19, si fa presente che l’individuazione delle aree gravate da uso civico è ancora lontana. Si chiede che il processo di individuazione preveda un ruolo attivo della Regione, in primis, nel definire modalità e procedure condivise, ma anche di tipo organizzativo ed economico. Più in generale, è indispensabile un ruolo di supporto e</p>		<p>3) parzialmente accolta, si premette che la Regione riconosce il valore paesaggistico dell’idrografia naturale superficiale quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale. Le prescrizioni sono state meglio precisate consentendo comunque l’ampliamento delle attività già esistenti.</p> <p>4) Con riferimento alla pianificazione del Parco Nazionale dello Stelvio si fa presente che la Disciplina, all’art. 3, comma 1, è stata integrata con il seguente nuovo periodo: <i>“Sino all’approvazione del Piano Paesaggistico co-pianificato con il Ministero di cui al D.lgs. 42/2004, il Piano del Parco nazionale dello Stelvio, normato dalla l.r. 39/2015 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n. 394/1991, prevale sulla pianificazione regionale e provinciale”</i>.</p> <p>5) Accolta. L’individuazione delle aree gravate da usi civici sarà oggetto di co-pianificazione fra Ministero della Cultura (MiC) e Regione Lombardia sulla base del protocollo di intesa in corso di rinnovo.</p>
--	-----------------------------------	--	--	--	--	---

				coordinamento da parte di Regione Lombardia allorché l'individuazione o la gestione degli ambiti da riconoscere e tutelare sia demandata agli enti di cui all'art. 1 comma 3 della Disciplina del PVP.		
58	COMUNE DI LIVIGNO	58.1	PTR - Strumenti operativi	Si chiede di stralciare il Comune dall'elenco dei comuni tenuti all'invio in Regione del PGT (tabella 2.3). È necessario chiarire che il comune non fa parte del sistema delle aree interne (come si evince anche dalla tavola PT4 che inserisce la località di Livigno tra le "centralità della montagna").	non accolta	L'invio del PGT per la verifica di compatibilità deriva dal riconoscimento del ruolo di Livigno (riconosciuto come Polo di Sviluppo regionale) con il rango di "Centralità della Montagna". Condizione che, al pari delle altre polarità individuate sul territorio regionale, si intende confermare.
58	COMUNE DI LIVIGNO	58.2	PVP - Tavole	Si chiede di inserire nelle tavole i domini sciabili riportati nel PTCP vigente. Si fa notare che le tavole del PTR/PVP riportano le sole aree dei domini sciabili previste dal PTR e mancano anche i recenti ampliamenti in località Freita, già introdotti con apposita variante allo strumento urbanistico comunale approvato dalla provincia in applicazione dell'art. 82 del PTCP e dell'art. 17 comma 11 della l.r. 12/05.	accolta	Nella cartografia del PTR/PVP adottato (Tav. PR2) sono stati riportati i dati disponibili sul Geoportale di Regione Lombardia. Si evidenzia che, a seguito di specifica richiesta alle Province, le cartografie sono ora aggiornate inserendo le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTR, PTCP, PTC dei Parchi regionali).
58	COMUNE DI LIVIGNO	58.3	PVP - Disciplina	Si chiede di chiarire le competenze dalla provincia di Sondrio in materia di domini sciabili, in quanto il PTR/PVP non prevede possibilità di sviluppo degli impianti sciabili, quale il Piano Gasser.	accolta	Si segnala che restano invariate le competenze che la l.r. n.15 del 26 maggio 2017 attribuisce alla Provincia di Sondrio in materia di definizione dei domini sciabili. In tale ottica, in accoglimento dell'osservazione, si è proceduto ad integrare la Disciplina all'art. 15 comma 5 "Aree Alpine e appenniniche" richiamando la competenza specifica della Provincia di Sondrio. Si evidenzia inoltre che nell'art. 15 Aree Alpine e Appenniniche, comma 4, è stata introdotta la definizione di "dominio sciabile", ovvero gli areali individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTR, PTCP e PTC dei Parchi), al cui interno sono ricomprese, in una logica di sistema, le aree destinate alla pratica dello sci (a titolo esemplificativo e non esaustivo piste da discesa, piste da fondo, itinerari pedonali nella neve, rifugi, parcheggi). Il comma 6 inoltre ammette la realizzazione e/o modifica degli attuali tracciati (piste e impianti) all'interno dei domini sciabili vigenti purché siano previste misure di compensazione quantitativamente a saldo positivo. E' stato altresì aggiornato l'art. 15bis

						<p>precisando che sono ammessi ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRA, PTCP) accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR.</p> <p>Relativamente al Piano Gasser si ricorda che è un documento di natura infrastrutturale/impiantistica che tuttavia, al momento, non ha valenza in termini urbanistico-territoriali, non essendo assunto nello specifico strumento di pianificazione territoriale di area vasta (PTCP), né valutato in termini di valutazione ambientale strategica e/o di valutazione di impatto ambientale e relative procedure di valutazione di incidenza.</p>
58	COMUNE DI LIVIGNO	58.4	PVP - Disciplina	<p>1) Si segnala l'errata numerazione dei commi dell'art. 15 Bis che rendono non comprensibile i contenuti del comma 9.</p> <p>2) Si chiede di chiarire l'effettiva portata delle previsioni del PVP a fronte dell'aleatorietà dell'art. 3 e della difficile lettura dell'art. 43.</p>	parzialmente accolta	<p>1) Per quanto riguarda l'errata numerazione si è provveduto a correggere il testo della Disciplina.</p> <p>2) La Disciplina del PVP all'art. 3 commi 5 e 6, riconosce i contenuti paesaggistici dei piani territoriali approvati dopo l'entrata in vigore del PTR approvato con D.C.R n. 951 del 19 gennaio 2010, tra cui i PTCP, chiarendo che gli stessi concorrono alla pianificazione del paesaggio integrando e sviluppando i contenuti del PVP alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio.</p> <p>Inoltre si specifica che la scadenza temporale per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione, inizialmente prevista in 3 anni, è stata estesa ai 5 anni (art. 1 comma 3 della Disciplina).</p> <p>Rispetto all'art. 43 "Norma transitoria" Per le aree indicate agli artt. 13 bis e 15 bis, relative agli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi e della montagna", indicate nella Tavola PR2, gli enti territoriali con competenza di governo del territorio, in occasione della loro prima revisione generale dello strumento urbanistico, comunque non oltre 5 anni (dalla pubblicazione sul BURL del PTR-PVP) e sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi provvedono ad una maggiore definizione, anche sulla base di criteri da definirsi con Delibera di Giunta.</p>

						Fino all'avvenuto adeguamento continua a trovare applicazione il contenuto dell'ex art. 17 "Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità" del Piano Paesaggistico Regionale vigente approvato con DCR n.951 del 19/1/2010
59	COLLEGIO AGROTECNICI DI MILANO LODI MONZA E BRIANZA	59.1	Altro	Nessuna osservazione presentata		
60	ANCE Lombardia	60.1	Altro	Vengono espresse alcune osservazioni di carattere generale. Si ribadisce la necessità di semplificare ulteriormente il Piano in generale. Con riferimento alla parte paesaggistica del Piano, si rileva che sia necessaria un'azione comune tra Regione, Soprintendenza e Comuni che abbia come obiettivo la tutela di quei beni che sono effettivamente meritevoli di tutela consentendo invece, per quanto possibile, l'intervento su quelli immobili che sono semplicemente vetusti e che necessitano di un adeguamento strutturale, sfruttando strumenti quali il sisma bonus, bonus 110%, LR 18/2019 - rigenerazione urbana, PNRR, ecc. Si propone la costituzione di un Tavolo di confronto tra Regione, Soprintendenza ed Enti locali per risolvere in modo condiviso e definitivo le criticità. Inoltre, constatata l'inapplicabilità del modello di co-pianificazione coordinata tra Regioni e Ministero previsto dalla normativa vigente, si chiede con forza una riforma della normativa che veda la Lombardia protagonista, assieme alle altre Istituzioni e agli operatori del settore. A tal proposito viene richiamato quanto espresso in sede di VAS a proposito della necessità di aggiornare il Vincolo dei Navigli.	Si prende atto	La proposta di Revisione del PTR risulta già molto semplificata rispetto al Piano vigente, sebbene sia più dettagliata. Il PTR è uno strumento che, per sua natura, presenta un grado elevato di complessità ed eterogeneità. Analogamente a quanto fatto per il PTR/PPR vigente, verrà elaborato un documento di sintesi per agevolare la conoscenza dei contenuti specifici del Piano. Si sottolinea, comunque, lo sforzo fatto per conseguire una maggiore integrazione tra la componente territoriale e quella paesaggistica. L'efficacia del nuovo strumento dipenderà sicuramente da una maggiore collaborazione tra gli enti istituzionali preposti alla sua attuazione. Si condivide la proposta di un tavolo tecnico di confronto tra Regione, Soprintendenza ed Enti locali che potrà essere proposto dopo l'approvazione della revisione del PTR. Per quanto attiene alla proposta di riforma normativa e di aggiornamento del vincolo dei Navigli si ricorda che la legge regionale non assegna al PTR tale competenza. In merito ai contenuti paesaggistici il piano si arricchisce di ulteriori contenuti con particolare riguardo alla individuazione degli Elementi qualificanti il paesaggio lombardo. Si evidenzia che ulteriori contenuti saranno concertati con il MIC all'interno del processo di copianificazione in corso che prevede, fra le altre cose, anche la puntuale individuazione di criteri prescrittivi per la gestione degli ambiti assoggettati a tutela.
60	ANCE Lombardia	60.2	PVP - Disciplina	Vengono presentate alcune osservazioni puntuali 1) all'Art.1 co. 3, in riferimento ai tempi di adeguamento degli strumenti di pianificazione	accolta	1) In considerazione delle criticità rilevate, l'art.1, al comma 2, è stato modificato il termine previsto per

				<p>territoriale alle previsioni contenute nel PTR-PVP da parte dei soggetti che hanno competenze in materia di governo del territorio, si evidenzia che il termine massimo fissato in tre anni dalla pubblicazione sul BURL, appare eccessivamente ridotto considerato che nei fatti non è stato ancora completato l'adeguamento dei PGT all'integrazione del PTR prevista dalla L.R. 31/2014. Sarebbe opportuno prevedere fin da ora una tempistica più adeguata alle effettive possibilità degli enti locali per adeguarsi.</p> <p>2) All'Art. 13, si propone di eliminare ogni superfluo riferimento prescrittivo a disposizioni esistenti in tema di tutela paesaggistica, mantenendo, e non aggravando, le già stringenti previsioni contenute nell'attuale Piano Paesaggistico. Ciò che si vuole evitare è un peggioramento delle già complesse procedure che debbono accompagnare ogni intervento di natura edilizia nelle aree interessate, quali ad esempio le sponde lacuali. La complessità è emersa in questi mesi, in concomitanza delle verifiche delle varie iniziative di natura edilizia per l'efficientamento energetico e strutturale degli edifici che debbono essere precedute dalle verifiche dello stato di legittimità degli immobili interessati, che riguardano anche la compatibilità paesaggistica di ogni intervento e ciò rappresenta un gravoso ed ulteriore peso per la celere definizione delle procedure edilizie.</p>		<p>l'adeguamento degli strumenti di pianificazione (5 anni invece dei 3 anni).</p> <p>2) L'articolo è stato rivisto riprendendo e confermando i contenuti del PPR vigente con particolare riguardo alla componente prescrittiva demandando ai Comuni, nella redazione dei propri Piani di Governo del Territorio, di recepire e declinare le Direttive considerando attentamente le condizioni di contesto.</p>
61	COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	61.1	PVP - Tavole	<p>Si segnala che nella Tavola PR.2_C (Elementi qualificanti il paesaggio Lombardo) e nella Tavola PR.3_2C (Rete Verde Regionale) non è stato individuato il Nucleo di antica formazione sito in località Padregnana. Per una migliore identificazione, si allega estratto del P.G.T. vigente nel comune di Robecchetto con Induno dell'area interessata al fine di aggiornare gli elaborati sopra indicati.</p>	Parzialmente accolta	<p>Il nucleo di antica formazione sito in località Padregnana segnalato è già rappresentato nella tavola (PR2 e PR3.2), ma era in gran parte coperto da altri livelli informativi lineari che gli si sovrapponevano. Si è provveduto a migliorarne la leggibilità cartografica con alcune modifiche di tipo grafico.</p> <p>Si ricorda che per facilitare la lettura degli elaborati verranno comunque messi a disposizione, dopo l'approvazione del piano, gli shapefile dei contenuti cartografici.</p>
62	FEDERAZIONE AGROTECNICI LOMBARDIA	62.1	Altro	Nessuna osservazione presentata		

63	COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	63.1	PVP - Tavole	Si chiede di inserire nella tavola PR2 tutte le aree del dominio sciabile già contenute nel PTCP e nei piani comunali, eliminando in tali contesti la previsione degli ambiti di elevata naturalità. Si segnala la mancanza della rappresentazione del dominio sciabile Skiarea della Valchiavenna (Madesimo, Campodolcino e Piuro) e la previsione, già coerente con il PGT vigente, della sostituzione della funivia di accesso e potenziamento degli impianti della Val di Lei (Patto territoriale ai sensi della l.r. 40/2017 già inoltrato alla Regione).	accolta	Nella cartografia del PTR/PVP adottato sono stati riportati i dati disponibili sul Geoportale di Regione Lombardia. Si evidenzia che, a seguito di specifica richiesta alle Province, le cartografie sono ora aggiornate inserendo le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTR, PTCP, PTC dei Parchi regionali).
63	COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	63.2	PVP - Disciplina	Si chiede di rivedere gli art. 15 e 15 Bis escludendo le penalizzazioni che producono per le comunità presenti in alta montagna, in particolare nelle frazioni dei comuni di Campodolcino e Madesimo.		La Disciplina è stata integrata specificando esplicitamente gli obiettivi generali sottesi all'impostazione dell'intero Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ovvero <i>"favorire le condizioni della vita di coloro che risiedono e lavorano in montagna"</i> . La Carta PR2 esclude dagli <i>"Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi"</i> la superficie urbanizzata esistente, la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14 (ad eccezione delle porzioni che nel frattempo siano state ricondotte dai PGT a superficie agricola o naturale per effetto dell'adeguamento dei piani alla l.r. 31/14, comunque nel rispetto del bilancio ecologico del suolo di cui all'art.2 della l.r. 31/2014) nonché le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di governo del territorio (PTCP, PTC dei Parchi o da eventuali PTR) alla data di adozione del PVP come definiti al comma 4 dell'art. 15. Inoltre il comma 4 è stato aggiornato introducendo la definizione di "dominio sciabile", ovvero gli areali, anche al di sotto dei 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e dei 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica, individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTR, PTCP e PTC dei Parchi), al cui interno sono ricomprese, in una logica di sistema, le aree destinate alla pratica dello sci (a titolo esemplificativo e non esaustivo piste da discesa, piste da fondo, itinerari pedonali nella neve, rifugi, parcheggi). Si specifica altresì che il comma 6 ammette la realizzazione e/o modifica di tracciati di piste e

						<p>impianti, nonché di aree di servizio e manutenzione all'interno del perimetro dei domini sciabili individuati dai suddetti strumenti (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso di realizzazione e/o modifica degli attuali tracciati (piste e impianti) che determinino una perdita di servizi ecosistemici e/o la sottrazione di territori coperti da foreste e boschi sono necessariamente da prevedere misure di compensazione ambientale quantitativamente a saldo positivo. Gli eventuali interventi interessanti servizi ecosistemici e/o territori coperti da foreste e boschi devono essere improntati a criteri di minimo impatto ambientale tra cui il minor numero di elementi arborei abbattuti e minor quantità di terreno vegetale da asportare nel caso di movimentazione di terra. Le misure di compensazione, qualora non realizzabili nel sito-specifico, dovranno essere localizzate prioritariamente in prossimità dell'area di intervento. L'art. 15bis ammette ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR. Sono fatte salve le ordinarie procedure autorizzative previste per legge.</p>
64	COMUNE DI MORBEGNO	64.1	PVP - Tavole	<p>Si fa presente che la tavola PR2 e la tavola PR2 foglio A, indicano erroneamente il perimetro delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 c.1 lett. c) e d) del D.lgs 42/2004) presenti nel territorio del Comune di Morbegno. I perimetri riportati corrispondono alla delimitazione delle aree del Decreto Ministeriale del 18/10/1963 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 22/11/1963). La delimitazione è stata oggetto di ricorso da parte del Comune di Morbegno e ridefinita a seguito di sopralluogo del Ministero della Pubblica Istruzione e successivo Verbale della Commissione Provinciale del 22/07/1966. Le nuove delimitazioni vigenti sono quelle</p>	non accolta	<p>Si evidenzia che i contenuti del SIBA non sono probatori ma indicativi. La delimitazione è dunque quella che risulta dagli atti ufficiali così come modificati dal ricorso. Si segnala che la definitiva perimetrazione del vincolo sarà oggetto di co-pianificazione con il MIC in sede di adeguamento del PPR al D.Lgs 42/2004.</p>

				<p>indicate dai tre decreti ministeriali del 25/03/1970 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 09/05/1970. Si allegano alla presente I documenti citati e la nota inviata a suo tempo da questo Servizio in data 31/12/2003 di precisazione sul medesimo tema.</p>		
65	PROVINCIA DI COMO	65.1	PVP - Disciplina	<p>1) all'Art.13 co. 8, in riferimento alle prescrizioni secondo le quali non sono ammessi MSV e GSV esterni alla superficie urbanizzata e urbanizzabile, poiché in base alle definizioni vigenti non tutte le MSV si configurano come Centri Commerciali, mentre è vero il contrario, si osserva la necessità di adottare una disciplina almeno parimenti restrittiva a quella prevista all'art. 14 co. 9 relativa ai "Corsi d'acqua" e di fare riferimento al redigendo Programma Pluriennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale da parte di Regione Lombardia.</p> <p>2) Si chiede di individuare la Cascata della Vallategna in Comune di Asso tra i geositi. Si fa presente che con DCP n° 16 del 05/04/2011, codesto Ente ha approvato la proposta di ampliamento del vincolo esistente sulla Cascata Vallategna (cfr. allegati).</p> <p>3) all'Art. 13 bis, si chiede di non vincolare la precisazione dei perimetri degli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi" alle aree esterne alle superfici urbanizzate e urbanizzabili, in quanto alcune aree meritevoli di tutela potrebbero essere classificabili come superficie urbanizzata o urbanizzabile in base ai Criteri del PTR sul consumo di suolo.</p> <p>4) All'Art.15 bis, si presenta la stessa richiesta fatta per l'art. 13 bis</p>	non accolta	<p>1) l'articolo è stato riformulato riprendendo i contenuti del PPR vigente. Vedi prescrizioni comma 9 articolo 13.</p> <p>2) La rilevazione dei geositi di rilevanza regionale è in corso. Non appena disponibile, il Piano verrà adeguato in occasione del primo aggiornamento annuale utile.</p> <p>3) e 4) Il PPR, all'interno dei territori di cui all'articolo 13, individua specifiche porzioni di territorio che, per i caratteri naturali del soprassuolo, sono considerate di rilievo regionale per l'erogazione di servizi ecosistemici connessi al paesaggio e al sistema ambientale. E' facoltà degli enti territoriali individuare ulteriori misure di tutela a livello locale.</p>

65	PROVINCIA DI COMO	65.2	PVP - Tavole	Si rileva che la Tav. PR 3.2 relativa alla Rete Verde Regionale riporta unicamente il tracciato alternativo al II Lotto Tang. di Como previsto a Sud ma diverso da quello riportato nella Tav. PT3 del PTR che, invece, riporta il tracciato del progetto definitivo II Lotto Tang. di Como approvato dal CIPE e alternativa al II Lotto Tang. di Como proposta da ILSPA soluzione 2. Pertanto, si chiede di uniformare gli elaborati di PVP e di PTR con il tracciato corretto. Inoltre, a titolo collaborativo, si segnala che il corridoio di salvaguardia dell'infrastruttura non risulta più completamente libero in quanto sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione alcuni interventi edilizi come da foto allegate.	accolta	Si provvede a coerenza la cartografia del PTR e del PVP.
65	PROVINCIA DI COMO	65.3	PTR - Strumenti operativi	Si evidenzia che la Ferrovia Chiasso – Monza costituisce un asse prioritario da potenziare per assicurare la connessione con il progetto svizzero Alp-Transit, potenziamento che avverrà in una prima fase con l'adeguamento tecnologico della linea Chiasso-Seregno- Monza – Milano. Il progetto preliminare depositato al Cipe prevede il raddoppio dei binari dal bivio di Rosales a Seregno con un nuovo corridoio destinato alla linea AV/AC; si chiede pertanto di valutare la necessità di inserire tale corridoio nel PTR con relativa salvaguardia.	parzialmente accolta	L'intervento di potenziamento della linea ferroviaria Chiasso-Monza verrà richiamato all'interno delle previsioni infrastrutturali che concorrono a formare i Progetti strategici del nuovo PTR nell'ambito dello specifico progetto strategico "Sviluppo della mobilità nella Città infinita". Per contro, la modifica intervenuta sulla natura dell'opera rispetto all'iniziale progetto di Legge Obiettivo (adeguamento tecnologico dell'infrastruttura esistente in luogo di variante in sede nuova) fa venire meno l'esigenza di tutelarne la fattibilità mediante specifico corridoio di salvaguardia, come deriverebbe dalla qualificazione dell'intervento come Obiettivo infrastrutturale prioritario ex art. 20 l.r. 12/2005.
65	PROVINCIA DI COMO	65.4	Altro	Si chiede di inserire i comuni di Mozzate, Locate e Carbonate nell'ATO Comasco e Canturino sulla base di quanto richiesto con delibera Consiglio Provinciale n.15/2016, nell'ambito del procedimento di identificazione degli ATO di cui all'art.2, comma 2 della l.r 12/2005.	non accolta	Si ritiene che il contesto territoriale attestato sulla SP233, a nord e a sud dei Comuni citati, costituisca un sistema territoriale unitario, a prescindere dalla Provincia di appartenenza dei diversi comuni; per tali motivi l'ATO Varese e Valli fluviali ha carattere interprovinciale (così come presente nell'Integrazione del PTR alla l.r. 31/14 approvato con DCR 411 del 19 dicembre 2018). Tale lettura è stata peraltro confermata dal PVP, con l'individuazione dell'AGP 32.2 - ASSE DELLA VARESINA, anch'esso interprovinciale.
65	PROVINCIA DI COMO	65.5	PTR - Strumenti operativi	Si chiede di stralciare la previsione del collegamento autostradale Varese - Como - Lecco, prevista nel 2006 dal PTCP e attualmente inserita nella programmazione regionale. A	non accolta	Come già anticipato alla Provincia nell'ambito delle valutazioni espresse da RL sulla recente variante PTCP (procedura VAS), anche nel nuovo PTR l'opera è confermata quale Obiettivo

				<p>seguito di approfondimenti emersi dallo stato di avanzamento dello studio di fattibilità, da cui sono emerse criticità varie (ricadute ambientali, alcune valutazioni negative dei comuni interessati, criticità di fattibilità economica...), al momento si ritiene prioritario realizzare gli interventi di potenziamento del collegamento storico della "Briantea", in grado di rispondere alla domanda di mobilità del sistema insediativo ed economico locale. La modifica richiesta risulta inoltre coerente con le Linee di Indirizzo propedeutiche alla redazione della Variante al PTCP, approvate con DCP 2021.</p>		<p>infrastrutturale prioritario di interesse regionale ex art. 20 l.r. 12/2005, con connessa apposizione di corridoio di salvaguardia a tutela della sua realizzabilità.</p>
66	SIVAL SPA - SOCIETÀ IMPIANTI VALDIDENTRO	66.1	PTR - Documento di Piano	<p>Si riscontra che il progetto Olimpiadi Milano Cortina 2026, individuato dal PTR quale occasione per valorizzare la montagna e la vocazione dei territori, non valorizza le opere e gli eventi connessi a tale manifestazione sportiva. Il PTR, infatti, nel capitolo del DP relativo ai progetti strategici, evidenzia la necessità di migliorare e potenziare tutto ciò che ruota attorno a Milano (viabilità, rete ferroviaria, infrastrutture e servizi...) a scapito dei territori in cui si svolgeranno le gare, ovvero l'Alta Valtellina; nel cap. Dare Attuazione del DP, il progetto delle Olimpiadi viene inquadrato dal punto di vista dell'accessibilità Valtellina-Valchiavenna e dell'incremento della sicurezza idrogeologica dei territori interessati, senza trattare gli impianti di risalita ed i collegamenti sciistici che costituiscono il mezzo di trasporto più ecologico, con bassissime emissioni di inquinanti e ridotto consumo di suolo rispetto alla mobilità su gomma o su rotaia. Il progetto delle Olimpiadi nel PTR inoltre viene presentato come opportunità di sviluppo, ammodernamento tecnologico ed infrastrutturale e valorizzazione, sottolineando la ricaduta economica che l'evento potrà avere non solo sui territori di Milano e della Valtellina ma su tutti i territori lombardi. Cita pertanto il Piano Gasser approvato dalla CM Alta Valtellina nel 2016, che prevede lo sviluppo del comparto degli impianti di risalita, e i collegamenti tra comprensori sciistici (Bormio, Livigno, Valdidentro-Valdisotto e S. Caterina Valfurva)</p>	non accolta	<p>Il Progetto delle Olimpiadi è stato inserito fra i Progetti Strategici per la sua evidente valenza trasversale. La proposta infatti risponde ai principi di rilevanza sovracomunale, interesse regionale, capacità di innescare ed effetto domino di azioni di valorizzazione e qualificazione dei territori interessati dai progetti e delle aree ad essi contermini, prerequisiti che caratterizzano i progetti strategici così come espresso nel Documento di Piano - Capitolo "Dare attuazione". Tuttavia gli interventi puntuali legati all'evento sportivo non risultano al momento ancora definiti pertanto, eventuali integrazioni alla scheda progetto del PTR potranno essere apportate solo in relazione alla definizione del programma di realizzazione dei Giochi e del relativo piano degli Interventi. Il PTR non vanifica le potenzialità dell'evento olimpico, anzi nel Documento di Piano ne riconosce la formidabile occasione di rilancio, sviluppo e valorizzazione complessiva non solo dei territori montani, ma anche delle aree marginali e svantaggiate in considerazione degli interventi che potranno essere realizzati, legati non solo al potenziamento/realizzazione di infrastrutture, ma anche alla promozione e valorizzazione dell'infrastruttura digitale, del patrimonio e attività culturali, di strutture ricreative e fruibili funzionali anche allo sviluppo delle attività sciistiche. In merito al Piano Gasser, si ricorda che è un</p>

				anche in connessione con i comprensori esterni al territorio regionale (es. quelli di Cortina, della Svizzera, dell'Austria, del Tirolo...), ponendo attenzione agli aspetti ambientali. Ritene che il Piano Gasser non sia stato considerato nel PTR/PVP. Quindi verrebbero vanificate le potenzialità dell'evento olimpico.		documento che, al momento, non ha nessuna valenza in termini urbanistico-territoriali.
66	SIVAL SPA - SOCIETÀ IMPIANTI VALDIDENTRO	66.2	PVP - Disciplina	<p>Si evidenzia che l'intento di contemperare lo sviluppo turistico fruitivo con l'adeguamento infrastrutturale, i processi insediativi e il presidio del patrimonio naturalistico, ambientale e culturale, si scontra con gli obiettivi previsti dal PVP per le aree di elevata naturalità della montagna che sono sottoposti a salvaguardie e limitazioni d'uso.</p> <p>Si evidenzia che nella Tav.PR2 buona parte delle aree sciabili esistenti ricadono nelle aree di elevata naturalità, in contraddizione con il fatto che le strutture funiviarie sono considerate minacce ed elementi di degrado; inoltre l'art.15 della Disciplina prevede il divieto di ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto dalle lett. a, b, c, d dell'art.3 del DPR 380/2001, fatti salvi gli interventi manutentivi e le previsioni di nuove attrezzature di sviluppo ricettivo, turistico e sportivo purchè previsti nel PTCP.</p> <p>Si evidenzia inoltre che l'art. 15 bis prevede che siano fatti salvi gli interventi necessari all'ammodernamento degli impianti sciistici esistenti e siano fatte salve le previsioni del PTR e dei PTCP approvati relative alle "aree sciabili attrezzate" di cui alla l.r. 26/2014. Tali concetti si scontrano con l'esigenza di intervenire per la sostituzione di impianti esistenti con tracciati diversi o di lunghezza maggiore o con nuove tipologie e sagome delle strutture tecnologiche che oggi sono ben diverse da quelle realizzate negli anni '70.</p>	parzialmente accolta	<p>Si segnala che restano invariate le competenze che la l.r. n.15 del 26 maggio 2017 attribuisce alla Provincia di Sondrio in materia di definizione dei domini sciabili.</p> <p>Si evidenzia che la Carta PR2 esclude dagli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi" la superficie urbanizzata esistente, la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14, nonché le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di governo del territorio (PTCP, PTC dei Parchi o da eventuali PTR) alla data di adozione del PVP come definiti al comma 4 dell'art. 15.</p> <p>Il comma 4 è stato aggiornato introducendo la definizione di "dominio sciabile", ovvero gli areali, anche al di sotto dei 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e dei 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica, individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTR, PTCP e PTC dei Parchi), al cui interno sono ricomprese, in una logica di sistema, le aree destinate alla pratica dello sci (a titolo esemplificativo e non esaustivo piste da discesa, piste da fondo, itinerari pedonali nella neve, rifugi, parcheggi).</p> <p>Si specifica altresì che il comma 6 ammette la realizzazione e/o modifica di tracciati di piste e impianti, nonché di aree di servizio e manutenzione all'interno del perimetro dei domini sciabili individuati dai suddetti strumenti (PTR, PTCP e PTC dei Parchi), è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso di realizzazione e/o modifica degli attuali tracciati (piste e impianti) che determinino una perdita di servizi ecosistemici e/o la sottrazione di territori coperti da foreste e boschi sono necessariamente da prevedere misure di</p>

						<p>compensazione ambientale quantitativamente a saldo positivo. Gli eventuali interventi interessanti servizi ecosistemici e/o territori coperti da foreste e boschi devono essere improntati a criteri di minimo impatto ambientale tra cui il minor numero di elementi arborei abbattuti e minor quantità di terreno vegetale da asportare nel caso di movimentazione di terra. Le misure di compensazione, qualora non realizzabili nel sito-specifico, dovranno essere localizzate prioritariamente in prossimità dell'area di intervento. L'art. 15bis ammette ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTR, PTCP e PTC dei Parchi), accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR. Sono fatte salve le ordinarie procedure autorizzative previste per legge. Relativamente al Piano Gasser si ricorda che è un documento di natura infrastrutturale/impiantistica che tuttavia, al momento, non ha valenza in termini urbanistico-territoriali, non essendo assunto nello specifico strumento di pianificazione territoriale di area vasta (PTCP), né valutato in termini di valutazione ambientale strategica e/o di valutazione di impatto ambientale e relative procedure di valutazione di incidenza.</p>
67	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	67.1	Altro	<p>Vengono presentate alcune osservazioni di carattere generale:</p> <p>1) viene evidenziata una scarsa chiarezza sulla natura dello strumento PVP che si configura come componente paesaggistica del PTR ai sensi della L.R. 12/2005 e, al contempo, anticipa il PPR ai sensi del D.Lgs 42/2004. Il PVP è definito come un progetto ma contiene una Disciplina propria di un Piano, con prescrizioni cogenti e conformative ma senza norme di salvaguardia. In attesa del PPR co-pianificato con il Ministero della Cultura, si ritiene opportuno valutare se non vi sia il rischio di indurre comportamenti impropri, in particolare alle condizioni di ammissibilità degli interventi nelle</p>	parzialmente accolta	<p>1) Il PVP è parte integrante del PTR in attuazione della l.r. 12/2005, ricordando che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l.r. 12/2005, il PTR costituisce "atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province". Il PTR-PVP è un'importantissima occasione per mettere, in attesa del completamento della copianificazione, il paesaggio al centro della pianificazione territoriale ed urbanistica, per la relativa tutela e valorizzazione, nonché quale volano per l'incremento dell'attrattività del territorio regionale.</p>

			<p>zone assoggettate a tutela, in mancanza di misure e di indicazioni di tutela non ancora efficaci e cogenti dovute alla non applicabilità del protocollo d'intesa con il Ministero. Si considera critica anche la disposizione di adeguamento al PVP, entro tre anni dalla sua approvazione, degli strumenti di pianificazione territoriale da parte di tutti gli Enti pubblici territoriali, pur nelle more dell'elaborazione del PPR sovraordinato.</p> <p>2) Il ricorso per gli Ambiti Geografici di Paesaggio del PVP alla medesima perimetrazione degli Ambiti Territoriali Omogenei del PTR adeguato alla L.r. 31/2014, nonché la disponibilità di un quadro conoscitivo più completo, non si traducono in conseguenti e specifiche indicazioni circa le reciproche ricadute, che sarebbe pertanto opportuno esplicitare.</p> <p>3) Si ritiene che dovrebbero trovare maggiore integrazione nel PVP i Piani d'Area, nel caso specifico il Piano d'Area Navigli, le tematiche legate ai cambiamenti climatici e l'uso delle risorse naturali non rinnovabili e, più in generale, le politiche più ambientali.</p> <p>4) In riferimento al consumo di suolo, non si comprende la scarsa attenzione per il tema del degrado paesistico, correlato a quello delle aree dismesse e degradate, che invece aveva caratterizzato il PPR. Sarebbe opportuno ricercare maggiori sinergie tra PVP e PTR su temi quali il recupero del patrimonio rurale, che assume un ruolo importante rispetto all'obiettivo di riqualificazione degli spazi aperti e alla salvaguardia ambientale e paesaggistica dei territori rurali; delle infrastrutture quali elementi di potenziale degrado paesaggistico e di frammentazione ambientale ma anche di potenziali generatori di nuovi paesaggi; della connotazione propria dei beni paesaggistici e culturali (storia, memoria, identità) con cui declinare e arricchire le componenti del PTR, tra cui, ad esempio, l'attrattività.</p> <p>5) Per il territorio metropolitano, si chiede di evidenziare il tema dei "vuoti" e dei "margini" nella riconfigurazione dello spazio urbano negli scenari post-pandemici, quale spazio di relazione.</p>		<p>Obiettivo fondamentale della presente revisione del PTR è quello di conseguire una maggiore integrazione tra piano territoriale regionale e la componente paesaggistica, che si arricchisce di strumenti operativi e di cartografia di dettaglio rivolti agli Enti Locali per orientare e migliorare la pianificazione del paesaggio. In tal senso il PVP anticipa parte dei contenuti che saranno opportunamente sviluppati nel percorso di copianificazione con il MIC in corso.</p> <p>2) Come ampiamente descritto nei testi, gli Ambiti Geografici di Paesaggio sono una sotto articolazione degli Ambiti Territoriali Omogenei e sono il riferimento prioritario per la definizione dei contenuti paesaggistici dei PGT, anche a scala intercomunale. Le indicazioni per gli ATO, riportate nella Parte 4 dei Criteri e Indirizzi per la pianificazione, riguardano, in particolare, l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo.</p> <p>3) Parzialmente accolta. Il Piano riconosce i contenuti paesaggistici dei PTR vigenti che concorrono, in base al principio di maggior definizione, ad attuare gli obiettivi del PTR declinando la disciplina paesaggistica sui territori di competenza. La Disciplina è stata integrata con riferimenti al tema del cambiamento climatico e all'uso delle risorse non rinnovabili.</p> <p>4) Accolta. La Disciplina è stata integrata riprendendo i contenuti del PPR vigente relativi al tema della riqualificazione paesaggistica degli ambiti degradati. Il tema è peraltro ampiamente trattato nelle Schede AGP. Riguardo il recupero del patrimonio rurale, si fa presente che la disciplina del PVP tratta in diversi articoli il tema del recupero del patrimonio e degli insediamenti rurali.</p> <p>5) Non accolta. Il tema dei vuoti è parzialmente trattato nelle Schede AGP secondo le finalità della tutela e valorizzazione paesaggistica.</p>
--	--	--	--	--	--

67	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	67.2	PVP - Disciplina	<p>1) Si rileva che la disciplina paesaggistica del PVP è rivolta a tutti gli "enti pubblici territoriali" (comuni, città metropolitane, province, enti gestori delle aree protette), senza differenziazione in base alle peculiarità delle diverse scale. Si ritiene invece opportuna una maggiore valorizzazione della scala intermedia sovralocale, in grado di orientare e raccordare pianificazione di scala vasta con quella comunale e di settore. Appare evidente l'importanza e l'opportunità di valorizzare la specifica scala intermedia (livello provinciale/metropolitano) nel definire le condizioni di compatibilità delle trasformazioni, temperandole con le esigenze di protezione.</p> <p>2) all'Art. 3 co. 6, si chiede di definire meglio i termini e le modalità, a seguito della verifica di compatibilità al PVP dei piani territoriali, tra cui il PTPM, con cui le previsioni contenute nei piani stessi "sostituiscono a tutti gli effetti la disciplina paesaggistica previgente per i territori interessati".</p> <p>3) si chiede di verificare l'ordine delle Sezioni e dei Capi: ad esempio, al Titolo II è stato saltato il Capo II. Si chiede di verificare i riferimenti contenuti all'articolo 10.</p>	parzialmente accolta	<p>1) Non accolta. Gli enti pubblici territoriali sono quelli individuati dall'art. 145 co. 4 del D.Lgs 42/2004. Il PTR ed il PPR riconoscono l'importanza della pianificazione sovracomunale e in tale ottica forniscono strumenti operativi a disposizione degli EELL (Ato, AGP, Schede delle aggregazioni) per orientare la pianificazione intercomunale.</p> <p>2) La disciplina è stata integrata all'art. 1, c. 3 definendo tempi e modalità di adeguamento per i Piani degli Enti pubblici territoriali. Si ricorda, in ogni caso, che il procedimento di conformazione previsto dal Piano dovrà assicurare, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nel momento di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano stesso, la partecipazione al procedimento degli organi ministeriali competenti e sarà pertanto oggetto stesso della co-pianificazione.</p> <p>3) Accolta.</p>
67	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	67.3	PTR/PVP	<p>Si rileva che, oltre alle correlazioni tra RVR e il progetto "Spazi aperti metropolitani" sarebbe opportuno ricercare maggiori e più dirette sinergie in tal senso tra PTR e PVP, ponendo anche in riferimento al tema della rigenerazione, particolare attenzione al tema del recupero, anche funzionale, del patrimonio rurale che costituisce elemento strutturante del territorio agricolo e che quindi assume un ruolo importante rispetto all'obiettivo di riqualificazione degli spazi aperti e alla salvaguardia ambientale e paesaggistica dei territori rurali.</p>	parzialmente accolta	<p>Si rimanda ai contenuti del Documento di Piano - Pilastro 5 Cultura e paesaggio e al Documento Criteri par. 4.3.2 "Criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici"</p>
67	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	67.4	PTR	<p>Si rileva che gli elaborati del PTR non contengono gli aggiornamenti al PTR vigente come da modifiche legate all'aggiornamento annuale del PTR (BURL n.49 del 07/12/2021)</p>	accolta	<p>Le tempistiche di adozione della revisione generale (dicembre 2021) e di approvazione dell'aggiornamento del PTR (ottobre 2021) non hanno permesso un allineamento, che verrà effettuato in questa fase di post-adozione del piano.</p>

67	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	67.5	PTR	Viene formulata la richiesta di recepimento corretto dell'approvazione definitiva del PTM della città metropolitana nel documento Criteri e congiuntamente, come da DGR n. XI/2288 del 21.10.2019, lo spostamento nell'ATO "Milano e cintura metropolitana" dei comuni di Cusago (attualmente nell'ATO Sud Milanese) e Paderno Dugnano (attualmente nell'ATO Nord Milanese) e di apportare le modifiche cartografiche conseguenti.	parzialmente accolta	Viene accolta la modifica in riferimento alle Tavole PT01 e PT10.5 dal punto di vista delle perimetrazioni. Non verranno apportate modifiche in relazione agli indici territoriali in quanto ritenute di entità non rilevante. Eventuali variazioni degli indici potranno essere inserite in occasione degli aggiornamenti annuali del PTR.
67	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	67.6	PTR – Criteri	Si rileva che nel paragrafo “1.2 Criteri per il PTM della città metropolitana” (a pagina 13 dell'elaborato "Criteri e indirizzi per la pianificazione" del PTR) sono illustrati l'iter e i contenuti del Piano Territoriale Metropolitano (PTM). Si chiede di aggiornare l'iter ivi descritto, al paragrafo 1.2 fermo all'approvazione delle Linee Guida per la redazione del PTM, inserendo i dati della sua approvazione definitiva (Delibera di Consiglio Metropolitana n. 16 dell'11 maggio 2021) e della sua entrata in vigore (pubblicazione Serie Avvisi e Concorsi n.40 del 6 ottobre 2021). Si chiede inoltre di aggiornare il testo dei diversi sotto paragrafi del paragrafo 1.2 dedicati alle singole tematiche sviluppate nel PTM tenendo conto che il Piano ha già sviluppato, in sede di approvazione definitiva, quanto previsto/richiesto dal testo avendo recepito i contenuti della verifica regionale al PTM adottato con DCM n. 14 del 29.07.2020 formulata ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 12/2005 e approvata con DGR XI/4115 del 21.12.2020. In sintesi, si ravvede l'opportunità di una rilettura, con conseguente aggiornamento, dell'intero paragrafo 1.2 Criteri per il PTM della città metropolitana" alla luce dei contenuti del PTM vigente”	accolta	Il paragrafo verrà aggiornato, nei limiti di quanto consentito dal fatto che i “Criteri e indirizzi del piano territoriale regionale per la redazione del piano territoriale metropolitano previsti dall'art. 5, co. 2 della l.r. 32/2015 sono stati redatti nell'ambito dell'intesa-quadro di cui all'art. 1, comma 4 della stessa l.r. 32/2015.
68	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	68.1	PVP - Disciplina	1) Art.13, Prescrizioni, punto 6 lett. c), dove si prevede le “trasformazioni e opere siano ammesse a condizione che”, si propone di sostituire “non occludano” con l'espressione “non siano localizzati entro”, in quanto non occorre “occludere” un varco per determinare in accettabili impatti paesaggistici. Al punto 8, tra le opere escluse all'esterno della superficie urbanizzata e urbanizzabile sarebbe meglio specificare in modo	Parzialmente accolta	1) La Disciplina è stata rivista riprendendo i contenuti del PPR vigente individuando specifici indirizzi volti alla tutela degli spazi aperti ineditati e degli sbocchi delle valli nell'ottica del massimo contenimento delle edificazioni sparse al fine di evitare la continuità del costruito. Tali indicazioni sono inoltre sviluppate a scala di maggior dettaglio nelle Schede degli Ambiti geografici di paesaggio.

			<p>prescrittivo che non sono consentite nuove urbanizzazioni o ampliamenti, di qualsivoglia fattispecie, che determinino nuovo consumo di suolo; l'attuale definizione invece si riferisce ad alcune fattispecie.</p> <p>2) Art. 13 Bis, si chiede di cassare l'eccezione di cui al punto 5 delle prescrizioni relativa alle opere, non meglio identificate, di "interesse pubblico", mentre per impianti e infrastrutture pubblico si chiede di specificare che la loro realizzazione sia possibile solo nella misura in cui non si tratti di opera diversamente localizzabile, ed in ogni caso contemplando un obbligo di misure compensative per il consumo di suolo determinato.</p> <p>3) Art.14, si ripropone la specificazione prescrittiva suggerita per l'art.13 punto 8.</p> <p>4) Art.15.1, si chiede che per la realizzazione di ambiti e strutture per lo sport invernale sia escluso il ricorso a strumenti di programmazione provinciale e/o regionale, anche di natura straordinaria, al di fuori del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. Si chiede inoltre che dal punto 6 venga cassata l'eccezione: il "rilevante interesse economico", ancorché in assenza di soluzioni alternative, non può motivare interventi di manomissione di vette, crinali, torbiere, zone umide, praterie d'alta quota, ecc.</p> <p>5) Si chiede infine di prevedere il divieto di realizzare interventi che determinino la progressiva saturazione edilizia degli spazi liberi dei fondovalle, con specifica e meglio dettagliata prescrizione rispetto a quanto previsto al successivo art. 15.2 relativamente ai fondovali della montagna appenninica.</p>	<p>Inoltre, si precisa che l'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo, approvata dal Consiglio regionale nel 2018, prevede specifici criteri per la preservazione delle aree con valore paesaggistico fuori dalle aree urbanizzate e urbanizzabili. L'attuale revisione del PTR al pilastro 4 riprende tutto quanto precedentemente approvato.</p> <p>2) L'articolo è stato modificato riprendendo i contenuti del PPR vigente facendo salvi gli interventi relativi alla realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché interventi per il miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e per il rinnovamento e potenziamento degli impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili già esistenti.</p> <p>Relativamente a quanto disposto resta comunque possibile la revisione delle superfici urbanizzabili vigenti alla data di entrata in vigore della l.r.31/14, nel rispetto del "bilancio ecologico del suolo" di cui all'art.2 della l.r. 31/14 e in relazione alla minore o equivalente qualità ambientale dei suoli interessati, fatto salvo comunque il rispetto della soglia di riduzione del Consumo di suolo dettata dal PTR o dal PTCP, se già adeguato alla stessa l.r. 31/14. Si richiama in merito che il PPR demanda agli enti territoriali con competenza di governo del territorio la maggior definizione, sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi, la definizione dei perimetri degli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.</p> <p>3) Premettendo che il citato divieto è presente nel PPR vigente e ripreso nella Revisione e che il riferimento al PTR 31/14 riguarda unicamente la definizione della superficie urbanizzata ed urbanizzabile, si precisa che la Disciplina è stata rivista riprendendo i contenuti del PPR vigente; vengono individuati indirizzi finalizzati alla riqualificazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico nonché la tutela e il miglioramento dei paesaggi naturali anche in funzione degli obiettivi regionali di salvaguardia</p>
--	--	--	---	---

					<p>della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche.</p> <p>Tali indicazioni sono inoltre sviluppate a scala di maggior dettaglio nelle Schede degli Ambiti geografici di paesaggio.</p> <p>Si specifica, inoltre che il tema del consumo di suolo è già stato ampiamente sviluppato nell'Integrazione del PTR in attuazione della l.r.31/14, approvata nel 2018, ed in questa revisione viene solo ripreso per integrarlo con la restante parte del Piano.</p> <p>4) La Revisione conferma quanto già previsto dal PPR vigente in merito alla valenza delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione provinciale e/o regionale; nel dettaglio la disciplina è stata rivista consentendo ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili in coerenza solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi, accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR.</p> <p>Qualora tali interventi determinino una perdita dei servizi ecosistemici e/o la sottrazione di territori coperti da foreste e boschi, sono necessariamente da prevedere misure di compensazione ambientale quantitativamente a saldo positivo (come impianto di essenze arboree su altre aree compatibili) ed essere improntate a criteri di minimo impatto ambientale tra cui: minor numero di elementi arborei abbattuti nel caso di operazioni di disboscamento e minor quantità di terreno vegetale da asportare nel caso di movimentazione di terra.</p> <p>Le misure di compensazione, qualora non realizzabili nel sito-specifico, dovranno essere localizzate prioritariamente in prossimità dell'area di intervento; se non tecnicamente fattibile, le stesse dovranno essere finalizzate all'attuazione della componente della Rete Verde di cui alla Tavola PR.3.2.</p>
--	--	--	--	--	---

						5) La disciplina è stata rivista introducendo un solo articolo che ricomprende sia le aree alpine che quelle appenniniche. Per entrambe non sono ammessi interventi o attività che compromettano gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche o la qualità del paesaggio d'alta quota nelle sue diverse componenti, vette, crinali, ambiti forestali delle praterie e delle brughiere, aree umide, laghi, torbiere e ambienti rupestri o che determinino la progressiva saturazione edilizia degli spazi liberi dei fondovalle alterandone i caratteri di naturalità esistenti.
68	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	68.2	PVP - Disciplina	<p>1) All'Art. 15Bis, per quanto concerne gli ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle Aree alpine ed appenniniche si ribadisce quanto già espresso in sede di VAS, che sembra prevalere il principio altimetrico della curva di livello dei 1600 mslm, escludendo la quasi totalità dei rilievi prealpini, o limitandone l'ambito meritevole di tutela alla porzione cacuminale (come nel caso del Resegone). Ciò non sembra apportare alcun elemento aggiuntivo di tutela e valorizzazione, ma persevera nell'escludere le aree di elevata naturalità delle medie e basse quote.</p> <p>2) All'Art.15BIS, al punto 8 lettera b) si chiede di cassare le parole 'di conifere e faggete' lasciando il riferimento esclusivo alle superfici boschive: non esiste infatti, nell'ordinamento regionale e nazionale, un criterio gerarchico di tutela di alcune tipologie forestali rispetto ad altre;</p> <p>3) All'Art. 15Bis, punto 8 lettera c) si chiede di esplicitare che gli interventi di razionalizzazione e ammodernamento escludono in ogni caso e tassativamente gli interventi di ampliamento del demanio sciabile, ovvero di collegamento tra differenti demani sciabili. Si chiede inoltre di limitare le tipologie di opere che possono esservi realizzate, precludendo interventi di livellamento dei terreni, asporto del cotico erboso, diboscamento, scasso o manomissione di crinali.</p> <p>4) All'Art. 15Bis, punto 8 lettera e) si chiede di escludere in ogni caso la realizzazione di nuove derivazioni idriche, e opere connesse, per lo sfruttamento energetico dei torrenti, fatte salve</p>	parzialmente accolta	<p>1) Si prende atto dei rilievi posti sul tema degli ambiti dei servizi ecosistemici. All'interno del sistema dei vincoli presenti sul territorio regionale, tali ambiti, come chiarito dalla disciplina, costituiscono un approfondimento delle tutele previste ai sensi dell'art. 142, c.1. lett. d del Codice dei beni culturali. Da ciò discendono le limitazioni altimetriche. Riguardo la frammentarietà degli ambiti, essi non sono stati perimetrati arbitrariamente, bensì partendo da una classificazione per valori paesaggistici ed ecosistemici generata attraverso la metodologia dell'Habitat Quality, ampiamente descritta nella relazione al PVP. Si ricorda inoltre che gli enti locali con competenze pianificatorie hanno facoltà di applicare una maggior definizione ai perimetri individuati a scala regionale dal PVP.</p> <p>2) Accolta. La disciplina è stata modificata in tal senso.</p> <p>3) Parzialmente accolta. La disciplina è stata riformulata prevedendo che all'interno degli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità", sono ammissibili ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili in coerenza con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o

			<p>utilizzazioni a servizio esclusivo di insediamenti isolati e non connessi alla rete elettrica.</p> <p>5) All'Art. 20, si ritiene decisamente insufficiente la tutela circoscritta a 6 zone umide di importanza internazionale, peraltro già salvaguardate da provvedimenti specifici o incorporate in aree naturali protette. L'importanza ecologica e paesaggistica delle zone umide deve essere riconosciuta e fatta oggetto di speciale tutela generalizzata a tutte le aree con tali caratteristiche, auspicabilmente con l'impegno a redarne un inventario anche con la collaborazione degli enti territoriali</p>		<p>VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR. Sono fatte salve le ordinarie procedure autorizzative previste per legge.</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora i suddetti interventi determinino una perdita dei servizi ecosistemici e/o la sottrazione di territori coperti da foreste e boschi, sono necessariamente da prevedere misure di compensazione ambientale quantitativamente a saldo positivo (come impianto di essenze arboree su altre aree compatibili). Gli eventuali interventi dovranno essere improntati a criteri di minimo impatto ambientale tra cui: minor numero di elementi arborei abbattuti e minor quantità di terreno vegetale da asportare nel caso di movimentazione di terra. - le misure di compensazione, qualora non realizzabili nel sito-specifico, dovranno essere localizzate prioritariamente in prossimità dell'area di intervento; se non tecnicamente fattibile, le stesse dovranno essere finalizzate all'attuazione della componente della Rete Verde di cui alla Tavola PR.3.2. <p>4) parzialmente accolta. La Disciplina è stata rivista al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, individuandone azioni e misure di riqualificazione e valorizzazione, la Giunta regionale supporta e incentiva azioni e programmi sovracomunali proposti dagli enti locali, anche in accordo con l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica, riqualificazione ambientale e mitigazione dei rischi naturali a scala di intero sottobacino o di parti significative dello stesso, tramite iniziative di sostenibilità ambientale, protocolli o accordi tra enti, proposte di contratti di fiume o di progetti strategici di sottobacino idrografico ai sensi dell'art. 55 della l.r. 12/2005.</p>
--	--	--	--	--	---

						5) Non accolta. Le zone umide individuate dal Piano sono quelle riconosciute ai sensi dell'art. 142 co. 1 lettera i) del D.Lgs. 42/2004. L'elenco, pertanto, comprende unicamente i provvedimenti regionali istituiti approvati dal Consiglio regionale nel corso degli anni.
69	MOTTOLINO S.P.A.	69.1	PTR - Documento di Piano	Richiamando le osservazioni inviate nella precedente fase di VAS, si evidenzia che la descrizione dei giochi olimpici non tratta il tema degli impianti di risalita e i collegamenti sciistici penalizzando il territorio dell'Alta Valtellina rispetto a comprensori concorrenti, non tenendo conto della necessità di valorizzare e implementare gli impianti di risalita. Viene citato nuovamente il piano Gasser per il collegamento e lo sviluppo dei comprensori sciabili esistenti. Viene quindi evidenziato che non vi è traccia del piano nella documentazione del PTR/PVP.	Non accolta	Il Progetto delle Olimpiadi è stato inserito fra i Progetti Strategici per la sua evidente valenza trasversale. La proposta infatti risponde ai principi di rilevanza sovracomunale, interesse regionale, capacità di innesco ed effetto domino di azioni di valorizzazione e qualificazione dei territori interessati dai progetti e delle aree ad essi contermini, prerequisiti che caratterizzano i progetti strategici così come espresso nel Documento di Piano - Capitolo "Dare attuazione". Tuttavia gli interventi puntuali legati all'evento sportivo non risultano al momento ancora definiti; pertanto, eventuali integrazioni alla scheda progetto del PTR potranno essere apportate solo in relazione alla definizione del programma di realizzazione dei Giochi e del relativo piano degli Interventi. In merito al Piano Gasser, si ricorda che è un documento che, al momento, non ha nessuna valenza in termini urbanistico-territoriali.
69	MOTTOLINO S.P.A.	69.2	PVP - Disciplina	Vedi SUB ID 66.2	Parzialmente accolta	Si segnala che restano invariate le competenze che la l.r. n.15 del 26 maggio 2017 attribuisce alla Provincia di Sondrio in materia di definizione dei domini sciabili. Si evidenzia che la Carta PR2 esclude dagli "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei laghi" la superficie urbanizzata esistente, la superficie urbanizzabile vigente all'entrata in vigore della l.r. 31/14, nonché le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di governo del territorio (PTCP, PTC dei Parchi o da eventuali PTRAs) alla data di adozione del PVP come definiti al comma 4 dell'art. 15. Il comma 4 è stato inoltre aggiornato introducendo la definizione di "dominio sciabile", ovvero gli areali individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTRAs, PTCP e PTC dei Parchi), al cui interno sono ricomprese, in una logica di sistema, le aree destinate alla pratica

						<p>dello sci (a titolo esemplificativo e non esaustivo piste da discesa, piste da fondo, itinerari pedonali nella neve, rifugi, parcheggi).</p> <p>Si specifica altresì che il comma 6 ammette la realizzazione e/o modifica degli attuali tracciati (piste e impianti) all'interno dei domini sciabili vigenti purché siano previste misure di compensazione quantitativamente a saldo positivo. Relativamente al Piano Gasser si ricorda che è un documento di natura infrastrutturale/impianistica che tuttavia, al momento, non ha valenza in termini urbanistico-territoriali, non essendo assunto nello specifico strumento di pianificazione territoriale di area vasta (PTCP), né valutato in termini di valutazione ambientale strategica e/o di valutazione di impatto ambientale e relative procedure di valutazione di incidenza.</p>
69	MOTTOLINO S.P.A.	69.3	PVP - Tavole	In merito alle Tav. PR2 e PR2B la quasi totalità delle aree sciabili esistenti sono inserite "illegittimamente" negli ambiti caratterizzati da elevata naturalità. Si segnala una contraddizione del divieto di trasformazione per tali impianti	accolta	<p>La Disciplina è stata integrata introducendo la definizione dei domini sciabili "areali, anche al di sotto dei 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e dei 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica, individuati negli strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), al cui interno sono ricomprese, in una logica di sistema, le aree destinate alla pratica dello sci (a titolo esemplificativo e non esaustivo piste da discesa, piste da fondo, itinerari pedonali nella neve, rifugi, parcheggi)". In tali areali la realizzazione e/o la modifica di tracciati di piste e impianti, nonché di aree di servizio e manutenzione all'interno del perimetro dei domini sciabili individuati dai suddetti strumenti (PTRA, PTCP e PTC dei Parchi), è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>La Disciplina richiama anche al rispetto dell'art. 15, comma 7 quater della l.r. 12/2005, spetta al PTCP della Provincia di Sondrio il compito della definizione dei domini sciabili, l'estensione e perimetrazione degli ambiti di elevata naturalità e la definizione dei criteri di dettaglio per l'attuazione delle previsioni di sviluppo e di tutela rispettivamente ivi previsti, che devono essere recepiti dalla pianificazione sotto-ordinata.</p>

					<p>L'art. 15bis "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle Aree alpine ed appenniniche" ammette in ogni caso ampliamenti e/o potenziamenti dei domini sciabili solo se previsti da strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTRA, PTCP) accompagnati dai relativi procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione degli impatti paesaggistici previsti per legge (VAS e/o VIA), tesi a garantire il pieno rispetto degli obiettivi generali e delle finalità contenute nel presente PTR/PPR.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 15bis inoltre specifica che "In sede di maggior definizione ai sensi dell'articolo 2 della presente Disciplina e sulla base di approfondimenti e verifiche sullo stato dei luoghi, gli enti territoriali con competenza di governo del territorio, di cui all'art. 1 comma 3, possono definire con maggiore precisione e in coerenza con l'effettiva realtà dei luoghi, i perimetri degli Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. In fase di verifica di compatibilità dei PGT o loro varianti le Province e la Città metropolitana controllano la coerenza della maggiore definizione rispetto a quanto indicato dalla presente disciplina e dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.</p>
70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.1	PTR - Criteri	Si chiede di rendere coerenti i contenuti della revisione annuale del PTR e quelli del PTR/PVP adottato, in particolare in riferimento ai criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo con le soglie di riduzione.	Le tempistiche di adozione della revisione generale (dicembre 2021) e di approvazione dell'aggiornamento del PTR (ottobre 2021) non hanno permesso un allineamento, che verrà effettuato prima dell'approvazione del piano.
70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.2	Altro	Si chiede di raccordare i contenuti del PTR/PVP con la norma della l.r. 12/2005, in particolare nell'adeguamento paesaggistico (art. 77), nell'individuazione e regolamentazione dei domini sciabili e degli ambiti di elevata naturalità (art. 15.7 quater), nelle competenze degli enti territoriali laddove il territorio del Parco nazionale dello Stelvio era escluso della pianificazione paesaggistica regionale.	Si segnala che restano invariate le competenze che la l.r. n.15 del 26 maggio 2017 attribuisce alla Provincia di Sondrio in materia di definizione dei domini sciabili. In materia di domini sciabili si rimanda a quanto espresso nella controdeduzione di cui al punto 55.1. La definizione degli ambiti di elevata naturalità è avvenuta sulla base della metodologia INVEST "Integrated Valuation of Ecosystem Services and

					<p>Tradeoffs” che offre la possibilità di eseguire la mappatura dei principali servizi ecosistemici riferiti all’uso e alla copertura biofisica del suolo, contestualizzata nel PVP alla scala regionale.</p> <p>Tale metodologia, pubblicamente disponibile, è utilizzata a livello nazionale da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che costituisce altresì il supporto tecnico al Ministero della Transizione ecologica.</p> <p>Si rimanda al documento “Relazione” per gli approfondimenti tecnici sulle modalità di perimetrazione.</p> <p>Per quanto riguarda il Parco Nazionale dello Stelvio si ricorda che, come evidenziato anche dall’interpretazione autentica fornita dal Ministero della transizione ecologica sul rapporto gerarchico fra Piano del Parco dello Stelvio e altri strumenti di pianificazione (nota prot. n. 0054201 del 21/5/2021), “il Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia, così come ad oggi elaborato, non potrà che essere subordinato alla preminenza gerarchica del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio”.</p> <p>Si segnala inoltre che l’art. 17 “<i>Parchi e riserve nazionali o regionali</i>” comma 2 specifica che:</p> <p><i>“La gestione e la pianificazione del Parco Nazionale dello Stelvio sono normate dalla l.r. 39/2015 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n. 394/1991”.</i></p> <p>L’art. 77 comma 2 non attiene il Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP) ma fa specifico riferimento al percorso di co-pianificazione del Piano paesaggistico conformato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 tra Regione Lombardia e Ministero della Cultura regionale. Percorso iniziato nel 2017 con la sottoscrizione del primo Protocollo di Intesa, attualmente in fase di rinnovo.</p> <p>La Disciplina del PVP all’art. 3 commi 5 e 6, riconosce i contenuti paesaggistici dei piani territoriali approvati dopo l’entrata in vigore del PTR approvato con D.C.R n. 951 del 19 gennaio 2010, tra cui i PTCP, chiarendo che gli stessi concorrono alla pianificazione del paesaggio integrando e sviluppando i contenuti del PVP alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio.</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>Le previsioni dei PTCP e delle loro future varianti sono fatte salve ed in base al principio di maggior definizione le previsioni del PVP declinate nell'atto più definito e approvato nel rispetto del principio gerarchico, sostituiscono a tutti gli effetti la disciplina paesaggistica previgente per i territori interessati, fatte comunque salve le eventuali eccezioni formulate dalla Regione in sede di verifica di compatibilità del piano.</p> <p>Inoltre si specifica che la scadenza temporale per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione, inizialmente prevista in 3 anni, è stata estesa ai 5 anni (art. 1 comma 3 della Disciplina).</p>
70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.3	PVP - Tavole	<p>Si evidenzia che i domini sciabili risultano individuati nella tavola PR2 limitatamente alla porzione della Media Alta Valtellina, in quanto riconducibili a quanto rappresentato nel PTR. Non sono rappresentati nel comprensorio della Valchiavenna (dominio sciabile approvato da Regione Lombardia con delibera n. 15941/2003), della Valgerola e della Valmalenco.</p>	accolta	<p>In merito alle cartografie si precisa che nel PVP adottato sono stati riportati i dati disponibili sul Geoportale di Regione Lombardia.</p> <p>Si evidenzia che, a seguito di specifica formale richiesta alle Province, le cartografie sono ora aggiornate inserendo le aree dei domini sciabili esistenti o già approvati dagli atti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale (PTR, PTCP, PTC dei Parchi regionali).</p> <p>La cartografia del PVP è stata redatta a scala 1:10.000.</p> <p>Dopo l'approvazione del Piano, gli elaborati del PVP saranno resi disponibili, in open data, in formato vettoriale (shapefile), operabile in ambiente GIS e sovrapponibile ad altri livelli di informazione, sul Geoportale di Regione Lombardia.</p>
70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.4	PVP - Disciplina	<p>Si chiede di chiarire in modo univoco e coerente la definizione degli interventi ammessi nei territori disciplinati dall'art. 15 BIS e dall'art. 15.1. Si suggerisce di utilizzare la medesima struttura dispositiva per i due articoli, declinando in primo luogo gli interventi consentiti all'art. 15 Bis dove vigono le condizioni più restrittive e a seguire le ulteriori fattispecie ammesse all'art. 15.1 dove vigono condizioni di minore tutela.</p>	parzialmente accolta	<p>La richiesta di una diversa impostazione della norma comporterebbe una sostanziale revisione della Disciplina, di fatto non possibile anche in relazione a quanto sinora pubblicato ai fini del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della relativa fase di consultazione pubblica.</p> <p>L'art. 15 bis, è concepito quale sotto articolazione dell'art. 15. Si rileva inoltre che l'art. 15 "Aree alpine e appenniniche" comma 8 è stato implementato introducendo maggiori specifiche sugli interventi ammessi.</p>

70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.5	PTR - Tavole	<p>Vengono elencate di seguito alcune osservazioni in merito alle tavole.</p> <p>1. Nella Tavola A2 - Elementi di valore emergenti, le voci di legenda degli "elementi di valore del paesaggio" sono diverse rispetto a quelle delle tavole PR2 (art. 13 – art. 13bis/ art. 15 – art. 15 bis) del PVP. Inoltre la rappresentazione cartografica dei laghi con elevata naturalità non coincide, tra le due tavole, in corrispondenza del Lago di Mezzola.</p> <p>2. Si chiede maggiore specificazione rispetto alla rappresentazione cartografica dell'ambito di salvaguardia relativo all'art. 26, auspicando una maggiore coerenza con quanto riportato nelle fasce di paesaggio e sistemi territoriali (tavole A8, PT2, PR1, PR2) per consentire l'ottimale declinazione degli indirizzi e delle norme sull'area in oggetto.</p> <p>3. Nella Tavola A2 si chiede di aggiornare il box "Contratti di Fiume" con indicazione del Contratto di Fiume dell'Adda sopralacuale la cui sottoscrizione è stata ratificata in data 25.09.2019 (mentre è promosso quello del fiume del Mera (nell'ambito del programma di cooperazione Interreg V-a Italia – Svizzera, progetto Geriko), con sottoscrizione del Documento di Intenti nel 2021;</p> <p>4. si segnala che nella Tavola A4 "elementi originari della struttura territoriale" la banca dati dei beni culturali è il SIRBec e non il SIBA, come erroneamente riportato in legenda;</p> <p>5. Si segnala che nelle tavole PT4 e PT5 molte informazioni, anche dei rispettivi box, sono ripetitive e perciò ridondanti. Per contro si rileva che il box "produzioni agroalimentari di eccellenza" nella tavola dei luoghi dell'attrattività (PT5) può essere integrato con le individuazioni cartografiche anche dei DOP presenti in provincia di Sondrio (Bitto e Casera Valtellina, per quanto riguarda i prodotti caseari).</p>	parzialmente accolta	<p>1. Si procede alle correzioni sulla tavola A2;</p> <p>2. il perimetro dello scenario lacuale è puntualmente individuato nella Tavola PR2, così come già riportato nel SIBA. Si precisa che Fasce di Paesaggio e Sistemi Territoriali non hanno perimetrazioni coincidenti in quanto hanno finalità complementari ma differenti;</p> <p>3. Si procede all'aggiornamento delle Tavole A2 e PT2;</p> <p>4. Si procede alla correzione sulla tavola A4;</p> <p>5. L'eventuale ripetizione di alcuni tematismi è dovuta all'impostazione delle Tavole PT4 e PT5, che risponde alla necessità di comprensione, anche autonoma, della visione progettuale del PTR. Rispetto alle individuazioni cartografiche dei DOP presenti in provincia di Sondrio, non è stato possibile aggiornarle in quanto non presenti sul geoportale.</p>
70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.6	PVP - Disciplina	<p>Si chiede di chiarire le relazioni tra l'art. 13 comma 3 lettera d) e l'art. 26.</p> <p>Si segnala all'art. 26 l'errata indicazione dell'art. 15 in relazione alla tutela dei territori contermini ai laghi.</p>	accolta	<p>L'articolo 13 dei Laghi è riformulato riprendendo i contenuti del PPR 2010.</p> <p>L'art. 13bis "Ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità dei Laghi" fa espressamente riferimento alla tutela paesaggistica</p>

						<p>di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 co.1, lett. b) ovvero <i>"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla Linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"</i>.</p> <p>L'art. 26 <i>"Scenari lacuali dei grandi laghi e Ambito dei Laghi di Mantova"</i> delinea la definizione di scenario lacuale (rif. Tavola PR2 "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo") inteso come territorio più esteso definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e della percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago.</p>
70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.7	PVP - Tavole	Si chiede maggiore specificazione rispetto alla rappresentazione cartografica dell'ambito di salvaguardia relativo all'art. 26, auspicando una maggiore coerenza con quanto riportato nelle fasce di paesaggio e sistemi territoriali (tavole A8, PT2, PR1, PR2) per consentire l'ottimale declinazione degli indirizzi e delle norme sull'area in oggetto.	non accolta	La perimetrazione cartografica dell'ambito di salvaguardia degli scenari lacuali coincide con quella attualmente presente nel Piano Paesaggistico Regionale vigente (PPR). Si conferma che, a seguito dell'approvazione del PTR/PVP, saranno resi disponibili gli shape files relativi alle suddette perimetrazioni, per le opportune coerenze alla scala provinciale e comunale.
70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.8	PVP - Disciplina	Si chiede di rinviare ai soli artt. 39 e 40 la direttiva connessa al recupero funzionale e paesaggistico dei laghetti di cava (art. 13 comma 4 lettera c).	accolta	L'art. 13 sui Laghi è ora aggiornato specificando per i laghetti di cava che <i>"Sebbene non assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dell'art. 142, comma 1, lett. b), la priorità per i laghetti di cava è il recupero ambientale e paesaggistico volto alla costruzione o al ripristino degli elementi di correlazione con il paesaggio locale"</i> .
70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.9	PVP - Disciplina	In riferimento all'art. 15 Bis comma 8 lettera d), mantenere in capo all'amministrazione provinciale la pianificazione delle attività estrattive, richiamando le competenze attribuite alla provincia ai sensi dell'art. 17 del PPR vigente.	accolta	Le opere relative alle attività estrattive di cava sono ammesse solo se previsti nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali e/o siano ricompresi in strumenti di programmazione e pianificazione regionale (art.15 comma 11). L'art. 15bis è stato riformulato precisando che negli ambiti dei servizi ecosistemici di rilievo paesaggistico e di elevata naturalità delle Aree alpine ed appenniniche: <i>E' vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi contemplati dai Piani Cava nel rispetto dei valori paesaggistici dei luoghi.</i>

						Si richiama infine che nel rispetto dell'art. 15, comma 7 quater della l.r. 12/2005, spetta al PTCP della Provincia di Sondrio il compito della definizione dei domini sciabili, l'estensione e perimetrazione degli ambiti di elevata naturalità e la definizione dei criteri di dettaglio per l'attuazione delle previsioni di sviluppo e di tutela rispettivamente ivi previsti, che devono essere recepiti dalla pianificazione sotto-ordinata.
70	PROVINCIA DI SONDRIO	70.10	PVP - Disciplina	Si chiede di esplicitare la decorrenza delle ulteriori disposizioni, diverse da quelle specificate all'art. 43 "norma transitoria", riferite esclusivamente all'applicazione degli art. 13 Bis e 15 Bis in occasione dell'adeguamento dello strumento urbanistico.	Parzialmente accolta	La disciplina relativa al processo di adeguamento dei PTCP e PGT ai contenuti del PTR/PVP è stata modificata prevedendo un periodo più lungo per l'adeguamento (da tre a cinque anni). Si evidenzia, inoltre che la Disciplina del PVP all'art. 3 commi 5 e 6, riconosce i contenuti paesaggistici dei piani territoriali approvati dopo l'entrata in vigore del PTR approvato con D.C.R n. 951 del 19 gennaio 2010, tra cui i PTCP, chiarendo che gli stessi concorrono alla pianificazione del paesaggio integrando e sviluppando i contenuti del PVP alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio. In base al principio di maggior definizione le previsioni del PVP declinate nell'atto più definito e approvato nel rispetto del principio gerarchico, sostituiscono a tutti gli effetti la disciplina paesaggistica previgente per i territori interessati, fatte comunque salve le eventuali eccezioni formulate dalla Regione in sede di verifica di compatibilità del piano. Fino all'adeguamento al PVP si applicano comunque le disposizioni in essi contenute, se non in contrasto con le prescrizioni del PVP.
71	COMUNE DI PERO	71.1	PTR - Tavole	In merito alle Tav. PT3 Infrastrutture e PT8 Spazi aperti, si chiede di inserire il Progetto "Biciplan Cambio" di Città metropolitana di Milano e di integrare il percorso "Eurovelo" lungo il Sempione.	non accolta	La cartografia di PTR ripropone i tracciati Eurovelo Bicaltalia e Regionali, di cui al PRMC vigente. La richiesta non risulta accoglibile in questa sede.
72	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - PARCO AGRICOLO SUD MILANO	72.1	Altro	Viene segnalata l'importanza della promozione del paesaggio rurale periurbano. Viene inoltre evidenziata la classificazione dei territori del parco a bassa boscosità. (Si rimanda ai contenuti dell'Oss.15 e relative controdeduzioni)	non accolta	Si accoglie lo spirito dell'osservazione sulle specificità di tutela e valorizzazione territoriale del Parco Agricolo Sud Milano. Ci si impegna ad attivarsi affinché l'interazione tra gli enti preposti all'attuazione del PTR/PVP alle varie scale favorisca e promuova azioni per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale, riqualificazione paesaggistica, incremento della biodiversità e

						sostenibilità dell'attività agricola citati nell'osservazione come obiettivi del Parco.
73	PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE	73.1	PVP	Viene richiesto di aggiornare il perimetro del PLIS Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale e una contestuale verifica di correttezza dell'esistente	accolta	La mappatura dei PLIS è oggetto di aggiornamento cartografico sulla base del dato più recente disponibile sul Geoportale regionale (dicembre 2021), che è stato elaborato a partire dai dati forniti dalle Province, a seguito di specifica e formale richiesta della Regione, con cadenza annuale. Si aggiorna di conseguenza anche quanto riportato nelle "Schede degli ambiti geografici di paesaggio" e nei "Repertori - sezione PLIS".
74	COMUNE DI AZZONE	74.1	PVP - Tavole	Viene richiesto di inserire nella Tavola QC7 la forra del Torrente Dezzo denominata Via Mala Bergamasca in valle di Scalve e ricadente nei comuni di Azzone (BG), Colere (BG), Angolo terme (BS) per caratteristiche di notevole interesse pubblico, come geosito e con rilevante presenza ed estensione degli habitat Natura 2000	non accolta	Si prende atto della rilevanza della forra e si evidenzia che la stessa risulta quasi totalmente inclusa nella Rete Verde Regionale a carattere prevalentemente naturalistico rappresentata nelle tavole PR3.2 B e D; pertanto il tratto di torrente segnalato potrà essere oggetto, in base alla disciplina del PVP, di interventi di manutenzione e valorizzazione paesaggistica che ne promuovano rilevanza e interesse pubblico. Si richiama che la competenza in merito all'assoggettamento a tutela paesaggistica è in capo alle Commissioni regionali per i beni paesaggistici e potrà essere compiutamente affrontato anche nell'ambito del processo di copianificazione in corso fra Regione e MiC per l'adeguamento del Piano al D.Lgs42/2004.
75	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	75.1	Altro	Non vengono formulate osservazioni		
76	APRODUC	76.1	PTR - Tavole	Si rileva che nella Tav. QC 7 "Quadro dei beni tutelati per legge 2021", manca qualsiasi riferimento ai patrimoni e diritti civici delle comunità originarie generazionali (comunioni familiari montane) regolate da L. 168/2017 sui domini collettivi in attuazione degli artt. 2, 9 e 42 della Costituzione e dall'art. 142 co. 1 lettera h) del D.Lgs 42/2004. Si chiede di integrare con la localizzazione e con l'inserimento delle aree territoriali di proprietà collettiva originaria delle comunità di abitanti locali, quali, a titolo di esempio, le Vicinie della Valle Camonica (BS): Vicinia di Breno, Vicinia di Darfo Boario Terme, Vicinia agraria di Ponte di Legno ecc.	non accolta	La Disciplina del PVP richiama all'art. 19 le "aree gravate da usi civici ed università agrarie" prevedendo delle direttive, rivolte agli enti locali, per la loro delimitazione e rappresentazione a scala idonea. Si richiama che, essendo tale fattispecie soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 sarà puntualmente verificata nell'ambito del processo di copianificazione in corso fra Regione Lombardia e MiC finalizzato all'adeguamento del Piano al D.Lgs 42/2004.

77	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	77.1	Altro	<p>Viene segnalato il rischio che le azioni di valorizzazione della Rete Verde Regionale (RVR) promosse dal Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP) possano produrre incidenze negative sulla RER (in particolare per quanto riguarda la tutela degli habitat e degli ecosistemi delle sponde dei fiumi e dei laghi) e nei Siti Natura 2000. Inoltre, si ritiene che la Disciplina del PVP, all'art. 39, definisca gli obiettivi della RVR ma non le misure di tutela della RER e che non distingua gli elementi di tutela da quelli di valorizzazione, creando una generale confusione che rende indistinguibile la RER dalla RVR, impedendo così al PTR di estrinsecare i contenuti vincolistici che gli conferirebbero una valenza paesaggistica oltre che territoriale. Si valuta che l'introduzione nel Documento di criteri e indirizzi per la pianificazione (paragrafo 3.3.3 Implementazione della rete Ecologica a scala locale) e le limitate modifiche alla Disciplina del PVP (art. 14, 39.2, 42) non siano sufficienti a garantire una adeguata tutela alla RER. In considerazione anche del fatto che il Piano Paesaggistico Regionale non può essere sostituito e confuso con il PVP, si ritiene opportuno procedere all'approvazione del PTR sospendendo quella del PVP, chiedendo la ripresa dell'attività di copianificazione con il MIC per l'aggiornamento del PPR. Tale rimedio consentirebbe di superare le negatività osservate nella valutazione di incidenza del piano e di qualificare la RER come luogo di tutela della biodiversità e non quale ambito di fruizione antropica;</p> <p>L'azione di co-pianificazione potrebbe essere l'occasione per aggiornare il PPR anche in relazione a diversi strumenti di policy importanti che sono in corso di definizione e/o approvazione (di cui ai riferimenti nell'osservazione);</p> <p>Si segnala una incongruenza, nella Disciplina del PVP, tra il titolo dell'art. 3 e il titolo dello stesso riportato nell'indice.</p>	Parzialmente accolta	<p>L'osservazione si articola lungo una linea argomentativa che vede un conflitto non conciliabile tra gli obiettivi di tutela ambientale, i quali secondo l'osservante rappresentano la funzione pressoché esclusiva della Rete Ecologica Regionale (RER), e gli obiettivi di fruizione antropica che costituiscono parte degli scopi della Rete Verde Regionale (RVR). Vengono inoltre mossi degli appunti alla mancata co-pianificazione dell'attuale PVP rispetto al PPR vigente.</p> <p>Si premette che in merito alla natura e all'efficacia del PVP il riferimento giuridico è quello definito dall'art.20 comma 4 della l.r.12/2005. Il PVP è parte integrante del PTR in attuazione della l.r. 12/2005, ricordando che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l.r. 12/2005, il PTR costituisce "<i>atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province</i>".</p> <p>La Revisione del PTR, adottata con D.C.R 2137 del 2/12/2021, una volta approvata dal Consiglio Regionale sostituisce il PTR vigente comprensivo della sua componente paesaggistica (D.C.R. 951 del 2010).</p> <p>L'osservazione è peraltro in errore quando richiama che "<i>se il previgente PTR aveva valenza di Piano Paesaggistico perché assumeva in sé i contenuti vincolistici frutto della pianificazione operata dalla Regione con il Ministero della Cultura, l'aggiornamento al PTR in corso, non può assumere tale valenza perché, non solo non è stato elaborato in regime di copianificazione</i>" in quanto il PTR/PPR vigente non è stato elaborato in regime di copianificazione, come, in analogia, anche la presente revisione del PTR/PVP.</p> <p>Si ricorda che è obiettivo della Regione, come comunicato ufficialmente al Ministero della Cultura nel 2020 (nota Protocollo Z1.2020.0028729 del 20/07/2020), così come ribadito nel 2021 (note Z1.2021.0006752 del 11/03/2021 e Protocollo Z1.2021.0050302 del 23/12/2021) e nel 2022 (nota Protocollo Z1.2022.0008983 del 11/03/2022), <u>procedere con il rinnovo del Protocollo di intesa</u></p>
----	---------------------------------------	------	-------	---	----------------------	--

triennale per la co-pianificazione (2017/2020), all'adeguamento del Piano ai sensi del D.Lgs 42/2004.

In merito all'evidenziato "conflitto molto grave, e per certi versi paradossale, fra il potenziamento della rete di mobilità dolce e il rispetto del paesaggio "spondale" e che "le azioni di valorizzazione promosse dal PVP attraverso la Rete Verde Regionale possono produrre incidenza negative, non solo sui Siti Natura 2000, ma anche sulla RER" si forniscono le seguenti specificazioni:

In merito alla definizione delle "Infrastrutture Verdi" è importante ricordare che anche l'Unione Europea le descrive come "una rete pianificata strategicamente di aree naturali, seminaturali insieme ad altri elementi ambientali, progettata e gestita allo scopo di fornire una vasta gamma di servizi ecosistemici quali ad esempio la depurazione dell'acqua, una migliore qualità dell'aria, lo spazio per il tempo libero, la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, la tutela e l'incremento della biodiversità in ambito rurale e urbano oltre che nei territori naturali. La rete Natura 2000 costituisce la spina dorsale dell'infrastruttura verde dell'UE" (European Commission 2016).

Si evidenzia che i principali corridoi fluviali della regione sono interessati, pianificati e tutelati da Parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. 86/83 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (il **Sistema delle Aree Protette Lombarde, comprende, ad oggi, 24 parchi regionali, 105 parchi di interesse sovracomunale, 3 riserve naturali statali e 66 riserve naturali regionali, 33 monumenti naturali e 246 siti Rete Natura 2000** e copre circa il 22,83 % del territorio lombardo), normati dai relativi Piani territoriali di coordinamento, sottoposti a procedura di VAS e VINCA, che hanno la competenza per valutare alla scala sito specifica di dettaglio gli eventuali conflitti fra attività antropiche e tutela naturalistica dei propri territori.

					<p>In relazione alla struttura pianificatoria regionale si evidenzia che Regione Lombardia con l.r. 12/2005 ha disciplinato la pianificazione urbanistico-territoriale con un approccio scalare per cui, le politiche definite alla scala regionale (PTR, PPR) sono poi declinate e sviluppate alla scala di maggiore definizione dalle Province (nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale - PTCP), dai 1506 Comuni (nei Piani di Governo del territorio - PGT), nonché dai Parchi (nei rispettivi Piani Territoriali di coordinamento PTC).</p> <p>In tale ottica, la rete ecologica disciplinata e cartografata con D.G.R. n.10962 del 30/12/2009, costituisce un'infrastruttura prioritaria già nel Piano Territoriale Regionale vigente e, sulla base del suddetto approccio pianificatorio di down-scaling Province e Comuni, a partire dal 2010, hanno proceduto a delimitare nei rispettivi strumenti di pianificazione tale infrastruttura ecologica.</p> <p>La sostenibilità dei suddetti strumenti pianificatori è stata verificata e validata nei rispettivi processi di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di incidenza (VIC), rimandando a livello normativo a successivi studi di incidenza, qualora piani attuativi e/o progetti possano in qualche modo interferire con la finalità di tutela dei siti di rete natura 2000.</p> <p>Tale approccio è stato assunto dallo stesso PVP, laddove in disciplina si specifica all'art. 40.1 comma 2 (che diviene art. 39.1 nella revisione PPR) <i>“si richiama la necessità di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza in tutti i casi previsti; in generale, laddove si prevedano obiettivi di valorizzazione e sviluppo di connessioni fruibili – in particolar modo se ricadenti all'interno dei siti natura 2000, altre aree protette e in ambiti fluviali e periacuali; sia i progetti di nuovi tracciati che il potenziamento di quelli esistenti dovranno attuarsi componendo eventuali criticità naturalistiche e ponendo attenzione alla tutela della connettività ecologica”</i>.</p> <p>La l.r. 86/83 (art. 3 ter comma 3) <i>“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare</i></p>
--	--	--	--	--	--

					<p>rilevanza naturale e ambientale” prevede inoltre che <u>le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.</u></p> <p>La stessa Rete Ecologica, come descritto nei documenti “<i>Rete Ecologica Regionale</i>” e “<i>Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali</i>” (DGR n.10962 del 30/12/009), riconosce <u>le esigenze di equilibrio tra interventi di conservazione e tutela e di fruizione, anche all'interno del sistema delle aree protette.</u></p> <p>Il documento riporta diverse interpretazioni possibili del concetto di Rete Ecologica, tra le quali <u>la rete per la fruizione antropica, da cui deriva la necessità di individuare percorsi per la fruizione e unità connettive.</u> Del resto, la strategia dell'Unione Europea per le infrastrutture verdi, a cui Rete Ecologica e Rete Verde lombarde si richiamano pur nella parziale differenza di finalità e articolazioni, definisce un'infrastruttura verde come “<i>una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici</i>”.</p> <p>Le principali classificazioni dei servizi ecosistemici comprendono sia quelli derivanti dalla tutela e conservazione dell'ambiente e degli elementi naturali, sia quelli ricreativi e culturali che si fondano sull'interazione tra individui e ambiente e sulla fruizione esperienziale di paesaggi di alto valore naturalistico.</p> <p>Si nota come <u>la RER sia stata definita sin dall'inizio come un'infrastruttura prioritaria a livello regionale da sviluppare contemporaneamente ad altri strumenti quali la Rete verde regionale e la Rete Ciclabile Regionale, attraverso interconnessioni e condizionamenti reciproci.</u></p> <p>In relazione a quest'ultimo passaggio, si precisa che la stessa RVR, in quanto infrastruttura paesaggistica multifunzionale a scala regionale in cui gli obiettivi di fruizione si accompagnano a quelli di tutela e valorizzazione paesaggistica, interagisce</p>
--	--	--	--	--	---

con la RER: pertanto, gli areali in cui RVR e RER si sovrappongono non sono per ciò stesso da considerarsi prioritari per la fruizione, ma a seconda dei casi possono essere oggetto di interventi di mantenimento, riconnessione ambientale, potenziamento delle funzionalità ecosistemiche o appunto connettività fruitiva leggera.

In tale ottica, Province, Parchi e Comuni, sono chiamati a dare attuazione ad un sistema integrato di mobilità dolce, valorizzando le connessioni verdi all'interno degli ambiti a caratterizzazione storico-cultura e rurale e avendo cura di modulare e graduare la fruizione laddove vi siano ambiti caratterizzati da elementi di naturalità.

Nel caso di progetti di potenziamento fruitivo, ciò comprende la minimizzazione del loro impatto ambientale e delle alterazioni della connettività ecologica.

L'art. 39.5, comma 2 della Disciplina revisionata richiama esplicitamente tali principi progettuali, da applicarsi anche ma non solo all'interno dei siti Natura 2000.

In accoglimento dell'osservazione in esame si richiama tale principio anche nell'art. 39.1 laddove, per la "Rete verde a prevalente caratterizzazione naturalistica" vengono delineati obiettivi per gli ambiti di manutenzione e valorizzazione e gli obiettivi per gli ambiti di incremento dei valori esistenti e di ricomposizione.

Nello specifico al termine del comma 39.1 della Disciplina revisionata viene introdotta la seguente specifica:

"La realizzazione di connessioni fruitive in prossimità di aree appartenenti a rete natura 2000 dovrà essere valutata e graduata in relazione agli obiettivi vigenti di tutela ecologica. Si richiama pertanto la necessità di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza in tutti in tutti i casi previsti da norma di legge, in particolar modo se ricadenti all'interno di siti Natura 2000, altre aree protette e in ambiti fluviali e periacuali. Sia i progetti di nuovi tracciati che il potenziamento di quelli esistenti dovranno attuarsi componendo eventuali criticità naturalistiche e ponendo attenzione alla tutela della connettività ecologica."

						<p>Per questi motivi non si ritiene opportuno vietare in linea di principio la possibilità di realizzare o migliorare sistemi fruitivi e in particolare percorsi di mobilità lenta in areali RER.</p> <p>D'altro canto, osservando l'articolazione spaziale della RER I e l'ampiezza della sua estensione territoriale, non appare verosimile o auspicabile escludere dalla fruizione antropica la totalità degli elementi e dei corridoi in essa compresi.</p> <p>Si evidenzia inoltre che la RVR non ha valore prescrittivo ma di indirizzo, individua dunque areali e linee di connessione coerenti con le sue finalità lasciando poi alla pianificazione locale la definizione di maggior dettaglio degli interventi da attuare.</p> <p>Infine, riguardo il rilievo mosso all'articolazione delle caratterizzazioni della RVR, si precisa che la caratterizzazione rurale e quella naturalistica riguardano ambiti areali e sono collegate al sottostante uso del suolo, mentre la caratterizzazione storico-culturale si fonda sulla concentrazione spaziale di elementi identitari puntuali del paesaggio regionale. La RVR naturalistica, quindi, non coincide con la RER, la quale del resto comprende sia aree naturali che aree rurali, come si può evincere dalla cartografia.</p> <p>In merito al segnalato refuso nell'art.3 della Disciplina del PVP si evidenzia che l'osservazione non si riferisce al PTR/PVP adottato che non presenta discrasie in merito.</p>
78	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	78.1	PTR - Tavole	L'osservazione riprende gli stessi argomenti presentati dal Comune di Segrate, evidenziando che nella tavola C1- Superficie Urbanizzata e Superficie Urbanizzabile alcune porzioni del "Parco Agricolo" sono classificate come "superfici urbanizzabili ai sensi della Lr.31/2014", mentre il PGT vigente del 2017 del Comune di Segrate (MI) classifica l'area nel Piano dei Servizi come area verde di progetto (Tavola PdS 02). Si chiede pertanto la modifica della tavola	non accolta	L'osservazione equivoca, come quella del Comune di Segrate, la natura della tavola C1 del PTR. Essa infatti non restituisce la condizione vigente, ma la condizione (nello stato di fatto e di diritto) al 2014, data iniziale delle azioni di riduzione del Consumo di suolo, rispetto alla quale misurare successivamente tutti gli esiti di tali azioni. Come già risposto al Comune di Segrate, rispetto alla condizione vigente al 2014 la Tavola del PTR appare corretta, come confermato dalle informazioni fornite dallo stesso Comune in sede di consegna digitale del PGT nel 2012 e poi successivamente in occasione dell'"Indagine offerta PGT" del 2020 (relativamente allo stato "vigente" al 2014).

						Per tanto non occorre procedere ad alcuna correzione della Tavola C1, in quanto la rappresentazione al 2014 è indirettamente confermata come corretta anche dall'osservazione. Si rimanda comunque alla controdeduzione completa all'osservazione n. 30 del Comune di Segrate.
79	COMUNE DI MILANO	79.1	PVP - Disciplina	1) si chiede la modifica dell'art.33.1 comma 3 a "nuclei di antica formazione" laddove è richiesta la scala minima di identificazione del 1:1.000 2) In relazione al comma 3b si chiede che la previsione di una fascia di attenzione di almeno 50 m da attribuire a classe di sensibilità paesistica molto alta sia da ritenersi facoltativa.	Parzialmente accolta	1) la disciplina è stata modificata, inserendo "preferibilmente a scala 1:1.000" 2) non si tratta di una prescrizione ma è una direttiva che da facoltà ai comuni di valutare quali siano in centri storici meritevoli della tutela proposta.
79	COMUNE DI MILANO	79.2	PVP Disciplina	Si chiede la messa in coerenza dei contenuti dell'art. 41 comma 3 con quanto disposto dal DPR 31 /2017 e che lo stesso comma venga integrato in riferimento ai contenuti del DLGS 50/2016 sui Contratti pubblici	Non accolta	L'articolo è già stato rivisto rispetto al PPR vigente nella proposta adottata, introducendo alcune semplificazioni in relazione ad alcune tipologie di opere. Non vengono pertanto introdotte ulteriori semplificazioni. Si ricorda che l'esame paesistico dei progetti è disciplinato dal PVP ma è normato nel dettaglio dalla D.G.R. 11045 del 8/11/2002 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti". La nuova formulazione dell'art. 41 prevede anche l'aggiornamento della suddetta delibera che verrà definito in raccordo con gli enti locali.
79	COMUNE DI MILANO	79.3	PTR - Criteri	1)In relazione al Capitolo 3.1.5 Insediamenti logistici, laddove si individuano i criteri insediativi generali, si propone una modifica puntuale al testo che consenta al PGT una localizzazione diffusa sul territorio di tali attività, eventualmente escludendo gli ambiti in cui non siano ammesse. 2)In riferimento alla parte quarta – Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, si chiede di provvedere ad una maggiore uniformità delle definizioni.	non accolta	1)Non si ritiene opportuno inserire nel testo la precisazione richiesta, anche considerando che è comunque facoltà del Comune operare come descritto. 2)I Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo sono mutuati integralmente dall'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, approvata con DCR 411 del 19 dicembre 2018.